

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Parte Generale

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data

12 dicembre 2024

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)	

PREMESSA.....	6
OBIETTIVI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO GESTIONE E COMPOSIZIONE.	7
1. DEFINIZIONI.....	8
1.1 DEFINIZIONI	8
2. LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPRESA.....	10
2.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ.....	10
2.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ.....	11
2.3 MODELLO 231 E NORMATIVA CORRUZIONE E TRASPARENZA.....	13
3. DATI DELLA SOCIETÀ	16
3.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI.....	16
3.2 FORMA GIURIDICA.....	16
4. STORIA DELL'IMPRESA.....	16
4.1 LA STORIA.....	16
5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ	18
5.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO	18
5.2 ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ.....	18
5.3 CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI.....	19
6. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA.....	19
6.1 ORGANO AMMINISTRATIVO	19
6.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ.....	20
6.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI.....	20
6.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO	26
6.5 RAPPORTI CON SOCIETÀ TERZE	27
7. STRUTTURA AZIENDALE	29

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

7.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ	29
7.2 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	29
7.3 FUNZIONI AZIENDALI INTERNE	29
8. APPROFONDIMENTI TEMATICI	34
8.1 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	34
8.1.2 INTRODUZIONE ART. 25-OCTIES.1 “Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti”	36
8.2 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI	38
8.2.1. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell’ambito dei reati societari e tributari	40
8.3 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI	41
8.4 LE MODIFICHE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E L’INTRODUZIONE DEL REATO DI ISTIGAZIONE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI	45
8.5 L’INTRODUZIONE DEL REATO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART 346 BIS C.P. TRA I REATI PRESUPPOSTO E LA SUA MODIFICA	48
8.6 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 CON IL D.LGS 75/2020 E MODIFICHE AI REATI CONTRO LA PA.....	49
8.7 AGGIORNAMENTO NORMATIVO	51
9. ANALISI, VALUTAZIONE E SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO 67	
9.1 METODOLOGIA SEGUITA PER L’ANALISI DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO REATO PRESUPPOSTO	67
9.2 FASI OPERATIVE.....	68
9.3 METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO.....	70
9.4 RAPPORTO TRA MODELLO 231 E LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE INTERNE.....	72
ORGANISMO DI VIGILANZA.....	73
10. ORGANISMO DI VIGILANZA	74
10.1 COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	74
10.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ	74
10.3 CARATTERISTICHE DELL’O.D.V.	75
10.4 REQUISITI DEI MEMBRI DELL’O.D.V.	75
10.5 AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL’O.D.V., RISORSE E COMPENSI.....	76

10.6	REGOLAMENTO INTERNO	76
10.7	ATTRIBUZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEI COMPITI IN MATERIA DI TRASPARENZA	76
10.8	COMPITI E POTERI DELL'O.D.V.	76
10.9	MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELL'O.D.V.	79
10.10	L'O.D.V. E I RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	80
10.11	REVOCA E CESSAZIONE DELL'INCARICO DELL'O.D.V.	81
10.12	RESPONSABILITÀ DELL'O.D.V. E RISARCIMENTO DANNI	82
	FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI	83
11.	FLUSSI INFORMATIVI	84
11.1	PREMESSA	84
11.2	PROTOCOLLO PER I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.	84
11.3	PROTOCOLLO PER I FLUSSI INFORMATIVI DALL'O.D.V.	85
11.4	FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI VERSO L'O.D.V.	86
12.	SEGNALAZIONI	87
12.1	I CANALI PER LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE RILEVATI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	87
	INFORMAZIONE E FORMAZIONE	89
13.	SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE.....	90
13.1	L'INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEL MODELLO.....	90
13.2	COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	90
13.3	INCONTRI INFORMATIVI	90
13.4	INFORMAZIONE AI SOGGETTI DI VERTICE	91
13.5	INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI TERZI	91
13.6	ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE	91
	SISTEMA DISCIPLINARE	92
14.	IL SISTEMA DISCIPLINARE	93

14.1	PRINCIPI GENERALI	93
14.2	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)	96
14.3	RAPPORTI CON L'ORGANO DIRIGENTE E RELATIVE SANZIONI	97
14.4	SANZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI CON CUI LA SOCIETÀ INSTAURI RAPPORTI	97
14.5	SANZIONI PER ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI	98
14.6	SANZIONI PER SEGNALAZIONI INFONDATE	98
FONTI NORMATIVE		99
15.	FONTI NORMATIVE	100
15.1	LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA	100
15.2	LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA	100
15.3	LE FONTI NAZIONALI APPLICABILI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA P.A.	102
15.4	LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA BANCARIA	102

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

PREMESSA

La Società ha adottato il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01 e le Misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (di seguito definito “Modello”) con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2019.

Ciò premesso, il Modello viene aggiornato con la presente stesura per recepire le ultime modifiche legislative al decreto 231.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

OBIETTIVI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, CONTROLLO GESTIONE E COMPOSIZIONE

Il presente documento definisce il Modello di organizzazione, di gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 della Società.

Lo scopo di tale Modello è di prevenire i reati per i quali la legge in questione prescrive la responsabilità amministrativa dell'impresa nonché di prevenire i reati a rischio corruzione ai sensi della l. 190/12.

Quanto alla tipologia di reati da prevenire, il d.lgs. n. 231/01 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della Società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa, diversamente dalla l. 190/12 che è volta a prevenire anche i reati commessi in danno della Società.

Il Modello ha, quindi, una doppia finalità:

- adempiere al d.lgs. 231/01;
- e ai principi della l. 190/12.

Il presente modello si compone dei seguenti allegati che ne costituiscono parte integrate:

Allegato 1 – Modello 231/2001 parte generale;

Allegato 2 – Modello 231/2001 parte speciale;

Allegato 3 – Protocolli;

Allegato 4 – Codice Etico e di comportamento;

Allegato 5 – Misure integrative Legge 190/2012;

Allegato 6 – Misure integrative L. 190-2016 elenco obblighi pubblicazione Intranet.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

1. DEFINIZIONI

1.1 DEFINIZIONI

Modello: Il Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/01 integrato con l'art. 30 D.lgs. 81/08 della Società per la prevenzione della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Organo dirigente: È l'Organo di amministrazione al quale spetta la gestione dell'Impresa e il compimento delle operazioni necessarie per la realizzazione dell'oggetto sociale (art. 2380 bis c.c.). Tale soggetto è tenuto inoltre ad adottare ed efficacemente attuare il Modello (art. 6 co. 1 lett. a) D.lgs. 231/01) e ad apportare eventuali modifiche ed integrazioni necessarie alle variazioni normative ed organizzative. Nello specifico per ICONTO coincide con il Consiglio di Amministrazione.

Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01):

- a) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- b) persone che esercitano (anche di fatto) la gestione e il controllo dell'Ente. Nel caso di reati societari sono ricompresi nell'art. 25 ter D.lgs. 231/01 gli amministratori, direttori generali o liquidatori.

Sono da considerarsi "apicali" a titolo esemplificativo:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- gli Amministratori Delegati;
- gli Amministratori delle S.r.l. cui l'amministrazione è affidata congiuntamente o disgiuntamente;
- i Dirigenti;
- l'Amministratore di fatto e il cosiddetto "Amministratore occulto".

Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b, D.lgs. 231/01): Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale. Rientrano in questa categoria, a titolo esemplificativo i:

- lavoratori subordinati;
- lavoratori dipendenti di soggetti terzi che operano per l'Ente in base a rapporti di somministrazione o distacco;
- lavoratori con contratto di lavoro a progetto e occasionale;
- collaboratori esterni, quali agenti, concessionari alla vendita, franchising, rappresentanti, distributori, consulenti, esperti, lavoratori autonomi e professionisti;
- prestatori di attività in outsourcing, in base a contratto d'opera, appalto d'opera, appalto di servizi.

Attività sensibile: Processo o attività all'interno del quale esiste un rischio di commissione di uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/01.

Quote: E' il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 (e regolato dall'art. 11) che individua i criteri di determinazione dei due parametri, consistenti nel numero delle quote (da un minimo di 100 a un massimo di 1000) e nel valore delle stesse, attraverso i quali viene stabilito l'importo della sanzione pecuniaria da irrogare all'Ente.

Il valore della singola quota può andare da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.549, determinato in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente:

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

→ max 619.600: euro (per 400 quote) / 774.500 euro (per 500 quote);

→ aggravante max: 815.333 euro (per 400 quote) / 1.032.666 euro (per 500 quote).

Organismo di vigilanza (O.d.V.): “Organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo” al quale l'Ente ha affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento” (art. 6, co. 1, lett. b) D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 co. 3 c.p. il modello organizzativo deve prevedere “un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate...” (art. 30, co. 4 D.lgs. 81/08).

Comitato di Controllo Analogico: È un organo di controllo dell'Ente nominato dall'Assemblea. Ha durata triennale ed è formato da tre componenti. Il Comitato ha il compito di vigilare e controllare la corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano annuale delle attività e del budget così come deliberati dall'Assemblea dei soci (Art. 15 e 16 dello Statuto della Società).

Sistema sanzionatorio: “Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 7, co. 4, lett. b) D.lgs. 231/01). Con riferimento alla prevenzione dei reati presupposto di cui agli artt. 589 e 590 c.p. il modello deve prevedere “un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” (art. 30, co.3 D.lgs. 81/08).

Codice Etico e di Comportamento: È il documento che contiene i principi e le linee di condotta adottate dalla Società, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia aziendale che la stessa Società riconosce come propri sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i soggetti apicali, dipendenti, collaboratori/professionisti esterni e fornitori.

Procedure Organizzative Interne: Sono le procedure organizzative interne della Società formalizzate e redatte secondo i principi organizzativi definiti dalla Banca d'Italia, in quanto società che eroga servizi di pagamento. Sono state approntate apposite Policy che indicano in modo analitico e motivato le modalità di adeguamento dell'operatività aziendale ai principi normativi in materia di sicurezza dei pagamenti, antiriciclaggio e conflitti di interesse. Ogni procedura definisce, per le singole attività svolte nell'ambito di ciascun processo/fase, i seguenti elementi: le operazioni elementari che compongono ogni singola attività; la loro successione cronologica; ruoli, compiti e responsabilità dei singoli attori coinvolti; i momenti di controllo e verifica della regolarità e correttezza delle operazioni.

In caso di modifica delle Procedure Organizzative Interne, i richiami alle medesime all'interno dei protocolli si intendono effettuati all'ultima versione. Pertanto, eventuali parti dei protocolli che riprendono le Procedure Organizzative Interne si intendono implicitamente modificate.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

2. LA RESPONSABILITÀ PENALE DELL'IMPRESA

2.1 NATURA GIURIDICA DELLA RESPONSABILITÀ

Prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 231/2001 non esisteva nel nostro ordinamento una responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli Enti. Dei reati commessi all'interno di tali soggetti rispondeva esclusivamente la persona fisica che aveva perfezionato l'azione criminosa, rimanendo così impunita l'organizzazione all'interno della quale la stessa si era verificata, nonostante il più delle volte, aveva l'interesse o comunque traeva un vantaggio dalla commissione del reato.

Il legislatore italiano è quindi intervenuto assecondando l'esigenza, sorta in ambito internazionale e comunitario, di prevedere un sistema punitivo a carico delle persone giuridiche. Con l'adozione del D.lgs. 231/2001 è stato creato quindi un nuovo genere di responsabilità che, pur presentando i tratti essenziali del sistema penale in "veste" amministrativa, ha delineato un "terzo genere" di responsabilità che trova applicazione sia per Enti forniti di personalità giuridica che per Società ed associazioni anche prive di personalità giuridica.

Il D.lgs. 231/2001 pur confermando il fondamento della responsabilità dell'Ente e la disciplina sanzionatoria - come evidenzia peraltro la Relazione accompagnatoria che *"il reato dovrà costituire anche espressione della politica aziendale o quantomeno derivare da una colpa di organizzazione"*

- introduce tuttavia delle innovazioni rispetto alla previsione della Legge Delega.

Si legge infatti nella Relazione che *"all'Ente viene in pratica richiesta l'adozione di Modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio – reato e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati"*.

In altri termini il Decreto ha introdotto un "effetto premiale" che comporta l'esenzione da responsabilità dell'Ente, allorché venga "adottato il Modello" e lo stesso venga "efficacemente attuato" secondo la disciplina esplicitata nel decreto legislativo.

Il Modello altro non è che un sistema di organizzazione, gestione e controllo delle attività dell'Ente contenente protocolli di prevenzione dal tentativo e dalla commissione di reati previsti dalla legge.

Questa previsione è diretta ad ottenere che le imprese applichino le regole di buona organizzazione interna, con previsione delle modalità di esercizio delle attività secondo norma, al fine di evitare che tali modalità possano essere terreno di coltura di reati.

Il legislatore ha ritenuto che questo sia il miglior modo per emarginare i fenomeni di criminalità e di illegalità delle imprese e nelle imprese e per garantire che l'eventuale accadimento dei reati rimanga un fatto eccezionale e non facilmente ripetibile. L'effetto preventivo/impeditivo dei reati presuppone l'esistenza di un Modello che l'Ente deve aver adottato ed attuato prima che il reato sia stato commesso o tentato. Tuttavia, al fine di agevolare il più possibile il raggiungimento di un'organizzazione operante nella liceità, la norma ha previsto altresì la possibilità per l'Ente di dotarsi del c.d. Modello riparatore. Si tratta della facoltà per l'Ente di predisporre, dopo la commissione del reato, il Modello che consentirà comunque alcuni effetti premianti (ricinducibili prevalentemente al trattamento sanzionatorio erogato). In sintesi, la responsabilità amministrativa diretta ed autonoma dell'Ente è fondata sulla "colpa di organizzazione", ma è previsto che possa essere esclusa se l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato "prima della commissione del fatto" Modelli di Organizzazione e di Gestione "idonei a prevenire" i reati specificamente previsti dalla legge come presupposto della responsabilità medesima.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

2.2 PRINCIPI ESSENZIALI DELLA RESPONSABILITÀ

a) La responsabilità degli “Enti” per illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1, co. 1, D.lgs.231/01)

Il D.lgs. 231/01 pone a carico di Società ed Enti un preciso “obbligo di legge”: quello di dotarsi di un’organizzazione e di presidi tesi a prevenire la commissione di reati presupposto specificamente indicati, nel proprio interesse o vantaggio, da parte di soggetti “apicali” o “sottoposti” che operano all’interno della Società o dell’Ente.

La commissione di tali reati da parte dei succitati soggetti, nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, è infatti attribuita a sua responsabilità diretta per “colpa di organizzazione”, oltre che a responsabilità della persona fisica agente. All’Ente si applicheranno pertanto le sanzioni previste dal D.lgs. 231/01.

Come le norme che dettano una disciplina sanzionatoria per chi realizzi una determinata condotta, commissiva od omissiva, contengono un preciso obbligo per la persona fisica di astenersi dal porre in essere tale condotta, analogamente la disciplina sanzionatoria di cui al D.lgs. 231/01 determina l’obbligo in capo alla Società o Ente di far sì che i soggetti operanti all’interno o all’esterno, si astengano dal porre in essere condotte costituenti reati presupposto nel suo interesse o vantaggio.

Il Legislatore italiano, considerando che l’entità giuridica agisce non direttamente ma per il tramite di persone fisiche¹ e che, pertanto, non è pensabile che la Società od Ente possa in alcun modo “impedire” di fatto la commissione di reati da parte delle persone fisiche stesse, ha individuato un “comportamento” minimo sufficiente che se realizzato dalla Società od Ente determina la sua esenzione dalla responsabilità. Questo comportamento è costituito dall’adozione ed efficace attuazione di un Modello di Organizzazione e Gestione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/01 e 30 del D.lgs. 81/08.

Si parla, dunque, comunemente di “onere” quanto all’adozione di tale Modello di Organizzazione e Gestione, nel senso che la mera assenza di tale Modello, al di fuori dei casi di commissione di un reato presupposto che presenti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.lgs. 231/01, non è un fatto di per sé perseguito o sanzionato.

Ciò non toglie che la disciplina del D.lgs. 231/01 detta comunque un “obbligo” in capo a Società ed Enti, ponendo a loro carico la responsabilità dell’inosservanza e prevedendo le relative gravi sanzioni.

b) Reati presupposto della responsabilità

Si tratta di reati espressamente elencati dal legislatore nella Sezione III del D.lgs. 231/01 “Responsabilità amministrativa da reato”, dalla cui commissione o tentativo di commissione origina la responsabilità amministrativa dell’Ente.

c) Soggetti destinatari (art. 1, D.lgs. 231/01)

Le disposizioni si applicano a:

- Enti forniti di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Società e Associazioni anche prive di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Le disposizioni non si applicano a:

- Stato ed Enti pubblici territoriali;

¹Mediante il principio della cosiddetta “immedesimazione organica”.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale;
- Altri Enti pubblici non economici.

d) Soggetti in posizione apicale (art. 5, co. 1, lett. a, D.lgs. 231/01)

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;

in presenza degli ulteriori presupposti di seguito individuati, determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente.

Nel caso di reati societari ricompresi nell'art. 25-ter D.lgs. 231/01, sono considerati apicali anche:

- amministratori, direttori generali o liquidatori.

Per un elenco esaustivo vedi le definizioni di cui sopra.

e) Soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 5, co. 1, lett. b) D.lgs. 231/01)

La realizzazione o il tentativo di realizzazione di un reato presupposto da parte di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale, determina la Responsabilità Amministrativa dell'Ente, se è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte dei "soggetti apicali" (v. *infra* definizioni).

f) Il requisito dell'interesse e del vantaggio (art. 5, co. 1, D.lgs. 231/01)

L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- "interesse" implica la finalizzazione di un reato all'acquisizione di una utilità per l'Ente, senza peraltro richiedere che questa venga effettivamente conseguita.

La valutazione della sussistenza dell'interesse dell'Ente deve essere fatta *ex ante*, quindi considerando la finalità che la persona fisica si è prefigurata nell'accingersi a commettere il reato e se abbia agito prospettandosi di far acquisire all'Ente un'utilità intesa come qualsiasi effetto positivo;

- "vantaggio" è la concreta acquisizione di un'utilità economica o altra utilità da parte dell'Ente come conseguenza del reato.

Il vantaggio richiede una valutazione *ex post*, ponendosi quindi in un momento successivo alla commissione del reato al fine di verificare se l'Ente ha in effetti tratto da questo un concreto effetto vantaggioso.

Sussiste infatti un apparente contrasto tra i concetti stessi e gli effetti invece assolutamente negativi che notoriamente derivano all'Ente dal verificarsi di un infortunio grave o mortale.

È stato quindi precisato che "l'interesse" e il "vantaggio" non devono essere valutati quali effetto positivo prospettato, nel primo caso, o conseguenza realizzata, nel secondo, dell'evento morte o lesione, il che sarebbe evidentemente impossibile.

Sussistono pertanto tali requisiti laddove chi ha violato le norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro ha con ciò inteso portare un'utilità all'Ente, o ha di fatto con ciò determinato un effetto positivo, anche in termini di risparmio, benché dall'evento morte o lesioni poi verificatosi l'Ente abbia in realtà subito solo gravi conseguenze dannose.

g) Esenzione dalla responsabilità amministrativa (art. 5, co. 2, art. 6, co. 1 e art. 7 co. 1 e 2, D.lgs. 231/01)

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- L'Ente non risponde se le persone hanno agito nell'**interesse esclusivo proprio o di terzi** (art. 5, co. 2 D.lgs. 231/01).
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti in posizione apicale**, se prova che:
 1. l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto reato, Modelli di Organizzazione e di Gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 6, co. 1 lett. a) D.lgs. 231/01);
 2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Negli Enti di piccole dimensioni tale compito può essere svolto direttamente dall'Organo dirigente (art. 6, co. 1 lett. b) e co. 4 D.lgs. 231/01);
 3. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui al punto precedente (art. 6, co. 1 lett. d) D.lgs. 231/01);
 4. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli di Organizzazione e di Gestione (art. 6, co. 1 lett. c) D.lgs. 231/01). Da tale ultima previsione si ricava l'importante principio in base al quale non è chiesto alla Società di "impedire" ed "escludere in concreto" che siano realizzati reati presupposto, cosa di per sé impossibile, ma di creare un sistema di organizzazione tale che il reato possa essere commesso solo aggirando i presidi di prevenzione costituiti da procedure ed eludendo con l'inganno i sistemi di controllo predisposti.
- L'Ente non risponde per i reati presupposto commessi da **soggetti sottoposti** alla direzione o vigilanza degli apicali, se:
 1. la commissione del reato non è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (art. 7, co. 1 D.lgs. 231/01);
 2. prima della commissione del reato, l'Ente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In questa ipotesi è per norma "In ogni caso (...) esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza" (art. 7, co. 2 D.lgs. 231/01).

2.3 MODELLO 231 E NORMATIVA CORRUZIONE E TRASPARENZA

L'assetto organizzativo di ICONTO presenta tutti i requisiti di una società *in house*. Infatti, su di essa le Camere di Commercio dell'Unione Nazionale esercitano "indirettamente" - attraverso la controllante InfoCamere S.C.p.A., socio al 100% (controllata a sua volta) -, un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (art. 2, lett. o) del D.lgs 175/2016), definito con riferimento alla "influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata" (art. 2, lett. c) e d).

Naturalmente, ICONTO si caratterizza per il fatto di possedere un singolare assetto proprietario e di governance, come tale compatibile con l'affidamento diretto, senza procedura competitiva, di contratti pubblici da parte degli enti partecipanti.

Ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2 TUSP, così come definito peraltro dall'articolo 5 del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50), si evidenziano le previsioni statutarie della Società in relazione allo specifico requisito di riferimento:

- controllo analogo congiunto: l'art. 12 dello statuto prevede la presenza del Comitato per il Controllo Analogo con compiti di vigilanza ed il controllo sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano di attività e degli indirizzi strategici così come deliberati dall'Assemblea dei

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

soci;

- fatturato: ai sensi dell'art. 2 dello statuto "Le attività della Società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni dello Statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La Società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti";
- nessuna partecipazione di soci privati: l'art. 6 dello statuto dispone che "della Società possono essere Soci esclusivamente le Camere di Commercio, l'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed InfoCamere S.C.p.A. (...). Non è consentita la partecipazione, anche minoritaria, di soggetti diversi da quelli sopra indicati e, in particolare, di soggetti aventi natura privatistica".

Data pertanto la qualificazione giuridica della Società, questa è soggetta sia al D.lgs. 231/2001, sia all'applicazione della L. 190/2012 in tema di "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", nonché alla normativa di cui D.lgs. 33/2013 (c.d. "*Decreto Trasparenza*").

A seguito delle modifiche intervenute sul "Decreto Trasparenza" - dovute agli interventi legislativi del D.lgs. 97/2016, recante "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*" e del D.lgs. 175/2016, attuativo dell'art.18 della legge 124/2015 -, ad oggi le prescrizioni di cui al "Decreto Trasparenza" sono applicabili *tout court* alle società controllate non più limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte.

Inoltre, il succitato D.lgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della L. 190/2012, ha stabilito che sia le Pubbliche Amministrazioni, che le società controllate, che gli altri soggetti di cui al citato articolo 2-bis, comma 2, del D.lgs. n. 33/2013, siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (definito quale atto d'indirizzo dalla legge stessa). Si fa notare che, in relazione alle società controllate, è sparito qualunque riferimento alle attività di pubblico interesse eventualmente esercitate.

Si specifica dunque che alla luce di questi interventi legislativi, le prescrizioni di cui alla L. 190/2012 sono applicabili *tout court* alle società controllate, che sono tenute a rispettarle adottando "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Si precisa, inoltre, che il quadro normativo è stato ulteriormente ridefinito dal succitato D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, modificato con D.lgs 16 giugno 2017, n. 100, recante il "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (Tusp). Oggi, il D.lgs. 175/2016 è invero richiamato dal "Decreto Trasparenza", per le definizioni di società in controllo pubblico, di società quotate e di società in partecipazione pubblica, alle quali si applicano le disposizioni dettate in tema di anticorruzione e tutela della trasparenza. Infatti, l'art. 2, co. 1, lett. m), del richiamato decreto, esplicita che per società a controllo pubblico devono intendersi "*le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)*".

A fronte delle novelle appena richiamate e del succitato quadro normativo, l'ANAC ha provveduto ad aggiornare la propria determinazione n. 8/2015, approvando con deliberazione del Consiglio n. 1134 dell'8 novembre 2017 le "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", le quali sono totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni, pur non trovando applicazione nei confronti delle società quotate.

In tema di anticorruzione, le Linee Guida richiamate chiariscono le disposizioni della L. 190/2012 e del D.lgs. 33/2013. Al punto 3.1.1. stabiliscono, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

adempimenti, che le società in controllo pubblico integrino il “Modello 231” – ove adottato – con idonee misure atte a prevenire anche fenomeni quali la corruzione o illegalità coerentemente con le finalità proprie della L. 190/2012. Si aggiunge che tali misure (nel caso di ICONTO integrative al Modello) sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza in stretto coordinamento con l’Organismo di vigilanza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società (C.d.A. o organo equivalente). Peraltro, una volta adottate devono essere oggetto di un’adeguata pubblicità, sia all’interno che all’esterno della società (pubblicazione sul sito istituzionale della società).

Quanto alle misure a tutela della trasparenza, invece, il punto 3.1.3 delle Linee Guida citate prevede che esse confluiscono in un’apposita sezione del documento contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative del “modello 231”. In tale sezione sono indicate le misure organizzative idonee ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo a tal fine un sistema specifico di responsabilità e individuando i soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione sia dei dati, delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è espressamente prevista da specifiche norme di legge, sia di quelli c.d. “ulteriori”, individuati dalla società medesima in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali.

Da ultimo, in merito agli obblighi di trasparenza imposti alle società in controllo pubblico, è opportuno richiamare il citato D.lgs. 175/2016 (TUSP), il quale, oltre a prevedere all’art. 24, in via generale, che tali società sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti in conformità con il d.lgs. 33/2013, introduce all’art. 19 degli specifici obblighi di pubblicazione, per i quali, in ipotesi di violazione, sono applicabili le specifiche sanzioni contenute nel d.lgs. 33/2013.

Ai fini del presente Modello, essendo ICONTO S.r.l. una società totalmente partecipata (seppur indirettamente) da un soggetto pubblico, il concetto di corruzione dovrà necessariamente essere valutato sulla base della disciplina prevista per gli enti pubblici. Ne deriva che, rilevano, non solo le ipotesi di reati corruttivi previsti nel D.lgs. 231/2001, ma tutti quei comportamenti che possono comportare un danno alla pubblica amministrazione perché derivanti da fatti commissivi o omissivi che sono contrari al buon andamento e all’imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò significa che la valutazione del rischio di reato dovrà tener conto di tutti i comportamenti che possono integrare la corruzione, sia dal lato attivo che passivo, e non soltanto delle specifiche ipotesi di reato inserite nel D.lgs. 231/2001. L’interesse pubblico invero, comporta l’allargamento del novero dei comportamenti rilevanti, i quali andranno valutati e troveranno le misure di prevenzione nei relativi protocolli.

Si ritiene infatti che i processi decisionali rilevanti ai fini dell’anticorruzione siano quelli relativi ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, al personale, ai flussi passivi con particolare riferimento agli affidamenti esterni, e agli omaggi/dazioni nei confronti degli amministratori e dei dipendenti di ICONTO S.r.l.

A tal fine, pare utile inserire, all’interno del Codice Etico, le previsioni in tema di anticorruzione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ai fini dell’applicazione della normativa anticorruzione, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà procedere alla redazione di una sezione del Modello, denominata “Misure integrative legge 190/2012”, nella quale inserire la propria valutazione del rischio e i presidi per minimizzare il rischio di commissione di determinati comportamenti. Tale sezione dovrà altresì indicare le incompatibilità e le inconfiribilità previste dal D.lgs. 39/2013.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

3. DATI DELLA SOCIETÀ

3.1 DATI IDENTIFICATIVI DELLA SOCIETÀ E SEDI

Denominazione	ICONTO SRL – SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL'ART. 114 SEPTIES DEL T.U.B. - SOTTOPOSTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI INFOCAMERE SCPA
Sede legale	VIA GIANNI BATTISTA MORGAGNI, N. 13 – 00161 ROMA
Sede secondaria	CORSO STATI UNITI N. 14 – 35127 PADOVA
Codice Fiscale/P.IVA	14847241008
REA RM	1557366
Durata	31/12/2060
PEC	protocollo.iconto@pec.infocamere.it

3.2 FORMA GIURIDICA

Ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, la Società è costituita nella forma di società a responsabilità limitata.

4. STORIA DELL'IMPRESA

4.1 LA STORIA

Per comprendere la nascita di ICONTO S.r.l. è opportuno fare una breve premessa sulla società controllante, InfoCamere SCpA.

Nel gennaio 2013 InfoCamere era stata autorizzata, ai sensi dell'art. 114 novies del D.lgs 385/1993, a prestare i servizi di pagamento di cui all'art. 1) comma 1, lettera b), punto 3 del D.Lgs. 11/10, mediante la costituzione di un patrimonio destinato.

InfoCamere, nella documentazione inviata alla Banca d'Italia nel 2012, propedeutica all'ottenimento dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento, aveva illustrato già alla Vigilanza l'eventualità – dopo un periodo di start up – di costituire una Società dedicata alla prestazione di servizi di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci di InfoCamere, rispettivamente in data 19 ottobre e 20 dicembre 2017, hanno deliberato la costituzione della società ICONTO S.r.l. interamente controllata con un capitale iniziale di Euro 800.000,00.

In data 16 aprile 2018 è stata costituita ICONTO S.r.l. con previsione di conferimento del ramo di azienda "Istituto di Pagamento di InfoCamere".

L'atto costitutivo ha previsto espressamente che, in ottemperanza alle previsioni di cui all'articolo 1 della sezione V del provvedimento emanato dalla Banca d'Italia il 17 maggio 2016 recante "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica", l'iscrizione alla Società nel Registro delle Imprese sarebbe stata condizionata al rilascio dell'autorizzazione alla prestazione di servizi di pagamento da parte della Banca d'Italia.

ICONTO, in data 16 maggio 2018, ha presentato istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 114- novies del D.Lgs 385/93 e s.m.i. (Testo Unico Bancario) per la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. h.septies.1, n. 3 del Testo Unico Bancario.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

Con provvedimento prot.1086811/18 del 20 settembre 2018, Banca d'Italia ha autorizzato ICONTO alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h.septies.1) n. 3 del Testo Unico Bancario. Conseguentemente, a far data dal 10 ottobre 2018, ICONTO è stata iscritta nel Registro delle Imprese quale "impresa inattiva", in attesa dell'iscrizione all'Albo degli Istituti di Pagamento.

In data 8 ottobre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato il Direttore Generale di ICONTO S.r.l conferendogli i relativi poteri.

Successivamente, in data 25 ottobre 2018, il ramo di azienda dell'Istituto di Pagamento è stato conferito nella ICONTO S.r.l., con effetto dal 15 novembre 2018, data di entrata in operatività.

Medio tempore, in data 13 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione ha nominato le funzioni di controllo di secondo livello (Compliance, Risk management, Antiriciclaggio e Delegato Sos) e terzo livello (Internal Audit) nonché il Responsabile dei Reclami.

ICONTO è stata iscritta all'Albo degli Istituti di pagamento in data 15 novembre 2018.

ICONTO è l'Istituto di pagamento di InfoCamere dedicato ad imprese e professionisti che effettuano pagamenti verso il Sistema camerale e le Pubbliche Amministrazioni.

Attualmente la Società offre tipologie di conti di pagamento che permettono di utilizzare i relativi servizi esclusivamente in modalità telematica, mediante tecniche di comunicazione a distanza.

ICONTO ha presentato - in via definitiva in data 30 marzo 2020 (prot. 69059/20) - un'istanza alla Banca d'Italia propedeutica all'attivazione del servizio di Istituto Cassiere per il Sistema Camerale richiedendo a tal fine l'estensione della propria operatività anche alla concessione di credito, finalizzata all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'art. 1 comma 2 lettera h-septies.1 paragrafo 4 del D. Lgs 385/93 (T.U.B.). In data 26 maggio 2020, la Banca d'Italia ha autorizzato ICONTO all'ampliamento dell'operatività nei termini descritti nell'istanza presentata.

La prima fase di erogazione del servizio in forma sperimentale, che coinvolge un numero di Camere di Commercio pilota non superiore a sette, ha avuto inizio a luglio 2020 e si è conclusa a dicembre 2020; entro gennaio 2021 l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha relazionato al MISE e al MEF comunicando l'esito della fase sperimentale. A partire da gennaio 2021 - con gli eventuali accorgimenti emersi nella fase di sperimentazione - il servizio è progressivamente messo a disposizione di tutte le altre Camere di Commercio, nonché delle loro Aziende Speciali.

Con delibera del 21 giugno 2023 è stato nominato il Responsabile della funzione ICT e sicurezza, nuova funzione di controllo di secondo livello, in coerenza con le Disposizioni di vigilanza per gli Istituti di Pagamento e IMEL del 2 novembre 2022.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

5. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

5.1 OGGETTO SOCIALE COME DA STATUTO

Ai sensi dell'articolo 2 dello Statuto:

“La società ha per oggetto la prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2 lettera h-septies.1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. per il perseguimento delle finalità istituzionali delle camere di commercio e di Infocamere S.c.p.a., codice fiscale 02313821007, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. Le attività della società sono effettuate nello svolgimento dei compiti affidati dai soci, secondo le previsioni del presente statuto, in misura superiore alla soglia dell'80% del fatturato. La società può inoltre effettuare attività ulteriori rispetto ai compiti affidati dai soci, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La società può esercitare, nel rispetto della normativa vigente, tutte le attività connesse e strumentali. Restano in ogni caso escluse la raccolta di risparmio presso il pubblico e l'attività di rilascio di garanzie nonché ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'in house providing in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 e all'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”.

5.2 ATTIVITÀ ESERCITATA DALLA SOCIETÀ

ICONTO S.r.l. (di seguito per brevità ICONTO o Società) è una società interamente controllata da InfoCamere S.C.p.A. (di seguito per brevità InfoCamere), costituita in forma di società a responsabilità limitata.

La Società è autorizzata con provvedimento della Banca d'Italia in data 21 settembre 2018 alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h-septies.1, paragrafo 3 del decreto legislativo 385/1993 e s.m.i. (Testo Unico Bancario “T.U.B.”) per il perseguimento delle finalità istituzionali delle Camere di Commercio e di InfoCamere ed iscritta nell'apposito Albo degli Istituti di pagamento autorizzati ad operare in Italia ai sensi dell'art. 114 septies T.U.B.

L'attività esercitata dalla Società consiste nel consentire alla propria clientela (imprese e professionisti) di aprire conti di pagamento mediante i quali effettuare pagamenti legati all'operatività del Registro delle Imprese, adempimenti fiscali e, in generale, tutti i pagamenti effettuati verso le Pubbliche Amministrazioni mediante il sistema pagoPA.

Attualmente la Società offre tipologie di conti di pagamento che permettono di utilizzare i relativi servizi esclusivamente in modalità telematica, mediante tecniche di comunicazione a distanza.

ICONTO ha presentato - in via definitiva in data 30 marzo 2020 (prot. 69059/20) - un'istanza alla Banca d'Italia propedeutica all'attivazione del servizio di Istituto Cassiere per il Sistema Camerale richiedendo a tal fine l'estensione della propria operatività anche alla concessione di credito, finalizzata all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'art. 1 comma 2 lettera h-septies.1 paragrafo 4 del D. Lgs 385/93 (T.U.B.).

In data 26 maggio 2020, la Banca d'Italia ha autorizzato ICONTO all'ampliamento dell'operatività nei termini descritti nell'istanza presentata. ICONTO ha presentato - in via definitiva in data 30 marzo 2020 (prot. 69059/20) - un'istanza alla Banca d'Italia propedeutica all'attivazione del servizio di Istituto Cassiere per il Sistema Camerale richiedendo a tal fine l'estensione della propria operatività anche alla concessione di credito, finalizzata all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'art. 1 comma 2 lettera h-septies.1 paragrafo 4 del D. Lgs 385/93 (T.U.B.).

In data 26 maggio 2020, la Banca d'Italia ha autorizzato ICONTO all'ampliamento dell'operatività nei termini

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

descritti nell'istanza presentata.

Dal 1 gennaio 2021, ICONTO offre anche il servizio di gestione dei valori alle Camere di Commercio e alle Aziende Speciali avvalendosi di un Istituto di Vigilanza. Il flusso del contante viene accreditato dalla sala conta alla Banca Tramite che a sua volta li accredita in ICONTO che li giroconta/bonifica nel conto di cassa dell'ente.

5.3 CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

In data 21 settembre 2018 ICONTO S.r.l. è stato autorizzato da Banca d'Italia alla presentazione dei servizi di pagamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), paragrafo 3 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.).

In data 26 maggio 2020, la Banca d'Italia ha autorizzato ICONTO all'ampliamento del perimetro autorizzativo per l'erogazione del credito ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera h-septies.1), paragrafo 4 del D.Lgs. 385/93 (T.U.B.). Tale autorizzazione è funzionale all'avvio del servizio di Istituto Cassiere del Sistema Camerale, nei termini descritti nell'istanza presentata in data 30 marzo 2020, come illustrato nel paragrafo precedente 5.2.

6. ORGANIZZAZIONE SOCIETARIA

6.1 ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto:

“La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di tre amministratori - scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio, delle Camere di Commercio e del socio unico InfoCamere, secondo modalità tali da garantire la quota riservata dalla normativa vigente al genere meno rappresentato. Un rappresentante di InfoCamere è membro di diritto del consiglio di amministrazione. Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, sono rieleggibili ed assoggettati alle cause di ineleggibilità o decadenza dell'art. 2382 c.c.”.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto:

“La gestione operativa della Società è affidata al Consiglio di Amministrazione il quale agisce per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dal presente statuto. Il consiglio provvede alla nomina del Direttore Generale e di altri dirigenti della Società, determinandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione fornisce periodiche relazioni al Comitato di Controllo Analogo ed ai soci sullo svolgimento dell'attività della Società, con riferimento all'attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno semestrale”.

A seguito del recepimento della comunicazione prot. n. 1939154/22 della Banca d'Italia, al Consiglio di Amministrazione spettano anche i seguenti compiti:

- approva il Piano di Azione ESG monitorando periodicamente avanzamenti e/o sue evoluzioni;
- ratifica la Politica ed il Piano di Sostenibilità del Gruppo monitorandone periodicamente la relativa attuazione;
- prende atto del bilancio di Sostenibilità del Gruppo InfoCamere inclusivo delle informazioni fornite dalla società.

Gli amministratori, ove necessario, sono coinvolti in sessioni di formazione ed approfondimento delle tematiche ESG.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è composto di n. 3 amministratori, tutti in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026 (all. 2 e all.3).

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

6.2 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto la rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Con atto del 27 maggio 2024 e successivamente modificato in data 21 novembre 2024 al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata attribuita oltre alla rappresentanza della Società, con durata sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026, anche i seguenti poteri:

- "utilizzo della firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in tutti i gradi di giudizio;
- in caso di urgenza provvede all'esercizio dei poteri di ordinaria amministrazione, comunicando le decisioni assunte al consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione.

- .

La Società ha provveduto alla nomina di un Direttore Generale secondo quanto meglio chiarito nel paragrafo successivo.

6.3 ORGANI DELEGATI E PROCURATORI SPECIALI

L'art. 14 dello Statuto stabilisce che:

"È ammessa l'attribuzione di deleghe esclusivamente al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei Soci. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta, con firma libera, la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione e nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti."

Attualmente, oltre ai poteri conferiti al Presidente del C.d.A. descritti nel paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare il Direttore Generale della Società.

Il Direttore Generale unitamente al Consiglio di Amministrazione costituisce, a livello organizzativo, l'organo con funzione di gestione.

A tal fine, con atto notarile del 25 ottobre 2018, la Società ha conferito al Direttore Generale, i seguenti poteri:

- 1) "provvedere, nel corso della gestione delle attività sociali, all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, compiendo tutti gli atti di qualunque natura che siano stati previsti nelle deliberazioni stesse e che risultino a questi connessi;
- 2) tenere e firmare la corrispondenza della società; dirigere e sovrintendere l'attività in conformità alle deliberazioni ed alle direttive del consiglio di amministrazione negoziando, stipulando e firmando a tale fine ogni necessario atto e contratto;
- 3) sottoscrivere ed inviare tutte le dichiarazioni e comunicazioni che la società quale soggetto obbligato e' tenuta ai sensi di legge ad inviare all'agenzia delle entrate mediante i canali messi a disposizione dall'agenzia stessa incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni dei redditi, certificazione unica, modello 770;
- 4) provvedere, nell'ambito delle direttive del consiglio di amministrazione, all'organizzazione degli uffici della società;
- 5) compiere i seguenti atti entro il limite di spesa di euro 221.000 (duecentoventunomila) per ogni singola operazione:
 - 5a) acquistare, vendere e permutare mobili e macchinari ed altri materiali che siano necessari al funzionamento della società;

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- 5b) costituire, trasferire o estinguere diritti su tali beni;
- 5c) stipulare locazioni attive e passive per un massimo di 6 (sei) anni e per un importo non superiore a euro 221.000 (duecentoventunomila) annui;
- 5d) acquistare, vendere, affittare o noleggiare autoveicoli e assentire a qualsiasi trascrizione o cancellazione nel pubblico registro automobilistico; 5e) sottoscrivere i contratti di noleggio, manutenzione e trasporto delle apparecchiature per l'elaborazione e la trasmissione dei dati;
- 5f) sottoscrivere contratti per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori necessari all'operatività dell'azienda;
- 5g) acquistare, tutelare e disporre dei diritti di marchio e di brevetto per invenzioni industriali e simili; acquistare e cedere diritti di licenza;
- 6) compiere tutti gli atti e stipulare i contratti idonei ad assicurare alla società i servizi necessari, quali elettricità, telefono, telex e simili;
- 7) negoziare, stipulare e risolvere contratti di assicurazione contro i rischi di incendio, responsabilità civile e furto e per qualunque altro rischio che ritenga opportuno assicurare nell'interesse della società, pagandone i relativi premi;
- 8) affidare specifici incarichi professionali relativi all'attività aziendale, ivi inclusa la nomina e revoca di avvocati e procuratori alle liti per un importo non superiore a 30.000 per ogni incarico e grado di giudizio;
- 9) per quanto riguarda il personale:
- 9a) nell'ambito del budget approvato, assumere, amministrare, gestire i dipendenti della società, gestire le carriere e licenziare il personale della società, nel rispetto delle direttive impartite dal consiglio di amministrazione, nei limiti del budget annuale e tenuto conto delle disposizioni di legge, dei contratti collettivi, degli accordi integrativi aziendali, nonché di ogni altra disposizione vigente;
- 9b) proporre al consiglio di amministrazione l'assunzione e la nomina dei dirigenti, i criteri di gestione della loro carriera e l'eventuale licenziamento;
- 9c) determinare, nel rispetto delle policies approvate dal consiglio di amministrazione, il trattamento economico dei dirigenti, previa intesa con il presidente del consiglio di amministrazione;
- 9d) trattare con gli enti previdenziali e assistenziali ogni questione concernente il personale della società, compiendo ogni atto utile a risolvere le relative controversie;
- 9e) condurre, concludere e sottoscrivere negoziati e contrattazioni di ogni tipo con i sindacati e con altre rappresentanze interne ed esterne dei lavoratori dipendenti della società, stipulando contratti ed accordi a carattere collettivo aziendale seguendo le direttive impartite in merito dal consiglio di amministrazione;
- 9f) rappresentare la società in procedure e controversie in materia di lavoro e/o di previdenza ed assistenza dinanzi a qualsiasi ente e/o autorità giudiziaria o amministrativa, con potere di conciliare, negoziare e transigere, stipulando i relativi accordi;
- 9g) autorizzare le spese di viaggio e di trasferta del personale;
- 9h) rappresentare la società nei rapporti con istituti assicurativi e previdenziali, enti pubblici ed amministrazioni dello stato per la sottoscrizione di denunce periodiche concernenti dati ed informazioni sul personale occupato, sulle contribuzioni corrisposte, ivi compresa la sottoscrizione di dichiarazioni o denunce quali sostituti di imposta sulle contribuzioni dovute, per la revisione ed il concordato di premi assicurativi, per il perfezionamento di documenti di lavoro, per la contestazione di provvedimenti promossi da organi in occasione di visite ispettive, firmando i rispettivi verbali ed introducendovi precisazioni e riserve;

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- 10) sottoscrivere la corrispondenza impegnativa come offerte, proposte, accettazioni e conseguentemente concludere, stipulando, modificando e risolvendo, i contratti di prestazione di servizi con Infocamere, le camere di commercio, con la pubblica amministrazione sia centrale che periferica e con qualsiasi altro soggetto interessato;
- 11) negoziare e stipulare contratti di agenzia, commissione ed intermediazione commerciale nell'ambito delle indicazioni del consiglio di amministrazione;
- 12) addivenire a sistemazione di conti, alla rinuncia di crediti e a concedere sconti e dilazioni di pagamento, nei limiti di
10.000 (diecimila euro) per ogni operazione;
- 13) ritirare dagli uffici postali e telegrafici, dagli spedizionieri e da altri vettori ogni genere di merci, plichi, pacchi, corrispondenza, anche se raccomandata od assicurata, vaglia postali e telegrafici, mandati di pagamento, depositi ed assegni, tratte di qualsiasi ammontare e quanto altro di spettanza della società a qualsiasi titolo, senza limite di importo o valore, firmando le relative ricevute con esonero delle controparti da ogni responsabilità in merito al pagamento e alla consegna;
- 14) per quanto attiene la gestione amministrativa e finanziaria della società, fino al limite di euro 5.000.000 (cinquemilioni) e senza limiti per le operazioni di messa a disposizione di Infocamere delle somme da quest'ultima richieste e giacenti presso l'istituto;
- 14a) accettare, girare, scontare, incassare e protestare cambiali, tratte, vaglia cambiari ed ogni altro titolo di credito o rappresentativo di merci; 14b) compiere ogni tipo di operazione bancaria, aprire e chiudere conti correnti intestati alla società con banche, istituti di credito, uffici postali e telegrafici ed altri uffici od enti, depositare, prelevare e disporre su tali conti di ogni somma di pertinenza della società, operare su di essi traendo assegni, entro i limiti di fido concordati, disporre girofondi tra i conti correnti bancari intestati alla società. In particolare, nel rispetto dei suddetti limiti può:
- disporre girofondi tra i conti correnti bancari intestati alla società;
 - esigere ed incassare somme e quant'altro dovuto alla società da chiunque, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, assegni di qualsiasi specie compresi i mandati sopra enti pubblici, rilasciando quietanze e scarichi;
 - eseguire versamenti in conti correnti e/o depositi intestati alla società;
 - disporre la liquidazione ed il pagamento, entro i limiti di fido accordati, di imposte, tasse, oneri, tributi e contributi dovuti dalla società alle competenti amministrazioni statali e locali anche per quanto attiene alla gestione del personale;
 - sottoscrivere i mandati di pagamento degli emolumenti dovuti dalla società ai dipendenti, traendo, entro i limiti dei fidi accordati, dai conti correnti bancari intestati alla società;
 - sottoscrivere i mandati di pagamento delle somme dovute dalla società ai terzi;
 - effettuare disposizioni e prelevamenti dai conti correnti e/o depositi intestati alla società, anche mediante ritiro di ricevute bancarie;
 - effettuare pagamenti in relazione ad obbligazioni derivanti da contratti in essere ed accordi vigenti a carico della società, anche mediante compensazione;
- 15) sottoscrivere in nome e per conto della società qualsiasi istanza agli uffici dello stato, delle regioni e degli enti locali e ad ogni altro ufficio pubblico, al fine di ottenere agevolazioni ed incentivi finanziari, concessioni,

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

autorizzazioni, licenze, nulla osta e simili;

- 16) firmare tutti gli atti necessari all'espletamento delle procedure concorsuali necessarie all'acquisizione di servizi, forniture e lavori, nei limiti delle previsioni di budget, secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;
- 17) presiedere o far presiedere da persona da egli delegata, conferendo i necessari poteri, le commissioni aggiudicatrici nonché nominare il personale della società o consulenti esterni, quali componenti delle stesse commissioni aggiudicatrici.
- 18) attuare le politiche della società così come deliberate dal consiglio di amministrazione, adottando le necessarie procedure interne e le politiche relative al sistema dei controlli interni;
- 19) definire i flussi informativi volti ad assicurare agli organi di governo e controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti;
- 20) assicurare che le politiche della società e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- 21) curare la realizzazione e aggiornare le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni con i clienti;
- 22) definire in modo chiaro i compiti e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali, in modo, tra l'altro, da prevenire potenziali conflitti di interesse e di assicurare che le strutture siano dirette da personale qualificato in relazione alle attività da svolgere;
- 23) assicurare che il personale e gli agenti eventualmente utilizzati per la prestazione di servizi di pagamento siano adeguatamente formati con riferimento ai prodotti e servizi prestati, agli adempimenti in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, alla normativa in materia di trasparenza;
- 24) con specifico riferimento alla prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, anche mediante propri collaboratori ha il compito di:
 - curare la realizzazione e aggiornare le procedure interne e le responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali in materia di prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
 - adottare misure volte ad assicurare la massima riservatezza sull'identità delle persone che hanno partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta nonché strumenti, anche informatici, per la rilevazione delle operazioni anomale;
 - provvedere a definire i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo;
 - approntare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo internazionale;
 - adottare strumenti idonei a consentire la verifica dell'attività svolta dai dipendenti e dai collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie.

Al Direttore Generale viene altresì conferita la nomina a "datore di lavoro" ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni, in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con conferimento allo stesso di tutte le funzioni, prerogative e poteri delegabili ai sensi del predetto d.lgs. n.81/2008.

In particolare, il Direttore Generale dovrà assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica, salute, igiene sul lavoro, prevenzione incendi, inquinamento dell'ambiente, dell'aria, dell'acqua e del suolo, smaltimento rifiuti.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

In particolare, a titolo esemplificativo, con il supporto delle figure e delle strutture interne ed esterne interessate, il Direttore Generale:

- 1) assicura il rispetto della legge ed assume tutti i provvedimenti necessari, ivi compresa l'eventuale sospensione delle attività;
- 2) rappresenta la società dinanzi agli enti ed organismi pubblici preposti all'esercizio delle funzioni di controllo, ispettive e di vigilanza in materia; presenza agli accessi ed alle visite dei predetti soggetti presso la società ed evade le richieste formulate dagli stessi;
- 3) nomina e revoca il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, i preposti, i dirigenti e tutti gli altri soggetti individuati dal d.lgs. n. 81/2008, conferendo agli stessi i relativi poteri;
- 4) organizza il servizio di prevenzione e protezione ed i servizi di emergenza (evacuazione, antincendio e primo soccorso), provvedendo alle nomine dei relativi addetti;
- 5) tiene i rapporti con il medico competente, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il rappresentante prevenzione incendi, il rappresentante per la sicurezza, i preposti, i dirigenti e tutti gli altri soggetti individuati dal d.lgs. n. 81/2008, richiedendo l'osservanza dei compiti che gravano sugli stessi;
- 6) controlla, con obbligo periodico di sopralluogo, l'idoneità e la conformità degli edifici, dei locali, degli impianti, dei macchinari, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e di sollevamento, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa;
- 7) provvede affinché venga effettuato il controllo periodico di buon funzionamento, la pulitura e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, locali, impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto, adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione prescritte dalla normativa;
- 8) predispone ed attua i mezzi personali di protezione generica e specifica dei lavoratori;
- 9) cura l'approntamento e il funzionamento dei soccorsi di emergenza, predisponendo, altresì, i correlativi piani di emergenza e attua ogni misura idonea a prevenire e gestire le emergenze stesse in caso di pericolo grave ed immediato, per come disciplinati dalla legge;
- 10) assicura il controllo sanitario dei lavoratori e l'eventuale allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari;
- 11) informa specificamente i lavoratori e provvede alla formazione e all'addestramento dei medesimi, nel rispetto delle procedure aziendali e delle norme vigenti, verificando i relativi adempimenti, nonché delle altre figure specificamente previste dalla legge;
- 12) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 13) effettua, aggiorna e modifica la valutazione dei rischi nonché il documento di valutazione dei rischi e, più in generale, provvede a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 81/2008, secondo le modalità ivi indicate;
- 14) adempie agli obblighi previsti dall'art. 26 d.lgs. n. 81/2008, in presenza di contratti di appalto o di somministrazione, dai quali scaturiscono rischi interferenziali, in particolare:
 - i) fornendo informazioni dettagliate sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e di emergenza;
 - ii) cooperando all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e coordinando gli interventi di

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

prevenzione e protezione dei rischi, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze per il caso di lavori con diverse imprese coinvolte nell'esecuzione di un'opera complessiva;

iii) verificando l'idoneità tecnica e professionale delle ditte appaltatrici o dei lavoratori autonomi, fornendo, altresì, a tali soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui vengono svolti i lavori e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

iv) elaborando e sottoscrivendo un unico documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenziali;

15) verifica la tenuta e l'aggiornamento del registro degli infortuni;

16) indice, con la periodicità richiesta dalla legge e in ogni altro caso in cui si renda necessario, le riunioni periodiche per la sicurezza, prendendovi parte;

17) verifica l'adempimento di tutte le disposizioni concernenti le attività che comportino l'uso di videotermini, comunicando le opportune direttive;

18) provvede, con l'ausilio del servizio di prevenzione e protezione, alla redazione delle istruzioni operative in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché all'individuazione della segnaletica di sicurezza e all'esecuzione di prove di evacuazione.

Oltre alle funzioni esemplificativamente sopra indicate, al Direttore Generale vengono assegnate tutte le funzioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, in particolare, ma non esclusivamente, quelle di cui all'art. 18, nonché quelle previste da altre disposizioni legislative in materia. al Direttore Generale, per il disimpegno delle funzioni come sopra riportate, vengono assegnati i seguenti poteri:

1) il potere di acquisto, di modifica, di manutenzione, di riparazione di impianti, macchinari, attrezzature di lavoro, mezzi di trasporto (esclusi quelli soggetti ad immatricolazione al p.r.a.) e di sollevamento, materiali destinati ad opere provvisorie; potere di acquisto di materie prime, merci e materiali di consumo, beni e prodotti in genere, approvvigionamenti energetici e quant'altro si riveli necessario al fine di garantire la sicurezza e la salute;

2) il potere di impegnare direttamente la spesa o di effettuare pagamenti;

3) il potere di sospendere, anche solo parzialmente, l'attività lavorativa, qualora il suo protrarsi avvenga in violazione della normativa di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, ovvero si versi in una situazione di pericolo grave ed immediato per la salute e la sicurezza degli addetti, ovvero quando i macchinari, le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e di sollevamento, i materiali destinati alle opere provvisorie e i dispositivi di sicurezza non corrispondono ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle normative; in tal caso, va avvertito preventivamente il direttore generale;

4) il potere di irrogare le sanzioni disciplinari, in presenza di violazioni della normativa antinfortunistica, nel rispetto delle procedure di legge e secondo quanto previsto nelle relative procedure e prassi aziendali;

5) il potere di firma degli atti e della documentazione necessari all'espletamento delle funzioni delegate nonché il potere di firma della relativa corrispondenza;

6) il potere di avvalersi di collaboratori, anche esterni, che dovranno essere scelti, secondo le procedure di selezione vigenti, tra le persone che, per preparazione professionale ed esperienza, appaiono adeguati agli incarichi attribuiti;

7) il potere di delegare - assumendosi ogni responsabilità, anche di vigilanza - specifiche funzioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, indicandone le ragioni, secondo le modalità previste dall'art. 16, comma 3 bis, del d.lgs. 81/2008; qualora non fosse sufficiente l'adozione degli opportuni propri provvedimenti funzionali e/o

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

gerarchici, a fronte di necessità imprevedibili ed urgenti il delegato potrà disporre dell'importo massimo di euro 3.000 (tremila), a dedurre dal budget approvato dalla società.

I poteri di cui sopra dovranno essere esercitati al Direttore Generale, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti e delle procedure esecutive aziendali e nei limiti dello specifico budget predefinito ed approvato dalla società qualora sia necessario un intervento straordinario che non rientri nei limiti del budget o che per urgenza vada effettuato tempestivamente, il Direttore Generale dovrà operare dandone immediato avviso al consiglio di amministrazione.

Il Direttore Generale deve:

- 1) riferire al consiglio di amministrazione in ordine alle nomine del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché alle eventuali modifiche del documento di valutazione rischi;
- 2) segnalare tempestivamente al consiglio di amministrazione ogni specifica circostanza o situazione rilevante in materia o che sia di ostacolo allo svolgimento degli obblighi assegnatigli;
- 3) designare un sostituto che, in tutte le circostanze o situazioni in cui egli sia temporaneamente impossibilitato, per malattia o altra assenza giustificata, possa provvedere, con la tempestività occorrente alla natura dell'evento, ad esercitare le proprie funzioni delegate, dandone immediato avviso al presidente del consiglio di amministrazione.

La nomina di "datore di lavoro" è conferita a tempo indeterminato, sino alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero alla revoca della nomina in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio della società, ed è espletata dal Direttore Generale nell'ambito della posizione e della retribuzione in essere.

A seguito del recepimento della comunicazione prot. n. 1939154/22 della Banca d'Italia, il Direttore Generale attua la politica di sostenibilità del gruppo ed il Piano di azione ESG approvato dal Consiglio di Amministrazione.

6.4 ORGANI SOCIALI DI CONTROLLO

L'art. 15 dello Statuto prevede:

"l'Assemblea nomina, su proposta dell'Unioncamere, un **Comitato di Controllo Analogo** (di seguito indicato come "Comitato"), di durata triennale, formato da tre componenti, scelti tra i Presidenti, i membri della Giunta ed i dirigenti apicali in carica dell'Unione Nazionale delle Camere di Commercio e delle Camere di Commercio e del socio unico InfoCamere

S.C.p.A. I componenti del Comitato restano in carica per un triennio e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo ultimo del Comitato e sono rieleggibili. Il Direttore Generale della Società ha diritto di partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto".

L'art. 16 dello Statuto definisce i compiti attribuiti al Comitato di Controllo Analogo di:

"vigilare e controllare sulla corretta attuazione da parte del Consiglio di Amministrazione del piano annuale delle attività e del budget così come deliberati dall'Assemblea dei soci. Il Comitato ha in particolare le seguenti competenze:

- esamina periodiche relazioni del Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento dell'attività della Società, con riferimento all'attuazione del piano annuale delle attività e del budget, con cadenza almeno semestrale;
- richiede informazioni e documentazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sullo svolgimento dell'attività della Società;
- può richiedere contributi, in forma scritta o orale, al Consiglio di Amministrazione su questioni di carattere amministrativo- gestionale o tecnico;

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- può richiedere al Consiglio di Amministrazione che un argomento venga posto in discussione, mediante inserimento nell'ordine del giorno, in occasione della prima riunione utile, con obbligo per il Consiglio di Amministrazione di fornire un tempestivo rendiconto alla prima riunione utile del Comitato;
- qualora ritenga che il Consiglio di Amministrazione non stia eseguendo la propria attività secondo gli indirizzi e i piani approvati dall'Assemblea, può richiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione di porre in discussione l'argomento in occasione della prima Assemblea utile mediante inserimento nell'ordine del giorno”.

L'art. 17 dello Statuto prevede che:

“l'Assemblea dei Soci nomina il **Collegio Sindacale** designandone il Presidente. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

I requisiti, le funzioni, le responsabilità e l'emolumento del Collegio Sindacale sono regolati dalle vigenti disposizioni legali e regolamentari.”

Il Collegio Sindacale svolge le funzioni dell'organo di controllo, nel rispetto delle attribuzioni degli altri organi e collaborando con essi. Esso, in particolare:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili di ICONTO;
- b) vigila sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento tra le stesse;
- c) valuta il grado di adeguatezza e il regolare funzionamento delle principali aree organizzative;
- d) promuove interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate;
- e) predispone la relazione di competenza ed approva il progetto di bilancio da presentare all'Assemblea dei soci.

A seguito del recepimento della comunicazione prot. n. 1939154/22 della Banca d'Italia, Il Collegio Sindacale valuta il Piano di Azione ESG della Società e ne monitora l'avanzamento, ove opportuno i sindaci potranno essere coinvolti in sessioni di formazione ed approfondimenti delle tematiche ESG.

L'art. 18 dello Statuto prevede, infine, che:

“la **revisione legale dei conti** è esercitata, in conformità con le vigenti disposizioni, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico e le responsabilità della società di revisione sono regolati dalle vigenti disposizioni legali e regolamentari”.

6.5 RAPPORTI CON SOCIETÀ TERZE

La Società ICONTO S.r.l. è composta da un socio unico: InfoCamere - Società consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per azioni con sede legale in 00161 - Roma, via Giovanni Battista Morgagni, n. 13.

Dal punto di vista del modello operativo, per conseguire una maggiore efficienza nei processi e al fine di avvalersi di specifiche competenze professionali, ICONTO oltre a fruire dei servizi infrastrutturali di base della controllante (dai locali fino alla strumentazione di cui è dotato il personale) ha affidato in esternalizzazione alcune attività essenziali e strategiche che per verticalità delle competenze, economie di scala o vincoli normativi, possono essere più adeguatamente presidiate. In particolare, in continuità con il modello operativo dell'IdP InfoCamere, ICONTO si avvale di:

- un outsourcer tecnologico per il servizio di tramitazione ed accesso alla rete nazionale interbancaria

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

operando in modalità indiretta per il regolamento contabile delle operazioni della clientela;

- un Istituto di credito integrato con le procedure informatiche di tramitazione erogate dall'outsourcer tecnologico, che svolge il ruolo di banca tramite e banca depositaria.
- inoltre, affida ad InfoCamere una serie di servizi informatici/tecnologici in outsourcing compreso anche una serie di servizi di consulenza. A tal fine, il rapporto tra la controllante e ICONTO è regolato da due contratti, un contratto di outsourcing ed un contratto di mezzi e servizi.

7. STRUTTURA AZIENDALE

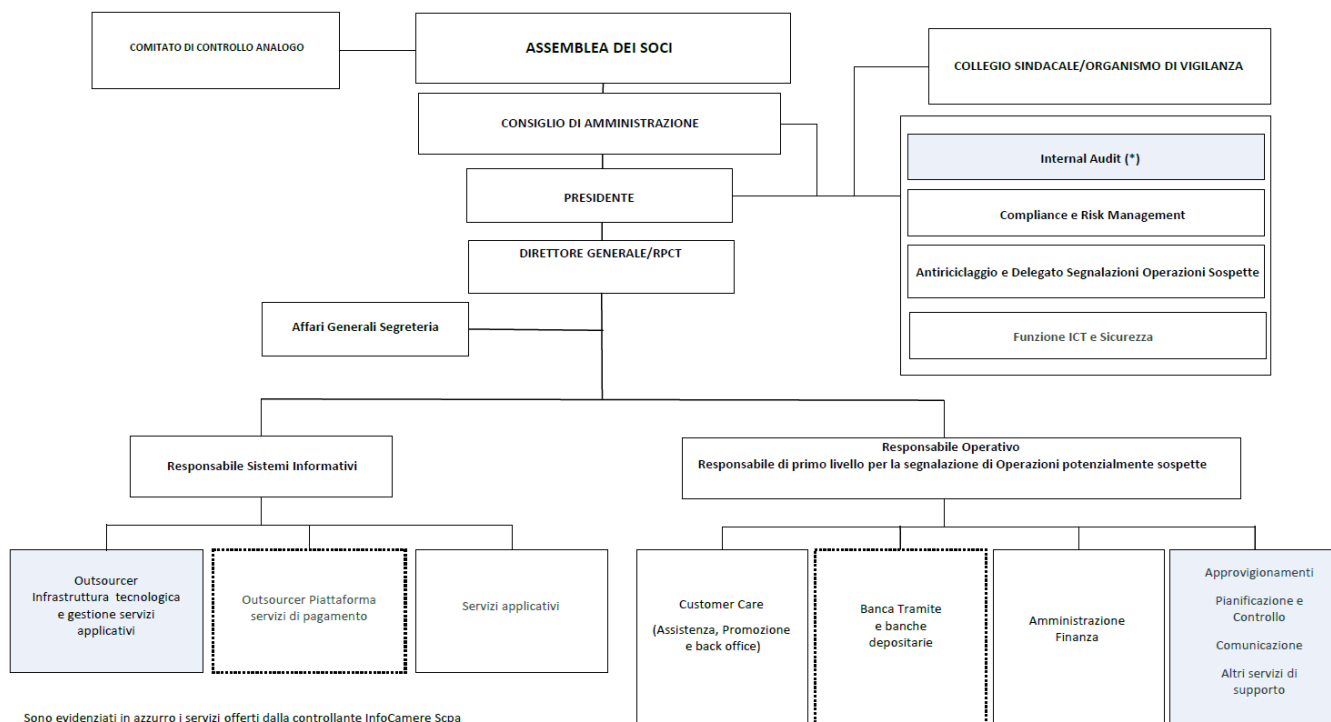
7.1 PERSONALE OCCUPATO NELLA SOCIETÀ

Il personale occupato dalla Società conta attualmente n. 24 dipendenti.

7.2 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

ICONTO ha adottato una struttura organizzativa che mantiene il principio della *segregation of duties* e prevede differenti linee di riporto a differenti livelli gerarchici.

Si riporta nel seguito l'organigramma della Società, come da ultimo aggiornamento.



7.3 FUNZIONI AZIENDALI INTERNE

Le funzioni aziendali interne riportano direttamente al Direttore Generale, mentre le funzioni di controllo riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Il sistema di controllo interno (SCI) e di gestione dei rischi della Società è costituito dall'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi.

Sotto il profilo organizzativo, ai fini del corretto esercizio dell'indipendenza, le aree funzionali riconducibili al SCI di II livello (quali la funzione di Compliance e Risk Manager, Antiriciclaggio e Delegato SOS, Responsabile ICT e sicurezza) sono tra loro separate e i responsabili, in possesso dei requisiti di professionalità adeguati, sono collocati in posizione gerarchico funzionale tale da preservare la loro autorevolezza e autonomia di giudizio.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

In specifico la funzione di:

- Compliance valuta l'adeguatezza delle procedure interne rispetto all'obiettivo di prevenire la violazione di leggi, regolamenti e norme di autoregolamentazione applicabili a ICONTO S.r.l.; a questo fine:
 - a) identifica le norme applicabili all'Istituto e ai servizi da esso prestati e ne misura/ valuta l'impatto sui processi e procedure aziendali;
 - b) propone modifiche organizzative e procedurali volte ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità alle norme;
 - c) predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali e alle altre funzioni aziendali di controllo.

Il rischio di non conformità è diffuso a tutti livelli dell'organizzazione aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative. Per questo motivo, l'attività di prevenzione deve svolgersi in primo luogo dove il rischio viene generato. A tal fine è innanzitutto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di tutto il personale, obiettivo che può essere perseguito mediante l'attività di informazione, formazione e consulenza - anche in relazione alle tematiche ESG - sviluppata nel continuo dalla funzione, anche con il supporto di eventuali soggetti esterni. L'assessment sviluppato dalla funzione di compliance in chiave condivisa, riveste particolare importanza in relazione a tale obiettivo, in quanto motiva all'assunzione di responsabilità di tutto il personale coinvolto che, prendendo coscienza del proprio ruolo e dei rischi - anche ESG - ad esso correlati, coglie l'importanza di seguire comportamenti etici, conformi alle norme e alle regole esterne ed interne. L'intervento della funzione agevola la diffusione della cultura della conformità e del controllo e favorisce l'acquisizione di competenze tecniche e di specifiche conoscenze sullo svolgimento dei processi.

- Risk Management collabora alla definizione delle politiche di gestione del rischio - ivi incluse quelle ESG - e delle relative procedure e modalità di rilevazione e controllo, verificandone l'adeguatezza nel continuo; presiede il funzionamento del sistema di controllo dei rischi e ne verifica il rispetto; verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure poste in essere per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di controllo dei rischi. Al fine di attivare un corretto sistema di gestione dei rischi, il titolare della funzione effettua ed aggiorna periodicamente la mappatura dei rischi (risk assessment) emergenti dalle attività svolte, individuando fattori di rischio interni ed esterni che consente di misurare il rischio potenziale cui la Società è esposta. Al contempo la mappatura dei controlli e la misurazione della loro efficacia consentono di identificare il rischio effettivo relativo ad un determinato periodo. Gli esiti del risk assessment sono incorporati all'interno del rischio operativo.

Il Responsabile Compliance e Risk Management effettua un controllo di secondo livello sull'adozione del piano di attività presentato nell'anno. Nel caso di ideazione di piani di ampliamento della clientela di riferimento, erogazione di nuovi servizi ovvero di integrazione dei servizi di pagamento con altri soggetti terzi, il Risk Management è chiamato ad analizzare l'operazione di sviluppo in termini di rischi operativi, reputazionali, legali e normativi comunicando al Responsabile Operativo ed al Direttore Generale l'esito delle analisi preliminari svolte. Il Responsabile Compliance valuta se il nuovo prodotto è conforme alle normative e si adopera agli adeguamenti dei contratti verso la clientela.

- Antiriciclaggio ha il compito di verificare nel continuo che le procedure adottate dalla società in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo siano coerenti con l'obiettivo di prevenire e contrastare la violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. A tal fine la funzione provvede principalmente a:
 - identificare le norme applicabili e verificarne il loro impatto su processi e procedure interne della società;
 - identificare un modello per la valutazione del rischio relativo al riciclaggio e al terrorismo;

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- effettuare le verifiche sul processo di adeguata verifica della clientela tenuto conto dei principi definiti nella Policy sul contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 dicembre 2018;
- verificare l'affidabilità dei sistemi informativi che alimentano l'Archivio Unico Informatico;
- trasmettere all'UIF i dati aggregati concernenti le registrazioni dell'Archivio Unico Informatico;
- segnalare eventuali operazioni sospette alla UIF;
- collaborare con le autorità di cui al titolo I capo II del decreto legislativo del 21 novembre 2007, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- Responsabile ICT e sicurezza ha il compito di garantire che i rischi ICT e sicurezza siano individuati, misurati, valutati, gestiti, monitorati e segnalati:
 - predisporre e aggiorna annualmente un inventario delle funzioni aziendali con ruoli, processi e interdipendenze in relazione ai rischi ICT e sicurezza, nonché ne individua il profilo di criticità;
 - predisporre e aggiorna un inventario delle risorse informatiche;
 - riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito ai rischi ICT e sicurezza, nonché i relativi controlli;
 - partecipare alla realizzazione delle integrazioni tra le funzionalità degli outsourcers e le applicazioni interne che devono utilizzare i servizi dell'Istituto di pagamento (declinata nella gestione dei rapporti tra le strutture di InfoCamere e NEXI);
 - verificare che gli outsourcer erogino i servizi secondo le modalità ed i livelli di servizio previsti;
 - adoperarsi per la tempestiva segnalazione e risoluzione di eventuali problemi;
 - collaborare con le altre risorse dell'unità, ove necessario, per la gestione di eventi significativi dal punto di vista, ad esempio, dell'anticiclaggio, della gestione dei clienti, delle verifiche contabili.

Quanto alle funzioni aziendali interne:

- Responsabile Operativo: si interfaccia direttamente con il Direttore Generale ed ha il compito di gestire e coordinare le attività di amministrazione e finanza; customer care; coordinare le attività di pianificazione e controllo, approvvigionamenti, promozione ed altri servizi affidati in outsourcing ad Infocamere S.C.p.A; intrattenere le relazioni con la Banca Tramite e le Banche Depositare. Si rappresenta che in data 14 dicembre 2021, il RPCT ha comunicato al Consiglio di Amministrazione che ha nominato in qualità di suo assistente il Responsabile Operativo, nomina comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Responsabile Operativo presenta il Piano di azione ESG annuale al Consiglio di Amministrazione e monitora semestralmente lo stato avanzamento del Piano di Azione ESG presentandolo al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 29 novembre 2023, ha nominato il Responsabile Operativo quale dirigente attribuendogli le seguenti funzioni:

- firmare l'ordinaria corrispondenza della propria struttura organizzativa;
- acquisire beni e servizi, attinenti allo svolgimento delle attività, nel limite di importo di Euro 25.000 (venticinquemila) per ciascuno acquisto;
- sottoscrivere la corrispondenza impegnativa come offerte, proposte, accettazioni e conseguentemente stipulare, modificare e risolvere qualsiasi accordo, convenzione e contratto per la prestazione di servizi

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

nel rispetto delle tariffe fissate dal Consiglio di Amministrazione o, in assenza di tariffe approvare dal Consiglio di Amministrazione, per un importo massimo di Euro 50.000 (cinquantamila).

- Amministrazione: si occupa dell'effettuazione delle registrazioni contabili periodiche, degli adempimenti civilisti e fiscali, dei controlli sull'operato della Banca Tramite e delle Banche Depositare, della predisposizione della documentazione necessaria all'elaborazione dei budget annuali e previsionali;
- Customer Care e Back Office: effettua servizi di assistenza alla clientela acquisita e di promozione delle attività e dei servizi erogati da ICONTO S.r.l. all'esterno;
- Sistemi Informativi: si occupa delle applicazioni informatiche erogate dall'outsourcer che fornisce la piattaforma dei servizi di pagamento, e della regolare fornitura delle prestazioni contrattualizzate; a tal fine si interfaccia con InfoCamere S.C.p.A. per quanto concerne le applicazioni, l'infrastruttura informatica, la manutenzione sistemistica e l'assistenza di secondo livello da questa fornita ad ICONTO; cura inoltre lo sviluppo di nuovi servizi di pagamento e l'efficientamento dei sistemi informatici aziendali;
- Responsabile Sistemi Informativi e Responsabile EDP: la funzione si occupa dei sistemi informativi nonché del monitoraggio dei servizi informatici erogati da InfoCamere e SIA e dell'impatto dei nuovi prodotti/servizi. Il responsabile EDP:
 - gestisce il budget dei sistemi informativi dell'Istituto;
 - gestisce i contratti con l'outsourcer IT e i rapporti con le funzioni IT in InfoCamere gemmante;
 - decide obiettivi e modalità di lavoro per la realizzazione e l'evoluzione di tali sistemi;
 - coordina le attività di raccolta delle esigenze, analisi dei processi, definizione dei requisiti funzionali e architetturali dei sistemi informativi;
 - coordina la gestione quotidiana dei sistemi informativi interni e di quelli affidati in outsourcing nonché la gestione di eventuali problemi rilevanti che dovessero emergere;
 - coordina la gestione delle evoluzioni dei sistemi informativi e la gestione degli impatti di tali evoluzioni presso gli utenti interni ed esterni;
 - verifica la definizione e l'adozione di standard metodologici, standard tecnologici e metriche per la valutazione dei servizi erogati.
 - mediante il coordinamento della funzione Sistemi Informativi e degli outsourcers tecnologici assicura il perseguimento degli obiettivi di Sostenibilità del Gruppo nonché l'implementazione delle azioni ivi previste entro le scadenze.
 - assicura che le applicazioni informatiche siano aderenti alle Linee Guida Eba sulla sicurezza dei pagamenti via internet e predispone almeno annualmente una relazione sui sistemi informativi e il rischio di sicurezza, nonché i relativi presidi e controlli adottati dalla Società anche connessi a tematiche ESG.
- Affari generali: la funzione effettua verifiche quotidiane sul buon esito delle procedure informatiche erogate dall'outsourcer esterno nonché dalla S.O. Pagamenti di InfoCamere; effettua verifiche quindicinali sull'archivio unico informatico provvisorio mediante accesso all'apposito modulo erogato dall'outsourcer dei servizi informatici; gestisce gli adempimenti di segreteria; effettua un'assistenza di secondo livello sulla funzione di propria competenza.
- Sustainability Ambassador è il portavoce della società verso la capogruppo relativamente alle tematiche ESG. Ha il compito di monitorare i progressi ottenuti nel conseguimento delle azioni del Piano di

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

Sostenibilità, contribuire alla raccolta dati per il Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, facilitare lo scambio di informazioni e il continuo aggiornamento sulle iniziative connesse alla sostenibilità. Stimola la creazione di idee, la nascita di nuovi progetti sostenibili e diffonde la cultura della sostenibilità per integrarla nell'attività della società stessa.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

8. APPROFONDIMENTI TEMATICI

8.1 RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

Ai sensi dell'art. 25 octies del D.Lgs. 231/01 in relazione ai reati di cui agli articoli 648 (ricettazione), 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Nello specifico, il reato di ricettazione di cui all' art. 648 c.p. punisce chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Diversamente, il riciclaggio ex art. 648 bis c.p. si configura quando il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione di altro delitto, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Nello specifico, costituiscono riciclaggio le condotte, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

In tema di riciclaggio assume particolare rilevanza la pronuncia della Corte di Cassazione dell'8 marzo 2016 n. 9472 che conferma la condanna per il reato di riciclaggio al Direttore di una banca. Nello specifico, la vicenda nasce dall'apertura di un conto corrente da parte di un cliente sul quale lo stesso faceva confluire, in più tranches, una cospicua somma di denaro provento di una più ampia truffa ai danni dell'American Express. Il Direttore della Banca è stato condannato per il reato di riciclaggio commesso in concorso con il cliente, in quanto autorizzava lo stesso a prelevamenti di denaro contante da tale conto corrente omettendo di segnalare le relative operazioni sospette all'Ufficio Italiano Cambi. A detta dei Supremi Giudici, infatti, a fronte delle ripetute operazioni concentrate in breve lasso di tempo è stato ritenuto che la condotta del Direttore fosse voluta in quanto egli, posto nell'alternativa o meno di autorizzare i prelevamenti, si è autodeterminato a permetterli violando la normativa bancaria pur in presenza di indizi di inequivocità.

Di contro, il reato di cui all'art. 648 ter impiego di denaro, beni o altra utilità si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La norma è volta a punire coloro che – consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà nella scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Il reato di autoriciclaggio, art. 648 ter c.1 c.p., consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri e si riscontra soprattutto a seguito di reati come il riciclaggio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali. Esso si può presentare:

- come il reato commesso dal “prestatore di servizi di riciclaggio”, che ha quindi partecipato anche al reato presupposto;
- come il reato commesso dall'autore del reato principale che, in seguito e da solo, usa i proventi per investirli o immetterli in attività economiche o finanziarie.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

Va rilevato che in materia di autoriciclaggio il 1° dicembre 2015 l'ABI, Associazione Bancaria Italiana, ha pubblicato la circolare n. 6/2015, con lo scopo di esporre le proprie considerazioni sui riflessi dell'introduzione del nuovo delitto di autoriciclaggio sull'attività delle banche e i connessi rischi, anche in ottica 231.

In particolare, secondo l'ABI, affinché si possa configurare la responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/01 per il reato in esame, occorre che:

- un soggetto apicale o subordinato commetta o concorra a commettere un delitto non colposo produttivo di un provento, presumibilmente a vantaggio dell'ente; quest'ultimo ne sarà responsabile ai sensi del D.Lgs. 231 /2001 solo se ciò sia espressamente previsto da detto Decreto;
- lo stesso soggetto impieghi, sostituisca o trasferisca (in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative), quel provento (in ciò concretandosi la condotta di autoriciclaggio) "*nell'interesse o a vantaggio dell'ente*" (che quindi abbia la disponibilità o tragga vantaggio dall'utilizzo dei proventi del delitto non colposo commesso dal soggetto apicale o dal dipendente) "*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa*" del provento medesimo. È essenziale, sia ai fini della responsabilità penale del soggetto agente, che della responsabilità amministrativa dell'ente, il requisito del concreto ostacolo alla provenienza delittuosa: esso dovrà essere puntualmente riscontrato, per evitare il rischio di punire per autoriciclaggio anche operazioni di reimpiego delle utilità illecite prive di quell'ulteriore disvalore penale che fonda la punibilità del reato di cui all'art. 648 ter1 c.p. In altri termini, sarà necessario accertare la sussistenza di condotte dissimulatorie ovvero anomale rispetto all'ordinaria attività mentre semplici operazioni "tracciabili", non avendo tali caratteristiche, non dovrebbero assumere rilevanza penale; diversamente si priverebbe di significato la precisa scelta del legislatore di esigere un'idoneità 'qualificata' dell'operazione a impedire la ricostruzione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e dell'utilità che sono oggetto.
- le condotte siano successive al perfezionamento del reato che ha dato origine ai proventi illeciti, anche se compiute dopo la sua estinzione (es. per prescrizione), o anche se l'autore non sia imputabile o punibile oppure manchi una condizione di procedibilità.

Va evidenziato che, con riferimento ai reati in esame, circa l'elemento soggettivo, essi sono tutti caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale). In particolare, con riferimento all'operatività bancaria ed agli indici di anomalia delle operazioni contenuti nel "Decalogo" della Banca d'Italia, va osservato che la ricorrenza di taluno di essi in determinate situazioni concrete potrebbe essere ritenuto, accedendo alla particolarmente rigorosa interpretazione di cui sopra, come una circostanza oggettiva grave ed univoca atta far sorgere il dubbio della provenienza illecita del bene.

Inoltre, relativamente all'attività bancaria e finanziaria, con il decreto 231 del 21 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (c.d. III direttiva antiriciclaggio), e alla direttiva 2006/70/CE della Commissione che ne reca misure di esecuzione.

La finalità del decreto 231/2007 consiste proprio nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La tutela viene attuata con la tecnica della prevenzione per mezzo di apposite misure e obblighi di comportamento in tema di adeguata verifica della clientela, tracciabilità delle operazioni, adeguata formazione del personale e segnalazione di operazioni sospette (cfr. artt. 41 e ss. decreto 231/2007), nel

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

rispetto di limiti, modalità e casi specificamente indicati dallo stesso decreto, nonché dalle specifiche disposizioni e istruzioni applicative, in materia di identificazione/ registrazione/ conservazione delle informazioni/ segnalazione delle operazioni sospette.

Ai fini dell'individuazione della tipologia delle operazioni con le quali possono concretarsi il riciclaggio e l'autoriciclaggio, il suddetto Decreto definisce "operazione" la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento.

Inoltre, il medesimo Decreto, all'art. 2, contiene un'elencazione amplissima di condotte qualificabili come riciclaggio per i soli fini del Decreto stesso, vale a dire, essenzialmente, per l'individuazione delle ipotesi che fanno sorgere l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Alla luce di quanto sopra va evidenziato che nel circuito bancario e finanziario vi è un elevato rischio che si verifichino i reati di riciclaggio specialmente con riferimento ai rapporti con la clientela che concerne, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'instaurazione e la gestione dei rapporti continuativi con la clientela (per rapporto continuativo dovendosi intendere, ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s) del D.Lgs. n. 231/2007, ogni rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale della Banca, che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione); il trasferimento di fondi; il trasferimento e il deposito di valori mobiliari; l'operatività di sportello.

Diversamente, il reato di autoriciclaggio può derivare dalla commissione di un reato tributario commesso a monte, ovvero quale reato presupposto. Invero, per chi commette un reato tributario la possibilità di cadere nell'autoriciclaggio è molto elevata, qualora ad esempio i proventi derivanti dall'evasione fiscale (o il risparmio di imposta generato da dichiarazioni infedeli) siano dapprima inseriti in fondi illeciti e poi impiegati (anche con atti di trasferimento e/o sostituzione) in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Pertanto, in tale prospettiva i reati tributari rilevano per la loro suscettibilità di procurare alla Banca proventi illeciti.

Nel caso che ci occupa, ICONTO, per la sua stessa natura di istituto di pagamento e per le modalità di offerta dei propri servizi, presenta un rischio per i reati qui approfonditi, come si vedrà in parte Speciale, molto contenuto.

8.1.2 INTRODUZIONE ART. 25-OCTIES.1 "Delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti".

Sempre nell'ottica delle modifiche all'articolo 25-octies del Decreto, è bene evidenziare che il continuo processo di dematerializzazione dei pagamenti prospetta sfide sempre nuove al legislatore che voglia approntare strumenti di repressione idonei a salvaguardare la sicurezza degli scambi economici e tutelare i consociati da frodi sempre più sofisticate. La risposta normativa a tali fenomeni, infatti, rischia di essere spesso inadeguata rispetto al repentino sviluppo dell'economia digitale e delle tecnologie di pagamento.

Allo stesso tempo, come rilevato anche nella Relazione al decreto qui in analisi, un sistema sanzionatorio inidoneo a contenere illeciti propiziati dallo sviluppo di tali tecnologie comporta anche perdite per il sistema economico legale, contribuendo al finanziamento dell'economia illegale, se non addirittura di gruppi criminali che finanziano le proprie attività grazie a questa tipologia di illeciti.

All'articolo 1 del nuovo decreto si fornisce, innanzitutto, la definizione di "strumento di pagamento diverso dai contanti", di "dispositivo, oggetto o record protetto", di "mezzo di scambio digitale" e di "valuta virtuale".

Trattasi di nozioni nuove per il Codice penale, delle quali occorrerà tener conto non solo nell'interpretazione delle fattispecie modificate e introdotte dal presente decreto.

L'art. 2 del decreto introduce alcune modifiche al Codice penale. In particolare, è stato modificato l'art. 493-ter (rubricato, dopo la novella, "indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

contanti”) che, in forza della modifica, punirà le condotte di indebito utilizzo, falsificazione e alterazione non solo di “carte di credito o di pagamento, ovvero di qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi”, ma anche di “ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti”. L’oggetto della condotta, dunque, che fino ad oggi era rappresentato da strumenti “materiali” di pagamento, si estende a tutti gli strumenti di pagamenti diversi dai contanti, tra i quali potranno rientrare anche gli strumenti immateriali. A ben vedere, l’attuale formulazione della norma pare quasi sovrabbondante se si considera che tra gli strumenti di pagamento diversi dai contanti vi rientrano certamente le carte di credito e di pagamento. Resta invariato il regime sanzionatorio.

La lett. b) dell’art. 2 introduce nel codice penale il nuovo delitto di “detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti” e(art. 493-quater c.p.), con il quale è punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o ad altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Al comma 2 del nuovo 493-quater c.p., sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 493-ter c.p., si stabilisce che è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici predetti in caso di condanna o patteggiamento. In particolare, la nuova ipotesi di reato dà attuazione dell’art. 7 della Direttiva, prevedendo una pena conforme a quanto previsto dall’art. 9, par. 5, della stessa (pena detentiva massima non inferiore a 2 anni). Le suddette condotte, pertanto, saranno penalmente rilevanti solo se commesse con dolo specifico, ossia al fine di utilizzare le apparecchiature e i dispositivi nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, e se avranno ad oggetto strumenti “principalmente” costruiti o “specificamente” adattati al fine di commettere reati “riguardanti strumenti di pagamento diversi dal contante”.

Tuttavia, nonostante le specificazioni modali, non sarà facile per il giudice individuare in concreto gli strumenti, le apparecchiature, i dispositivi o i programmi “principalmente” costruiti per commettere i suddetti reati o “specificamente” adattati a tale scopo, stante la fisiologica plurivalenza degli strumenti informatici, di talché sarà decisiva la valorizzazione del prescritto elemento psicologico al fine di evitare pericolose estensioni applicative.

La lett. c) dell’art. 2, infine, interviene sul reato di frode informatica di cui all’art. 640-ter c.p., introducendo al comma 2 una nuova circostanza aggravante nel caso in cui l’alterazione del sistema informatico determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, con lo scopo di riparametrare il regime sanzionatorio con quello previsto all’art. 493-ter c.p.

Il decreto in commento interviene, come spesso accade in caso di modifiche al Codice penale, per aggiornare la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità da reato degli enti, introducendo il nuovo articolo 25-octies.1 rubricato “delitti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contanti”.

Si applicheranno all’ente: la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote per il delitto di cui all’art. 493-ter c.p. (stessa sanzione prevista per la falsificazione di monete) e la sanzione pecuniaria fino a 500 quote per i delitti di cui agli artt. 493-quater e 640-ter c.p. nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Come già evidenziato, al comma 2 del nuovo art. 25-octies.1 D.Lgs. n. 231/2001 si prevede che “salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”.

In caso di condanna per uno dei delitti di cui ai primi due commi, si applicheranno all'ente le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 D.Lgs. n. 231/2001.

Dunque il nuovo articolo 25-octies.1 (inserito dopo le ipotesi di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio) dà attuazione all'art. 10 della Direttiva che richiede l'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per i reati di cui si tratta.

L'art. 4 del decreto, attuativo dell'art. 18 della Direttiva, impone al Ministero della Giustizia di inviare annualmente alla Commissione europea una relazione illustrativa dei dati statistici relativi al numero di procedimenti iscritti e definiti con sentenza per reati aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, nonché il numero di indagati iscritti e degli imputati condannati. Sempre il Ministero della Giustizia, inoltre, dovrà fornire le informazioni necessarie alla Commissione per predisporre la relazione destinata al Parlamento europeo sulle misure approntate dallo Stato per attuare la Direttiva.

L'art. 5 individua nella Sala operativa internazionale istituita presso il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia della Direzione centrale di polizia criminale il punto di contatto operativo per lo scambio di informazioni formulate dalle autorità di altro Stato membro. Tale organo dovrà tempestivamente assolvere alle richieste di assistenza e l'adeguamento del personale dovrà essere disposto con decreto del Presidente del Consiglio.

Le disposizioni da ultimo citate sono certamente apprezzabili se solo si considera come la realizzazione dei reati connessi all'uso di strumenti di pagamento dematerializzati abbia assunto ormai portata transnazionale e soltanto in un'ottica di cooperazione internazionale sia possibile immaginare efficaci politiche di contrasto.

Nel caso che ci occupa, ICONTO, per la sua stessa natura di istituto di pagamento e per le modalità di offerta dei propri servizi, presenta un rischio per i reati qui approfonditi, come si vedrà in parte Speciale, molto contenuto.

I conti offerti presso ICONTO non consentono il prelievo di contanti per cui il rischio di illeciti legati a tale fattispecie non sussiste, lo stesso dicasi per gli illeciti legati all'utilizzo improprio di carte di credito o debito, in quanto ICONTO, lato clienti, non è abilitato all'emissione di tali strumenti.

Internamente solo il Direttore Generale è dotato di carta di credito e per l'utilizzo è tenuto al rispetto del codice etico e alle procedure interne.

8.2 LA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI

In attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 - relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (c.d. Direttiva PIF) -, in data 24 dicembre 2019 è stato definitivamente approvato il Decreto Fiscale D.L. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 157/2019 intitolato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”. Il summenzionato decreto ha inserito nel

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti alcuni reati tributari previsti nel D.Lgs 74/2000. Il nuovo articolo 25 *quinquiesdecies* contiene pertanto il reato di:

- a) dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti² (di cui all'art. 2, D.Lgs 74/2000);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (di cui all'art. 3, D.Lgs 74/2000)³;
- c) emissione di fatture per operazioni inesistenti (di cui all'art. 8, D.Lgs 74/2000);
- d) occultamento o distruzione di documenti contabili (di cui all'art. 10, D.Lgs 74/2000);
- e) sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (di cui all'art. 11, D.Lgs 74/2000).

Si tratta di reati senza soglia, punibile a prescindere dell'importo dell'imposta evasa.

In relazione alla commissione dei suindicati delitti c.d. tributari, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio uguale o superiore a 100 mila euro, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 2, comma 1, D.Lgs 74/2000);
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 2, comma 2 bis, D.Lgs 74/2000);
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 3 D.Lgs 74/2000);
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a 100 mila euro, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote (art. 8, comma 1, D.Lgs 74/2000);
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a 100 mila euro, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 8, comma 1, D.Lgs 74/2000);
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (art. 11, D.Lgs 74/2000).

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo

² Le operazioni inesistenti si possono attuare mediante:

- operazioni mai effettuate (c.d. inesistenza oggettiva);
- operazioni effettuate, ma per le quali è stato indicato in fattura un importo diverso, generalmente superiore (c.d. sovrapproduzione);

l'operazione è stata effettuata, ma tra parti diverse (c.d. inesistenza soggettiva).

³ Il reato si configura quando (fuori dai casi previsti dall'art. 2) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'AF, indica in dichiarazione:

- elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- o elementi passivi fittizi, ovvero crediti e ritenute fittizie, e congiuntamente:
- l'imposta evasa > 30 K;

gli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, > al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque > a euro 1.500K, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta > 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30K

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

conto della gravità del fatto, grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire la commistione di ulteriori illeciti. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di 258 euro ed un massimo di 1.549 euro:

→ max 619.600: euro (per 400 quote) / 774.500 euro (per 500 quote);

→ aggravante max: 815.333 euro (per 400 quote) / 1.032.666 euro (per 500 quote).

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Agli enti si applicano anche le sanzioni interdittive previste all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e) del D.Lgs 231/2001:

- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (che può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare bene o servizi erogati.

Queste si applicano quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti o apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, l'ha determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e, se necessario, le medesime possono essere applicate congiuntamente.

Al fine di prevenire la realizzazione dei reati presupposto introdotti da ultimo nell'art. 25 *quiquiesdecies* del D.lgs 231/2001, la Società dispone di un sistema di controllo interno di secondo e terzo livello meglio descritto nel paragrafo che segue.

8.2.1. Identificazione delle aree e delle attività sensibili nell'ambito dei reati societari e tributari

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività sensibili nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25 *ter* e 25 *quiquiesdecies* del D.lgs. 231/01, come di seguito dettagliate:

1. Predisposizione dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
2. Gestione dei rapporti con il socio/società controllante, il Collegio Sindacale e la società di revisione;
3. Gestione dei rapporti con la Banca d'Italia, altre Autorità di Vigilanza, e le Autorità amministrative (tra le quali anche l'Agenzia delle Entrate);
4. Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
5. Comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni con gli organi sociali.

a) Il riconoscimento della responsabilità dell'Ente per gli illeciti tributari commessi all'interno dei reati

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

Transnazionali.

Una prima ipotesi di riconoscimento della responsabilità dell'Ente ex D.lgs. 231/2001 per la commissione di reati tributari avviene mediante l'accertamento delle cd. "frodi carosello" di rilievo internazionale.

Si tratta di un meccanismo fraudolento riguardante il parziale versamento dell'Iva, o la sua totale omissione, attuato mediante una serie di operazioni commerciali di compravendita di beni, in genere provenienti ufficialmente da un Paese dell'Unione europea, al termine del quale l'Ente (italiano) acquirente detrae l'Iva nonostante il venditore compiacente non l'abbia versata.

Tali operazioni, che si caratterizzano per un chiaro intento fraudolento, si realizzano attraverso l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed asseritamente compiute in diversi stati, e richiedono un'articolata associazione a delinquere ex art. 416 c.p. se non addirittura di tipo mafioso ex art. 416-bis, configurandosi uno dei reati transazionali per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli Enti, ai sensi dell'art. 10, comma 10, Legge n. 146/2006.

Alla luce dell'art. 3 della citata legge, un reato si considera transnazionale qualora sussistano le seguenti condizioni:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. la condotta illecita deve essere, alternativamente:
 - commessa in più di uno Stato;
 - commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

In ordine all'ipotesi poco sopra descritta, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 28960/2014, ha espressamente riconosciuto la responsabilità amministrativa degli Enti, in base al D.lgs. 231/2001, anche per la commissione di reati tributari se questi rientrano nel programma associativo dell'organizzazione criminale transnazionale. Ecco dunque che tramite il reato associativo transazionale, cui viene espressamente applicata la disciplina del D.lgs. 231/2001 in argomento dall'art. 10 della Legge 146/2006, i reati tributari, in presenza di determinate condizioni di "internazionalità", possono generare la responsabilità dell'Ente.

Ciò premesso, nel presente Modello la valutazione del rischio di commissione dei reati tributari è stata effettuata secondo una valutazione che tiene conto della probabilità di commissione delle violazioni tributarie da parte della Società e della presenza di un sistema di prevenzione del rischio reato predisposto dalla medesima.

8.3 LA MODIFICA DELLA FATTISPECIE DELLE FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto delle modifiche al nostro ordinamento giuridico, novellando la disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione, del reato di associazione di tipo mafioso e dei reati societari, in particolar modo sulle false comunicazioni sociali.

Tale riforma legislativa ha inciso altresì sulla responsabilità amministrativa degli Enti, posto che i reati societari (e, in particolare, proprio le false comunicazioni sociali) rientrano tra i reati presupposto del D.lgs.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

231/2001.

Ante riforma, l'art. 2621 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come contravvenzione di pericolo, ovvero qualora non vi fosse danno per soci e creditori, mentre l'art. 2622 c.c. puniva il reato di false comunicazioni sociali come delitto di evento, ovvero qualora vi fosse stato un danno per soci e creditori a causa della falsa comunicazione.

La riforma ha provveduto ad eliminare la distinzione tra false comunicazioni sociali con o senza danno, le quali vengono ricondotte ad un'unica fattispecie incriminatrice, differenziandosi però a seconda che si tratti di una società non quotata (art. 2621 c.c.) oppure di una società quotata (art. 2622 c.c.).

Inoltre è stato introdotto l'art. 2621 bis (rilevante anche ai fini del D.lgs. 231/2001) il quale si sostanzia in una fattispecie attenuante per il caso in cui i fatti di cui all'art. 2621 c.c. siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Nello specifico, le principali modifiche apportate dalla novella legislativa, e oggetto di conferma e chiarimento anche da parte della Corte di Cassazione con la sentenza n. 890/2016, si possono così riassumere:

- in luogo della precedente natura contravvenzionale, il Legislatore ha voluto conferire natura di delitto alle fattispecie sopra esposte, aumentando le sanzioni restrittive per i soggetti responsabili e le sanzioni pecuniarie per la responsabilità amministrativa in capo agli Enti;
- i reati post riforma sono tutti **reati di pericolo**, ampliando così le possibilità di incorrervi, non essendo necessaria la causazione di un danno materiale ma bastando il mero pericolo dell'accadimento del danno;
- i reati riformati sono punibili d'ufficio, escludendo quindi la necessaria procedibilità a querela di parte, salvo sussista l'ipotesi prevista nell'art. 2621 bis c.c. ultimo comma per le società non soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo di cui all'art. 1, comma 2, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942)⁴;
- con riferimento all'elemento psicologico del reato viene mantenuto il dolo specifico, ma viene meno il dolo intenzionale di inganno;
- l'utilizzo dell'espressione "fatti materiali rilevanti", contenuta nel testo normativo, andrebbe letto, secondo l'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, considerando i) la "rilevanza" in senso tecnico, utilizzando i principi della scienza contabile ed aziendalistica, ii) la "materialità" in rapporto alla funzione fondamentale dell'informazione, cui sono preordinati i bilanci e le altre comunicazioni sociali dirette ai soci e al pubblico, con l'evidenza che l'informazione stessa non debba essere "fuorviante" ovvero tale da influenzare in modo distorto le decisioni dei destinatari.
- la "rilevanza" viene utilizzata come criterio in sostituzione delle soglie di punibilità previste ante riforma, non contenute nel nuovo testo legislativo.

A seguito delle modifiche normative sopra descritte, occorre stabilire la rilevanza penale cd. "**falso valutativo**". L'importanza di tale chiarimento risiede sulla presenza nel bilancio di enunciati estimativi o valutativi, frutto di un'operazione concettuale consistente nell'assegnazione a determinate componenti

⁴ L'art. 1, comma 2, r.d. n. 276/1942, prevede che "Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila."

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

(positive o negative) di un valore, espresso in grandezza numerica.

Un primo orientamento giurisprudenziale ha rilevato come l'eliminazione dal testo dell'art. 2621 c.c. delle parole *“ancorché oggetto di valutazioni”* costituisca, di fatto, un'abrogazione del falso valutativo in bilancio, il quale dovrebbe pertanto considerarsi penalmente irrilevante. In particolare, la Corte di Cassazione con sentenza n. 33774/2015, ha ritenuto che, sui falsi in bilancio derivanti da valutazioni *“è del tutto evidente che l'adozione dello stesso riferimento ai fatti materiali non rispondenti al vero, senza alcun richiamo alle valutazioni e il dispiegamento della formula citata anche nell'ambito della descrizione della condotta omissiva, consente di ritenere ridotto l'ambito di operatività delle due nuove fattispecie di false comunicazioni sociali, con esclusione dei cosiddetti falsi valutativi”*⁵.

Disattendendo l'orientamento espresso qualche mese prima, la Corte di Cassazione, con la citata sentenza n. 890/2016, ha sostenuto che il riferimento ai *“fatti materiali”* oggetto di falsa rappresentazione non esclude la rilevanza penale degli enunciati valutativi, in quanto di per sé idonei ad assolvere una funzione informativa qualora intervengano in contesti che implicino l'accettazione di parametri di valutazione normativamente determinati o tecnicamente indiscussi. In particolare, i Giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come l'eliminazione dell'espressione *“ancorché oggetto di valutazioni”* non sia altro che un *“alleggerimento”* del testo normativo, espungendo una precisazione ritenuta superflua, che nulla toglie o aggiunge al contesto semantico diriferimento.

La citata pronuncia ha altresì ribadito il principio di chiarezza e veridicità del bilancio, già presente nella lettura sistematica del codice.

Ad avviso di tale interpretazione giurisprudenziale, quindi, ne conseguirebbe che:

- da un lato, la nuova formulazione della norma comprende tuttora la fattispecie di falso valutativo;
- dall'altro lato, le valutazioni stesse possono essere considerate false ove si basino su parametri oggettivi ed indiscussi.

Da ultimo, la Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, con sentenza del 27 maggio 2016 (ud. 31 marzo 2016), n. 22474, ha affermato il seguente principio di diritto: *“sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni”*.

Alla luce degli orientamenti giurisprudenziali sopra esposti, si ritiene che, nonostante nella lettera del nuovo art. 2621 c.c. non sia fatto espresso riferimento ai cd. falsi valutativi, tale fattispecie sia ugualmente compresa all'interno della fattispecie incriminatrice e, pertanto, deve essere oggetto di valutazione al fine della redazione del presente Modello 231.

A seguito delle modifiche sopra esposte, è prevista:

- per il delitto di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), l'applicazione della sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2621 bis c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote;
- per il delitto di cui all'art. 2622 c.c., l'applicazione della sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (**si precisa però che, nel caso di specie, tale reato non rileva per la Società in quanto non quotata**

⁵ Cass. 16 giugno 2015 n. 33774; nello stesso senso, cfr. Cass. 22 febbraio 2016, n. 6916

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

in borsa).

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

8.4 LE MODIFICHE DELLA CORRUZIONE TRA PRIVATI E L'INTRODUZIONE DEL REATO DI ISTIGAZIONE DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Il decreto legislativo n. 38/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 marzo 2017 ed è entrato in vigore il 15 aprile 2017 e attua la Decisione Quadro 2003/568/GAI del Consiglio Europeo relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. In particolare, il decreto legislativo prevede la modifica dell'art. 2635 c.c. relativo alla corruzione tra privati ed introduce due nuovi articoli: l'art. 2635-bis c.c. relativo all'istigazione alla corruzione tra privati e l'art. 2635-ter c.c. relativo alle pene accessorie.

Le novità introdotte dal provvedimento riguardano:

- a) la riformulazione del delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.;
- b) l'introduzione della nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis);
- c) la previsione di pene accessorie per ambedue le fattispecie;
- d) la modifica delle sanzioni di cui al d.lgs. n. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

a) Corruzione tra privati

La nuova formulazione della fattispecie prevista dall'art. 2635 c.c. prevede che *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

Rispetto alla previsione legislativa previgente, resta invariato il trattamento sanzionatorio (reclusione da 1 a 3 anni) ma cambia la condotta tipica del reato. Nella precedente fattispecie era considerato che, a seguito della dazione o promessa di denaro o altra utilità per sé o per altri, veniva punito il compimento o l'omissione di atti, in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, con conseguente danno per la società. Nella previsione attuale la condotta penalmente rilevante consiste nel sollecitare o ricevere, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o accettarne la promessa, per

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

La nuova fattispecie sembra dunque costruita in termini di reato di mera condotta, senza cioè la previsione di un evento di danno; questo significa che il reato è oggi da un punto di vista strutturale assimilabile ai reati di pericolo, posto che incriminando la semplice condotta, senza accertare se questa abbia a sua volta procurato un evento di danno, il legislatore sta anticipando (o arretrando) la tutela penale, ritenendo sufficiente che la condotta sia stata posta in essere, e quindi abbia anche solo cagionato il pericolo dell'evento, essendo irrilevante la circostanza che l'evento si sia poi verificato oppure no. Nella precedente fattispecie, al fine di ritenere integrata la condotta tipica e dunque punire il soggetto, si doveva configurare oltre alla condotta tipica anche l'evento di danno eziologicamente connesso alla stessa. È quindi evidente l'anticipazione della tutela penale e con essa la maggiore severità con la quale il legislatore valuta oggi la fattispecie. Tale severità è però tutta apparente posto che, se così è, si impone comunque all'interprete di vagliare se la condotta sia realmente offensiva, e dunque rispetti il principio costituzionale di offensività, perché, diversamente, epurata la fattispecie dall'evento di danno ed epurata anche l'offensività della condotta, rimarrebbe unicamente l'irrilevanza del fatto perché, appunto, inoffensivo.

Cambia per l'effetto anche il bene giuridico tutelato: essendo scomparso l'evento di danno, oggetto di tutela non è più il patrimonio della società, bensì la relazione fiduciaria tra corrotto e società, nel cui ambito quest'ultimo svolge la sua attività.

Inoltre, la corruzione tra privati, tanto attiva quanto passiva, può essere realizzata per "interposta persona", e tale interposta persona concorre ai sensi dell'art. 110 c.p. a realizzare la fattispecie tipica assieme a corruttore e corrotto e quindi assieme a questi ultimi verrà punita. Invero tale inciso non è di per sé così innovativo, posto che anche nella previgente fattispecie era configurabile il concorso di persone in un reato già strutturalmente plurisoggettivo, e quindi l'eventuale interposta persona era comunque punita tramite il ricorso alla norma generale del concorso di persone.

Non è più necessaria l'individuazione di uno specifico atto commesso ovvero omesso, e quindi si punisce anche il semplice "mettersi a libro paga", esattamente come nel settore dei reati contro la pubblica amministrazione. Lo specifico atto da compiersi ovvero omettersi non rileva più da un punto di vista della materialità della condotta, bensì solo al fine di valutare la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico.

Tra le condotte tipiche emerge anche la "sollecitazione", oltre alla ricezione ed all'accettazione della promessa, che trova l'inevitabile corrispondente modifica del terzo comma che, accanto alla promessa ed alla dazione, contempla oggi anche l'*offerta*. Sollecitazione ed offerta che devono essere accolte o accettate, perché altrimenti, si verserebbe nella diversa fattispecie dell'istigazione alla corruzione tra privati.

La fattispecie in esame ha subito ulteriori modifiche a seguito dell'emanazione ed entrata in vigore della Legge 9 gennaio 2019 n. 3 (cd. Legge Anticorruzione), la quale ha abrogato il comma 5° dell'articolo 2635 c.c. La norma *de qua, prima della nuova modifica*, prevedeva la regola della procedibilità a querela della persona offesa, derogando alla procedibilità d'ufficio soltanto nell'ipotesi in cui dal fatto derivasse una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi. Tale previsione era stata introdotta con la L. 190/2012 allo scopo di dare una parziale attuazione alla Decisione Quadro 2003/586/GAI, ma stante l'indeterminatezza del concetto di distorsione della concorrenza, se ne era messa in dubbio fin da subito l'applicabilità. Proprio sulla base di questa considerazione, il legislatore, con la legge Anticorruzione, ha previsto in ogni caso la procedibilità d'ufficio della presente fattispecie. In particolare, il nuovo regime sembra rispettare le direttive sovranazionali che impongono agli Stati di adottare tutte le misure per combattere la corruzione tra privati, percepita come un grave strumento di alterazione della concorrenza. La modifica in parola accentua lo spostamento (già in parte avviato anche con la L. 190/2012 con l'introduzione della deroga

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

al regime della procedibilità a querela di parte) dell'oggetto della tutela penale- in origine, di natura marcatamente privatistica- verso interessi di carattere pubblicistico.

b) Istigazione alla corruzione tra privati

L'art. 2635-bis c.c. punisce *“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

Il decreto legislativo n. 38/2017 aveva introdotto tale fattispecie, procedibile a querela di parte fino all'entrata in vigore della Legge Anticorruzione che ne ha previsto, a seguito dell'abrogazione dell'ultimo comma, la procedibilità d'ufficio. La fattispecie prevista, si articola in due ipotesi:

- a) offrire o promettere denaro o altra utilità non dovuti ai soggetti apicali o aventi funzione direttive in società o enti privati, finalizzati al compimento o all'omissione di un atto in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata (comma 1);
- b) sollecitare per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (comma 2). In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, ridotte di un terzo.

L'introduzione di questo articolo testimonia la volontà del legislatore di ampliare le condotte incriminate. La scelta era tra lasciare il 2635 c.c. e punire il tentativo di corruzione, ovvero aggiungere anche l'istigazione alla corruzione, che è cosa ben diversa. Attraverso cioè l'introduzione dell'istigazione alla corruzione si vuole rendere punibile anche il tentativo *unilaterale* di corruzione (che lo si ricorda, non deve sfociare nell'accordo corruttivo), che altrimenti con il solo art. 2635 c.c. non potrebbe essere punito, stante la struttura *bilaterale* della corruzione tra privati. Quindi la “trattativa” corruttiva può anche provenire da uno solo dei due soggetti, non necessariamente deve essere una “trattativa” attivata da entrambi (corrotto e corruttore).

c) Pene accessorie

Il nuovo art. 2635-ter c.c. prevede, in caso di condanna per il reato di corruzione tra privati, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti di chi abbia già riportato una precedente condanna per il medesimo reato o per l'istigazione di cui al comma 2 dell'art. 2635-bis.

d) Sanzioni ex D.lgs. 231/2001

Sono infine previste modifiche al D.lgs. 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per illeciti da reato:

- a) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c., si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote (anziché da 200 a 400);

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

b) per l'istigazione alla corruzione da 200 a 400 quote.

Oltre alla sanzione pecuniaria, è prevista la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D.lgs. 231/2001, le quali sono state inasprite dalla L. 3/2019.

Il rinnovato art. 25, comma 5, D. Lgs. 231/01 prevede una sanzione interdittiva più elevata con una cornice edittale che varia a seconda del ruolo dell'autore del reato presupposto. Nello specifico, se il reato è commesso dal soggetto apicale le sanzioni interdittive avranno una durata non inferiore a 4 anni e non superiori a 7 anni, diversamente se l'autore del reato è il soggetto non apicale, le sanzioni interdittive avranno durata tra i 2 e i 4 anni.

Per completezza espositiva si evidenzia che in tema di misure interdittive, la legge anticorruzione ha aggiunto all'art. 25 D.Lgs. 231/01 il comma 5 bis che prevede una sanzione interdittiva attenuata (non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme e altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione dei modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatesi.

8.5 L'INTRODUZIONE DEL REATO DI INFLUENZE ILLECITE EX ART 346 BIS C.P. TRA I REATI PRESUPPOSTO E LA SUA MODIFICA

La Legge Anticorruzione, oltre ad apportare in materia le modifiche già evidenziate, ha ampliato il novero dei reati presupposto introducendo all'interno dell'art. 25 D. Lgs. 231/01, rubricato "*Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati*", il reato di traffico di influenze illecite previsto all'art. 346 bis. c.p.

Tale reato è stato a sua volta interessato da un'importante riforma sia in termini di estensione del perimetro della fattispecie, sia in termini di inasprimento della pena.

L'art. 1 co. 1 lett. t) e l) della L. 3/2019, ridisegnando la fattispecie in esame, ha previsto l'abolizione del reato di millantato credito ex art. 346 c.p., il quale è stato assorbito nell'art. 346 bis. Tali modifiche, volte a dare attuazione alle indicazioni formulate in sede sovranazionale, hanno come scopo quello di porre fine agli annosi dibattiti giurisprudenziali e dottrinali sorti con riferimento all'analisi della portata applicativa delle fattispecie di millantato credito e di interferenze illecite ed alla difficoltà d'individuare con precisione i confini di punibilità delle condotte.

Nello specifico, la nuova versione dell'art. 346 bis c.p. punisce: "*chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

In attesa di poterne valutare l'impatto a livello di prime interpretazioni giurisprudenziali, la riforma dei reati citati presenta i seguenti punti cardine:

- Contempera alle esigenze di certezza del diritto, inserendo nella clausola di riserva presente al primo comma dell'art. 346 bis c.p. (*fuori dai casi di concorso...*) il riferimento alla corruzione impropria ex art. 318 c.p. Tale previsione esclude la punibilità autonoma per traffico di influenze illecite di tutte quelle mediazioni che siano andate a buon fine e che si siano quindi concretizzate con l'accordo trilaterale tra soggetto interessato, trafficante d'influenze e soggetto pubblico influenzato. In tal caso le condotte saranno riconducibili alla più grave fattispecie di corruzione per l'esercizio della funzione ex art. 318 c.p.;
- Effettua un sensibile riordino delle norme sistematiche preesistenti, affrancandosi dalla necessaria sussistenza dello sfruttamento di una reale relazione di influenza tra il mediatore e il soggetto pubblico. Viene infatti estesa la punibilità anche alle condotte di vanteria –in cui le relazioni possono essere anche soltanto asserite- assorbendo così le condotte tipiche del millantato credito che pertanto vengono integralmente ricomprese nella nuova fattispecie;
- Incrementa la portata applicativa della nuova norma estendendo la punibilità anche all'ipotesi in cui la mediazione sia attivata allo scopo di asservire il soggetto pubblico, ovvero di remunerarlo in relazione all'esercizio delle proprie funzioni, salvo il diverso e più mite trattamento sanzionatorio rispetto alle ipotesi aggravate di traffico di influenze finalizzato al compimento di un atto contrario ai doveri dell'ufficio o all'omissione/ritardo di un atto d'ufficio. Inoltre, prevede l'estensione della punibilità anche per il soggetto che in precedenza veniva considerato vittima del millantato credito;
- Rimedia alle carenze terminologiche, individuando quali possibili merci di scambio della condotta illecita il denaro o altra utilità anche priva di connotazione esclusivamente patrimoniale, permettendo così di espandere notevolmente la portata incriminatrice della norma e reprimere tutti quegli scambi incentrati su prestazioni che abbiano contenuto diverso dal vantaggio patrimoniale;
- Estende la portata soggettiva delle relazioni oggetto di condotta delittuosa ai soggetti richiamati dall'art. 322 bis c.p., cioè i membri delle Corti internazionali, degli organi delle Comunità Europee, o di Assemblee parlamentari internazionali o di Organizzazioni internazionali ed i Funzionari delle Comunità europee e degli Stati Esteri;
- Intensifica il rigore sanzionatorio (pena da 1 anno a 4 anni e 6 mesi) al fine di adeguare la pena al disvalore del fatto e uniformare il trattamento sanzionatorio agli ulteriori delitti contro la pubblica amministrazione.

8.6 IL RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA UE 2017/1371 CON IL D.LGS 75/2020 E MODIFICHE AI REATI CONTRO LA PA

Con il Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 è stata recepita in via definitiva la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”*. L'attuazione della suddetta Direttiva costituisce un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la L. n. 300/2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995. La finalità dell'intervento normativo in esame è quella di conformare il nostro ordinamento ai criteri ed ai principi contenuti nella Direttiva 2017/1371, da una parte mediante l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, dall'altra attraverso un'ulteriore estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE. Il Decreto introduce all'uopo modifiche che concernono il Codice penale, i delitti di contrabbando – innalzando le sanzioni penali per alcune fattispecie ritenute di particolare gravità – e di frode in agricoltura, i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 e la responsabilità degli enti derivante da reato ex d.lgs. n. 231/2001. Come si legge nella relazione illustrativa, tale intervento riformatore non è stato conseguito mediante l'introduzione di nuove fattispecie illecite, bensì operando modifiche sotto il profilo sanzionatorio, integrazioni e precisazioni di fattispecie già esistenti nel nostro ordinamento, già in gran parte allineato a quanto richiesto dalla Direttiva, di cui l'ampliamento dei reati presupposto relativi alla PA. Il decreto interviene dunque sull'art. 25 del d.lgs. n. 231/2001, ampliando il panorama dei delitti contro la P.A., che ora comprende i reati di peculato di cui agli artt. 314 e 316 c.p. e il delitto di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p. Rispetto a tali fattispecie di reato, l'estensione della responsabilità alle persone giuridiche risulta tuttavia circoscritta, in accoglimento delle osservazioni all'uopo formulate dalla II Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 20 maggio 2020, ai soli casi in cui «il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea».

Ai sensi dell'art. 314 codice penale, comma 1, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, la fattispecie di peculato si configura quando *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. 2. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita”*.

Ai sensi dell'art. 316 codice penale, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, la fattispecie di peculato mediante profitto dell'errore altrui si configura quando *“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”*.

Ai sensi dell'art. 323 codice penale, introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020, la fattispecie di abuso d'ufficio si configura quando *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”*.

Ai sensi dell'art. 322-bis codice penale, la fattispecie di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, si configura quando *“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti*

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5 bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali. 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. 3. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

8.7 AGGIORNAMENTO NORMATIVO

Aggiornamento Art. 24 D.Lgs. 231/01 Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Con il decreto legislativo 10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 l'art. 24, D.lgs. 231/2001, rubricato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”, viene arricchito dalla previsione di due nuovi “reati presupposto”. Si tratta delle fattispecie di:

- Turbata libertà degli incanti” (art. 353 c.p.) e *Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà*
- Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti” (art. 353-bis c.p.). *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032*

Art. 640 c.p. Truffa (Modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danni, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549(6): 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità [649]; 2-bis) se il fatto*

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5; 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter).

Art. 640 quarter c.p. Applicabilità dell'Articolo 322-ter (Introdotta dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numeri 1 e 2-ter), 640 bis e 640 ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322 ter.*

Art. 2. L. 23/12/1986, n.898 [introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020] Frode ai danni del Fondo europeo Introdotta dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022: Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante 'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

Aggiornamento Art. 24-bis Delitti informatici e trattamento illecito di dati: Articolo modificato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024

Con la legge n.90 del 28 Giugno 2024 sono state apportate modifiche, introduzioni e abrogazioni di articoli del codice penale all'interno dell'Art.24-bis del D.Lgs 231/01 (Delitti informatici e trattamento illecito di dati), che a sua volta ha subito modifiche anche nel testo.

Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Modificato dalla legge n.90 del 28 giugno 2024): *Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da due a dieci anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile*

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quarter c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021 – ABROGATO dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024).

Art. 617-bis c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (Articolo introdotto dalla Legge n. 90 del 28 giugno 2024): *Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1. La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.* La norma in esame è posta a tutela della inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. Trattasi di disposizione che punisce fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo precedente (617), indicando infatti come penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni telefoniche o telegrafiche altrui. Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei propri poteri, da un incaricato di pubblico servizio o da un investigatore privato, o in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni stesse.

Art. 617-quarter c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso: 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma; 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
3) ABROGATO.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

Art.617 quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Modificato dalla Legge n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

Art. 617-sexies c.p. Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. La norma in esame è posta a tutela della veridicità ed inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti. La condotta penalmente rilevante consiste nel falsificare il contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, oppure nel formare falsamente il contenuto della comunicazione stessa, al fine di procurare un vantaggio o di arrecare ad altri un danno. Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi abbia un obbligo di formare o di trasmettere ad altri il contenuto di comunicazioni altrui, avendo, per ragioni del suo ufficio o della sua professione, l'autorizzazione a captare tale forma di comunicazione. Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.*

Art. 623-quater c.p. Circostanze attenuanti (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Le pene comminate per i delitti di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 617 quater, 617 quinquies e 617 sexies sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. Le pene comminate per i delitti di cui al primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova o nel recupero dei proventi dei delitti o degli strumenti utilizzati per la commissione degli stessi. Non si applica il divieto di cui all'articolo 69, quarto comma*

Art. 629 c.p. Estorsione (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Chiunque, mediante violenza [581] o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000. La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628. Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 sexies, 635 bis, 635 quater e 635 quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle*

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità.

Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Articolo modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (Articolo modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici(4). La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).*

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (Articolo modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.*

Art. 635-quater.1 c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): *Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329. La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1). La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.*

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblico interesse (Articolo

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

modificato dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3. Il bene giuridico tutelato è il patrimonio, in relazione ai sistemi informatici di pubblica utilità. A differenza dell'articolo precedente (635 quater, la norma in esame punisce anche condotte prodromiche al danneggiamento di un sistema informatico di pubblica utilità. La disposizione ricalca infatti essenzialmente lo schema del tentativo (art. 56). Se invece il danneggiamento o gli altri eventi di danno si realizzano, la pena è aumentata. Se il fatto è commesso con violenza o minaccia, oppure abusando della propria qualità di operatore informatico, si applica un aggravamento di pena ai sensi del secondo comma.

Art. 639-ter c.p. Circostanze attenuanti (Articolo introdotto dalla Legge n.90 del 28 giugno 2024): Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309. Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro. Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate. Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna

Aggiornamento Art. 24-ter – D.Lgs. 231/01 Delitti di criminalità organizzata

416-bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (Introdotto da D.Lgs.n.21/2018 e modificato da Legge n.60 del 24 maggio 2023): Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri,

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma(1). Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio. La norma in esame, oltre a prevedere specifiche circostanze aggravanti per chi si avvalga del metodo mafioso, così come descritto dall'art. 416 bis e per chi agevoli le attività dell'associazione mafiosa (rientrando nella nozione anche il c.d. concorrente esterno), disciplina altresì specifiche modalità di ravvedimento operoso. Viene infatti prevista una circostanza attenuante specifica nei confronti di chi, pur avendo usato il metodo mafioso o aver comunque agevolato il sodalizio criminoso, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Tale ravvedimento comporta altresì l'esclusione del soggetto dal divieto di bilanciamento delle circostanze attenuanti ed aggravanti, oltre al non riconoscimento dell'aggravante di cui al primo comma, determinando in tal modo una forte riduzione di pena.

Aggiornamento Art. 25 Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012, dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020. Rubrica modificata, unitamente al testo, da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024]

Art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili (Introdotta da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024 e modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commesso dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio. Esso è un reato plurioffensivo, nel senso che ad essere leso dalla condotta non è solamente il regolare e buon andamento della P.A., ma anche e soprattutto gli interessi patrimoniali di quest'ultima e dei privati, realizzandosi una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede e da cui deriva un'estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto. Il peculato è chiaramente un reato proprio e, in quanto tale, può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio. In seguito a vari contrasti giurisprudenziali, sembra ormai pacifica la parificazione tra condotte di distrazione (ovvero imprimere alla cosa una destinazione differente da quella prevista) ed appropriazione, dato che quest'ultimo elemento ingloba anche la distrazione, dato che il fatto di destinare impropriamente una cosa ad un utilizzo diverso significa esercitare su di essa poteri tipicamente proprietari. L'appropriazione è infatti quel comportamento uti dominus, destinato a materializzarsi in atti incompatibili con il titolo per cui si possiede, in modo da realizzare una vera e propria interversio possessionis, e quindi interrompere illecitamente la relazione funzionale tra la cosa e il suo legittimo proprietario. Presupposto della condotta è innanzitutto quindi il possesso o la disponibilità della cosa, dove con tale ultimo termine si rende configurabile il peculato anche in casi di possesso mediato, in cui l'agente dispone della cosa per mezzo della detenzione di altri, in modo che comunque l'agente possa tornare a detenere in qualsiasi momento. Altro presupposto è l'esistenza di una relazione funzionale tra la cosa e l'agente, con la precisazione che, qualora la cosa sia a disposizione dell'ufficio e non direttamente ed esclusivamente del soggetto agente, ricorrerà l'aggravante dell'abuso di relazioni d'ufficio. Ultimo requisito è l'altruità della cosa (denaro o altra cosa mobile altrui). Al secondo comma è prevista la punibilità del c.d. peculato d'uso, quando il colpevole ha agito esclusivamente al fine di usare momentaneamente la cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita. Precisando che il peculato d'uso

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

viene qualificato unanimemente come figura di reato autonoma, e non come semplice circostanza attenuante, per esso è necessario il dolo specifico, ovvero la volontà di fare uso momentaneo della cosa. Per configurare il peculato d'uso è comunque necessario un certo grado di offensività della condotta e quindi una concreta lesione della funzionalità dell'ufficio, pregiudicando in modo apprezzabile i beni giuridici protetti.

Art. 322-bis Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da Decreto Legge n.92 del 4 luglio 2024, da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024 nel testo e nella rubrica): *Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio. 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale(2). 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. A causa della sempre maggiore compenetrazione tra ordinamenti statali, europei ed internazionali, il legislatore ha esteso la punibilità per i delitti contro la Pubblica Amministrazione anche alle ipotesi in cui vi siano coinvolti i membri o gli organi suelencati, delegando al giudice il compito di stabilire quando ricoprano la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358.*

Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e abrogata dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024): Con l'entrata in vigore della L. n. 114/2024 (cd. legge Nordio), è stato abrogato il delitto di abuso d'ufficio di cui all' art. 323 c.p.

Art. 323 bis c.p.: Circostanze attenuanti (Modificato da Legge di conversione n.112 dell'8 agosto 2024 e da Legge n.114 del 9 agosto 2024): 1. *Se i fatti previsti dagli artt. 314, 314 bis, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 quater, 320, 322, 322 bis e 346 bis sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite.* 2. *Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322, 322 bis e 346 bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati*

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi. La circostanza attenuante speciale di cui al primo comma ricorre quando il reato, valutato nella sua globalità, presenti una gravità contenuta, dovendosi a tal fine considerare non soltanto l'entità del danno economico o del lucro conseguito, ma ogni caratteristica della condotta, dell'atteggiamento soggettivo del soggetto agente e dell'evento da questi determinato. Per quanto concerne l'attenuante di cui al secondo comma, essa rappresenta un istituto premiale nei confronti di chi si adoperi per attenuare le conseguenze negative della sua condotta, dimostrando spontanea resipiscenza.

Art. 323 ter c.p. Causa di non punibilità (Modificato dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024): *Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346 bis, 353, 353 bis e 354 se, prima di avere notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini in relazione a tali fatti e, comunque, entro quattro mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili e concrete per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili. La non punibilità del denunciante è subordinata alla messa a disposizione dell'utilità dallo stesso percepita o, in caso di impossibilità, di una somma di denaro di valore equivalente, ovvero all'indicazione di elementi utili e concreti per individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma. La causa di non punibilità non si applica quando la denuncia di cui al primo comma è preordinata rispetto alla commissione del reato denunciato. La causa di non punibilità non si applica in favore dell'agente sotto copertura che ha agito in violazione delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.*

Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite (Modificato dalla Legge n. 3/2019 e sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024): *Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. La norma, introdotta con L. n. 190/2012, è tesa a punire le condotte di intermediazione di soggetti terzi nell'opera di corruzione tra il corrotto ed il corruttore. Il bene giuridico tutelato è il prestigio della pubblica amministrazione. Le due fattispecie disciplinate dal primo comma si differenziano in base al destinatario del denaro o del vantaggio patrimoniale, ovvero l'intermediario (come prezzo della propria mediazione) oppure il pubblico ufficiale stesso. Ad ogni modo, in entrambi i casi è necessario che l'intermediazione sia svolta in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto dell'ufficio., alludendo ad una attività già compiuta o da compiersi. A differenza del delitto di millantato credito (art. 346), presupposto della condotta è che l'intermediario voglia effettivamente utilizzare il denaro o il vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale. Data la forte anticipazione di tutela, la disposizione rappresenta un'ipotesi di reato di pericolo, visto che si consuma già nel momento della dazione o dell'accettazione della promessa della remunerazione per corrompere il pubblico funzionario. Per quanto riguarda l'elemento*

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

soggettivo, è richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di ottenere la remunerazione o la promessa in cambio dell'attività di intermediazione svolta o da svolgere, non rilevando l'effettiva condotta illecita del pubblico ufficiale corrotto.

Aggiornamento Art. 25 – bis.1 – D.Lgs. 231/01 - Delitti contro l'industria e il commercio

Art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023): *Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto(2), è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.* Con la nuova formulazione difatti il legislatore ha inteso punire non solo le condotte di vendita e messa in circolazione del prodotto, ma anche la semplice detenzione del bene per la vendita. In questo modo, è stato inevitabilmente ampliato il numero di soggetti potenzialmente coinvolti nella condotta delittuosa – così recependo l'orientamento della Giurisprudenza che già in campo applicativo puniva a titolo di concorso anche la condotta di detenzione: non solo fabbricanti e commercianti dunque, ma anche magazzinieri, trasportatori, spedizionieri, depositari del bene contraffatto.

Aggiornamento Art. 25-ter REATI SOCIETARI: [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023: L'Art. 55 del D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023 “Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” va invece a modificare l'Art. 25-ter Reati societari del D.Lgs.231/01 nell'alinea (capoverso) del comma 1 e aggiunge allo stesso articolo il comma s-ter. Riportiamo il comma 1 modificato e il comma aggiuntivo s-ter, relativo alla fattispecie di reato “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare. Comma 1: “In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie”; Comma s-ter: Per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Art. 54 D.lgs del 2 marzo 2023 False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare: Eventuali azioni delittuose messe in campo per l'ottenimento fraudolento del suddetto “Certificato preliminare” danno origine alla fattispecie di reato “False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare” così contemplata nell' Art. 54 del D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023: *1 Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2 In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.*

Aggiornamento Art. 25 quarter Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Art. 270-bis1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti (Introdotta da D.Lgs. n. 21/2018) e modificato dalla L. n. 60 del 24 maggio 2023: *Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto*

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

nell'articolo 289 bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma. Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per l'individuazione degli eventuali concorrenti. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

Art. 25 – octies.1 – D.Lgs. 231/01 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori [Articolo modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023]

Art.. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da D.L. n.19 del 2 marzo 2024 con Legge di conversione n.56 del 29 aprile 2024): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter, è punito con la reclusione da due a sei anni. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Art. 25 – novies – D.Lgs. 231/01 Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 171-ter Legge n.633/1941: Legge sulla protezione del diritto d'autore (Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.) (Modificato da L. n. 191/2009, L. n. 248/2000 , D.L. n. 7/ 2005 e da Legge n. 93 del 14 luglio 2023): 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse. h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85 bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita(1). 2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. 3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. 4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale. 5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies L.n. 633/41 Legge sulla protezione del diritto d'autore (Mancata comunicazione dei dati di identificazione dei supporti ai sensi della Legge n.166/2024: 1. La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 174-ter L.n. 633/41 Legge sulla protezione del diritto d'autore (Utilizzare, duplicare, riprodurre in modo abusivo opere o materiali protetti) (Modificato e inserito da Legge n. 93 del 14 luglio 2023: 1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale(1). 2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell'autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale

Art. 174-sexies L.n. 633/41 Legge sulla protezione del diritto d'autore (Obblighi di segnalazioni e di notifiche) (Introdotta da Legge n. 143 del 7 ottobre 2024): 1. I prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell'informazione, ivi inclusi i fornitori e gli intermediari di Virtual Private Network (VPN) o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l'identificazione dell'indirizzo IP di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di DNS distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web, quando vengono a conoscenza che siano in corso o che siano state compiute o tentate condotte penalmente rilevanti ai sensi della presente legge, dell'articolo 615 ter o dell'articolo 640 ter del codice penale, devono segnalare immediatamente all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria tali circostanze, fornendo tutte le informazioni disponibili. 2. I soggetti di cui al comma 1 devono designare e notificare all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un punto di contatto che consenta loro di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. I soggetti di cui al comma 1 che non sono stabiliti nell'Unione europea e che offrono servizi in Italia devono designare per iscritto, notificando all'Autorità il nome, l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica, una persona fisica o giuridica che funga da rappresentante legale in Italia e consenta di comunicare direttamente, per via elettronica, con l'Autorità medesima ai fini dell'esecuzione della presente legge. 3. Fuori dei casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino ad un anno. Si applica l'articolo 24 bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 181-bis L.n. 633/41 Legge sulla protezione del diritto d'autore (Accordi tra SIAE, altri organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti) (Modif. da Legge di conversione n.166/2024): 1. Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171 bis e 171 ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'articolo 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate. 2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico,

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

sempre che tali programmi non contengano suoni voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'articolo 171 bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla SIAE. 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentirne la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonché della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la SIAE circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la SIAE, l'importatore ha l'obbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4. 7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della SIAE. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.

Aggiornamento Art. 25 – undecies – D.Lgs. 231/01 Reati Ambientali

Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale (Modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023): È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art. 452-quarter c.p. Disastro ambientale (Modificato da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023): Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art.255 D.Lgs. 152/2006 Abbandono di rifiuti (Introdotta da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023): 1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l'ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio(1). 1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232 ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232 bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. 2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta. 3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

Aggiornamento Art. 25 -septiesdecies- D.Lgs. 231/01 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

Art.518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Articolo modificato dalla Legge n. 6 del 22 gennaio 2024): Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000(2). Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Aggiornamento Art.12 L.9/2013 – Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato

Art. 517c.p. Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci (Articolo modificato dalla Legge n. 206 del 27 dicembre 2023): Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri [2563-2574], atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000

Aggiornamento L.146/2006 – Reati transnazionali

Art. 416-bis 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose (introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato da Legge n. 60 del 24 maggio 2023): Per i delitti punibili con pena diversa dall'ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti,

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. Per i delitti di cui all'articolo 416 bis e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà. Nei casi previsti dal terzo comma non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma. Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio.

Art. 86 D.Lgs n.141 del 26 settembre 2024 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati: 1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 84 ovvero dall'articolo 40-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies di cui al citato testo unico, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. 3. La pena è aumentata, se il numero degli associati è di dieci o più. 4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dall'articolo 85, comma 2, lettere d) o e), ovvero dall'articolo 40-ter, comma 2, lettere d) o e), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, anche con riferimento ai prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1, 62-quater.2 e 62-quinquies del medesimo testo unico, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. 5. Le pene previste dall'articolo 84 e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'autore che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per l'individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

9. ANALISI, VALUTAZIONE E SISTEMA DI PREVENZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO

9.1 METODOLOGIA SEGUITA PER L'ANALISI DEI COMPORTAMENTI A RISCHIO REATO PRESUPPOSTO

L'analisi dei rischi di reato presupposto deve essere effettuata con riferimento alla previsione dell'art. 6, co. 2 lett. a) ⁶D.lgs. 231/01 al fine di predisporre un Modello 231.

La prima operazione da eseguire, per norma, consiste nell'individuare *“le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati”* (art. 6 co. 2 lett. a). Per fare ciò è essenziale analizzare: la struttura dell'organizzazione societaria e la struttura aziendale, i comportamenti delle persone, l'organizzazione dell'entità giuridica e dei sistemi informatici aziendali.

Tuttavia, al fine di individuare il rischio di commissione di reati in modo sistematico, senza tralasciare alcun processo dell'attività sociale, risulta opportuno seguire la metodologia c.d. *per processi decisionali*. In altri termini non si analizzeranno soltanto le attività verosimilmente a rischio di commissione reato ma saranno analizzati tutti i processi decisionali della Società al fine di stabilire se gli stessi possono sottendere un rischio, anche minimo, di commissione del reato presupposto.

Tale metodologia si fonda sulla centralità che ha nel Modello la predisposizione di protocolli volti alla prevenzione del rischio di commissione del reato presupposto. I suddetti protocolli ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 6 D.lgs. 231/01 hanno infatti lo scopo di *“programmare la **formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente** in relazione ai reati da prevenire”*.

In questo modo, una volta analizzati sistematicamente i principali processi di formazione e attuazione delle decisioni in cui si sostanzia l'attività dell'Ente sarà inevitabile individuare dove, all'interno degli stessi, possa annidarsi il rischio di commissione di reato. Sarà quindi possibile predisporre dei protocolli operativi in grado di minimizzare tale rischio.

I **processi decisionali** che è necessario analizzare sono i seguenti:

1. Processo di assunzione e di attuazione delle decisioni di ordinaria amministrazione;
2. Processo di assunzione e di attuazione delle decisioni di straordinaria amministrazione;
3. Processo decisionale relativo alla gestione dei rapporti con la società controllante;
4. Processo decisionale relativo alle modalità di gestione risorse finanziarie;
5. Processo decisionale relativo alle risorse finanziarie attive:
 - Commissioni;
 - Remunerazione sulla liquidità investita presso le banche depositarie;
 - Penali contrattuali;
6. Processo decisionale relativo alle risorse finanziarie passive:
 - Acquisto di beni e servizi;
 - Remunerazione del personale;
 - Spese di trasferta, vitto e alloggio;
 - Pagamento di imposte e tasse;

⁶ Art. 6, co. 2 lett. a) D.lgs. 231/01: "In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati".

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- Spese di rappresentanza, sponsorizzazioni e omaggi;
- 7. Processo decisionale relativo agli adempimenti fiscali;
- 8. Processo decisionale relativo all'approvazione del progetto di bilancio;
- 9. Processo decisionale relativo alla ripartizione degli utili;
- 10. Processo decisionale relativo all'affidamento delle consulenze esterne;
- 11. Processo decisionale relativo alla selezione, assunzione, gestione e remunerazione del personale;
- 12. Processo decisionale relativo alla gestione dei reclami;
- 13. Processo decisionale relativo alle segnalazioni SOS;
- 14. Processo decisionale relativo alla gestione del contenzioso;
- 15. Processo decisionale relativo ai rapporti con Banca d'Italia;
- 16. Processo decisionale relativo alla gestione del sistema informatico aziendale;
- 17. Processo decisionale relativo ai controlli di I°, II° e III° livello.

A seguito dell'analisi del processo decisionale in senso stretto saranno esaminate le **modalità di attuazione delle decisioni** assunte in relazione a ciascuno degli ambiti sopra indicati.

Precisiamo sin da ora che per espresso dettato normativo (art. 6 co. 2 lett. c), è indispensabile effettuare un'attenta analisi circa i **processi di gestione delle risorse finanziarie**, sia nei flussi attivi che in quelli passivi, da parte di persone fisiche, di organi, funzioni, uffici e soggetti responsabili, nell'ambito dell'organizzazione determinata dai soggetti "apicali".

L'analisi dell'organizzazione societaria e della struttura aziendale operata mediante l'esame dei sopra citati processi decisionali e delle relative modalità di attuazione, avviene con particolare attenzione ai compiti e responsabilità delle persone che operano nei processi suddetti in una prospettiva di gerarchia. Al fine di individuare i sistemi di controllo più efficienti per la prevenzione dei reati presupposto, infatti, è necessario inquadrare, tra i vari soggetti coinvolti nel medesimo processo:

- quelli che rivestono un ruolo di responsabilità delle operazioni;
- coloro che impartiscono le direttive;
- coloro ai quali sono impartite tali direttive;
- coloro che in concreto eseguono le attività assegnate;
- coloro ai quali questi ultimi riportano del loro operato.

L'analisi della struttura aziendale secondo il criterio gerarchico permette di individuare le persone su cui incombono gli obblighi di direzione e vigilanza, la cui inosservanza determina la Responsabilità Amministrativa della Società in caso di reato presupposto commesso o tentato da soggetti "sottoposti" a norma dell'art. 7 co. 1 e 2 D.lgs. 231/01.

9.2 FASI OPERATIVE

a. Fase prima – Analisi conoscitiva con acquisizione documentale e di informazioni

La prima fase inizia con l'acquisizione di tutte le informazioni utili per verificare la tipologia societaria ed aziendale, l'organizzazione interna e l'attività svolta.

In particolare, vengono acquisiti eventuali documenti ed informazioni in merito a:

- tipo di Ente e sua qualificazione giuridica;
- tipo di attività svolta;

- sede e luoghi di svolgimento dell'attività;
- Organo Dirigente;
- rappresentanza della Società;
- eventuali organi delegati e procuratori speciali;
- organigramma societario;
- organigramma aziendale e struttura organizzativa;
- quadro dei rapporti tra Società se esistenti (controllanti, controllate e collegate);
- mansionari, procedure e regole comportamentali;
- programmi di formazione e loro attuazione;
- esistenza ed attuazione di un sistema informativo aziendale;
- attività con terzi: appalti, contratti d'opera e altre tipologie contrattuali;
- storia dell'impresa;
- certificazioni e/o autorizzazioni.

b. Fase seconda – Interviste o colloqui con i soggetti di vertice e Responsabili di Funzione

L'attività successiva consiste nell'acquisire informazioni direttamente dall'Organo Dirigente e dai soggetti responsabili delle funzioni, per i processi di loro competenza, i quali sono a conoscenza del sistema organizzativo aziendale al fine di verificare l'effettiva organizzazione in atto. Ciò viene fatto mediante l'utilizzo di specifiche *check list* e colloqui diretti.

Le interviste sono necessarie al fine di acquisire informazioni per verificare ed avere conferma dei seguenti aspetti:

- tipo di Ente e sua qualifica giuridica;
- oggetto dell'attività in concreto svolta dalla Società;
- sede e luoghi di svolgimento dell'attività;
- Organo Dirigente;
- rappresentanza della Società;
- organi delegati e procuratori speciali;
- organigramma societario;
- organigramma aziendale e struttura organizzativa;
- mansionari, procedure e regole comportamentali;
- posizione ricoperta da ciascun soggetto, attività di competenza, mansioni svolte, modalità di svolgimento, eventuali prassi seguite nello svolgimento dell'attività e ciò anche di fatto in quanto non formalizzate;
- processi decisionali intesi come modalità di formazione della volontà quale elemento essenziale espressamente richiesto all'art. 6, co. 2 lett. b);
- processi sull'attuazione delle decisioni;
- esistenza e realizzazione di controlli aziendali e di procedure interne;
- individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie, art. 6, co. 2 lett. c), con riferimento ai flussi attivi e passivi (soggetti che assumono le decisioni sul punto e le modalità specifiche di formazione delle decisioni; il soggetto che svolge le trattative, le modalità istruttorie e la relativa documentazione; il soggetto che svolge i controlli sull'esercizio dell'attività finanziaria,

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

sull'acquisizione e sulla gestione di somme e di conti bancari e relativi sistemi di controllo e documentazione);

- altre attività sensibili relative all'ente (es. adempimenti antiriciclaggio, segnalazioni SOS, etc).

Nelle interviste vengono verificati gli eventuali casi di soggetti responsabili di fatto, oltre le previsioni formali risultanti dai documenti.

9.3 METODOLOGIA SEGUITA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI REATO PRESUPPOSTO

Una volta individuati, descritti ed analizzati i processi decisionali e quelli gestionali, si procede con la c.d. Valutazione del rischio. In particolar modo viene valutato il rischio di commissione di ogni singolo reato previsto nel catalogo di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione a ciascun processo decisionale.

La valutazione del rischio è effettuata attraverso separati fogli di calcolo Excel di cui nella presente parte speciale viene riportato solo uno stralcio ⁷(i.e. tabella in colore verde).

La valutazione del rischio effettuata si ispira allo standard di certificazione volontario ISO 31000- 2010 "Gestione del Rischio" secondo cui *"Il Rischio dipende dall'interazione tra la Fonte di Pericolo e l'esposizione dell'obiettivo (Bene) alla Fonte di Pericolo. La presenza contemporanea di entrambi comporta la possibilità di cagionare un danno, cioè può compromettere la soddisfazione dell'obiettivo."*

Pertanto, possiamo esprimere l'Entità di Rischio (R) con la seguente funzione:

$$R=f(P,D)$$

Ove:

(P) è legato alla Probabilità o alla Frequenza dell'incidente in considerazione.

(D) è legato all'Impatto dell'evento sull'obiettivo (Impatto/Danno).

(f) è la funzione che si sceglie per combinare (P) e (D) e dipende dal modello scelto per l'analisi⁸.

Nel modello di analisi utilizzato per la valutazione del Rischio questo risulta dato dal prodotto tra la Probabilità (P) e l'impatto (D).

Per quanto concerne la probabilità di commissione del reato, la stessa è calcolata sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato V alla Legge 6 Novembre 2012 n.190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (c.d. «*Legge anticorruzione*⁹). Più specificatamente la valutazione della **probabilità** di commissione dei reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 231/2001, avviene tenendo conto di fattori quali: la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna o meno, la sua complessità ed il suo valore economico, la frequenza con cui tale processo è posto in essere ed infine l'esistenza di adeguati sistemi di controllo sul processo stesso.

Per quanto concerne invece il valore dell'**impatto** esso è costituito da una media delle tre forme di impatto che può avere la commissione di un reato di cui ai D.Lgs. 231/2001, ovvero:

1. **Impatto sanzionatorio**, trattasi del danno economico che subisce la Società per l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive. Tale valore viene calcolato tenendo presente: il numero massimo di quote, stabilite dalla legge per la determinazione della sanzione pecuniaria per la commissione del reato¹⁰; e il valore, assegnato dallo Studio Legale Soccol e successivamente per le nuove

⁷ La versione completa della valutazione, con istruzioni di lettura, sarà consegnata separatamente su supporto informatico alla Società

⁸ Tratto da "Risk Management – La norma ISO 31000. La metodologia per applicare efficacemente il risk management in tutti i contesti", di Ioannis Tsiouras.

⁹ Per questa ragione, si ritiene che, unitamente allo standard ISO 31000-2010 non possa essere trascurato. Tale allegato, sebbene destinato ad essere utilizzato per la valutazione del rischio all'interno di realtà pubbliche e con solo riferimento al rischio di commissione di reati corruttivi, è ad oggi, l'unico riferimento normativo nazionale, in materia di valutazione del rischio

¹⁰ L'art. 10 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

2. fattispecie tale valore verrà assegnato dal Risk Manager, indicante la gravità delle sanzioni interdittive stabilite dalla legge per ciascun reato.

Si precisa che i valori relativi alle sanzioni interdittive vengono assegnati secondo il seguente criterio:

- | |
|---|
| ☐ L'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi = 1
☐ Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione = 3
☐ L'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all'esercizio dell'attività = 5 |
|---|

3. **Impatto organizzativo**, inteso come il danno economico ed organizzativo a cui resta esposta la Società per il fatto che dei suoi dipendenti/collaboratori/Organi, abbiano commesso un reato e che, per tale fatto tali soggetti dovranno rispondere (questo potrà comportare la necessità di riorganizzare la Società, fare dei licenziamenti, provvedere a nuove assunzioni, sopperire a posizioni vacanti con gestioni a interim o dover ricorrere all'*outsourcing* per sopperire a professionalità che prima erano interne);
4. **Impatto reputazionale**, inteso come il danno all'immagine che la Società ha a subire nei confronti dei suoi fornitori e clienti, della collettività e delle Pubbliche Amministrazioni. I valori, indicati nella tabella Excel, vanno da 0 a 100, e sono assegnati, dopo attenta valutazione, dallo Studio Legale Soccol e per le fattispecie successive verrà assegnata dal Risk Manager.

Il prodotto dei due fattori, Impatto e Probabilità, ha come *output* il livello di rischio reato presupposto in relazione a ciascun processo decisionale oggetto di analisi. I livelli di rischio sono classificati sulla base della seguente scala:

- **Rischio > 75** ☐ **rischio critico** (probabilità di accadimento alta): quello caratterizzato da un danno elevato e da probabilità di accadimento elevato. È un evento la cui realizzazione potrebbe giungere a compromettere la sopravvivenza dell'impresa. È un rischio che deve essere controllato e prevenuto, salvo subire conseguenze assai gravi;
- **Rischio < 75** ☐ **rischio rilevante** (probabilità di accadimento media): è un rischio costituito da eventi che possono potenzialmente provocare danni all'organizzazione e alla sua operatività. È un rischio caratterizzato da entità di danno di livello minore rispetto al caso del rischio critico. Questo rischio deve essere controllato dall'organizzazione aziendale per la probabilità di accadimento che comporta danni economici e di immagine;
- **Rischio < 50** ☐ **rischio modesto** (probabilità di accadimento bassa): è un rischio che presenta probabilità di danni non gravi o la cui realizzazione presenta scarse probabilità. La prevenzione di tale rischio è comunque opportuna per i danni di carattere economico e di immagine.
- **Rischio < 25** ☐ **rischio minimo**: è un rischio relativo a reati la cui commissione è improbabile, in ragione del tipo di attività svolta dalla Società o in ragione delle modalità operative e della struttura organizzativa della Società stessa.

pecuniaria e non è ammessa la formula ridotta salvo i casi previsti all'art. 12; la sua determinazione avviene secondo il meccanismo delle quote che si articola in due fasi: nella prima fase il giudice fissa l'ammontare del numero delle quote che non deve essere mai inferiore a cento né superiore a mille; ciò avviene grazie alla valutazione della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente (adozione di modelli organizzativi, codici etici, sistemi disciplinari), di condotte riparatorie e riorganizzative (sanzioni disciplinari) dopo la commissione del reato.

Nella seconda fase l'organo giurisdizionale determina il valore monetario della singola quota, che va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della persona giuridica.

La somma finale è data dalla moltiplicazione tra l'importo della singola quota e il numero complessivo di quote che quantificano l'illecito amministrativo; la sanzione pecuniaria potrà quindi avere un ammontare che va da un minimo di 25.800 euro ad un massimo di 1.549.000 euro, in modo da adeguarsi alle condizioni dell'ente

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

Per ogni singolo reato indicato nella tabella sarà riportato, alla voce *rischi*, la valutazione del relativo rischio di commissione. I reati del catalogo di cui al D.Lgs. 231/2001, che risulteranno mancanti nelle tabelle di valutazione del rischio non sono stati riportati in quanto trattasi alternativamente di:

- **fattispecie non realizzabili:** cioè di reati che non possono trovare realizzazione in ragione del tipo di attività svolta dalla Società;
- **fattispecie inapplicabili:** cioè di reati per la realizzazione dei quali la legge prevede determinati requisiti della Società non presenti nel caso di specie (ad es. reati propri di amministratori di Società quotate in mercati regolamentati).

Le tabelle di analisi e valutazione del rischio inserite nella Parte Speciale del Modello 231, riportano esclusivamente le fattispecie di reato astrattamente realizzabili all'interno dello specifico processo decisionale descritto, con indicazione del rischio calcolato sulla base di fogli di calcolo Excel sopra descritti.

9.4 RAPPORTO TRA MODELLO 231 E LE PROCEDURE ORGANIZZATIVE INTERNE

ICONTA S.r.l. si è dotata di un sistema di Procedure Organizzative Interne, sulla base delle richieste di Banca d'Italia, volte a definire le modalità di gestione e di attuazione dei processi aziendali. Tali procedure dettagliano in modo preciso e puntuale l'operatività aziendale permettendo all'addetto di conoscere le fasi di svolgimento delle attività.

Al fine di non duplicare le informazioni ivi inserite, si è ritenuto opportuno provvedere ad un richiamo di tali Procedure ove fossero utili anche ai fini della minimizzazione del rischio di commissione dei reati presupposto.

Pertanto, sia nei processi decisionali che nei relativi protocolli, ove vengono richiamate tali Procedure, il contenuto delle medesime si ha per interamente trascritto.

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

ORGANISMO DI VIGILANZA

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

10. ORGANISMO DI VIGILANZA

10.1 COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E INDIVIDUAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il D.lgs. 231/01 non fornisce indicazione sulla composizione dell'Organismo di Vigilanza e sulle caratteristiche dei suoi componenti, il che consente di scegliere la composizione monocratica o plurisoggettiva ed i relativi componenti sulla base di una valutazione dell'Organo Dirigente.

Banca d'Italia, in data 4 settembre 2012, ha posto in consultazione un documento in tema di "Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – sistemi dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa". In esso, al paragrafo 4 della sezione II, dopo aver definito "Organo con funzione di controllo" il Collegio Sindacale, il Consiglio di Sorveglianza o il Comitato per il Controllo sulla Gestione, si afferma che *"L'organo con funzione di controllo svolge altresì le funzioni dell'organismo di vigilanza - previsto ai sensi della legge n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti - che vigila sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione di cui si dota la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini della medesima legge. Ove vi siano particolari e motivate esigenze, le banche possono affidare tali funzioni a un organismo appositamente istituito"*. Il documento prosegue specificando che *"Considerata la pluralità di funzioni aventi, all'interno dell'azienda, compiti e responsabilità di controllo, l'organo con funzione di controllo è tenuto ad accertare l'adeguatezza di tutte le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate. Nelle banche che adottano sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, l'organo con funzione di controllo, avvalendosi dell'apporto delle funzioni aziendali di controllo, valuta – nell'ambito della più generale attività di verifica del processo di gestione dei rischi – la funzionalità e adeguatezza dei sistemi stessi e la loro rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa"*.

AODV, ovvero l'associazione che riunisce i componenti degli Organismi di Vigilanza, faceva pervenire un'articolata osservazione nella quale evidenziava la necessità di lasciare libere le banche di nominare un organismo di vigilanza autonomo rispetto all'Organo con funzione di controllo per i controlli relativi al d.lgs. 231/2001. AODV chiedeva altresì di ricevere delle spiegazioni circa la necessità per la banca di riscontrare "particolari e motivate esigenze" per decidere di nominare un Organismo di Vigilanza non coincidente con l'Organo con funzione di controllo.

A seguito di tali osservazioni, Banca d'Italia, in data 3 luglio 2013, valutava di accogliere, parzialmente la relativa richiesta, precisando però che *"In un'ottica di razionalizzazione del sistema dei controlli della banca si ritiene opportuno, in linea con quanto previsto anche dal codice di autodisciplina di Borsa italiana, prevedere come regola generale, ma derogabile, l'attribuzione delle funzioni dell'OdV all'OFC. Tuttavia, al fine di tener conto delle esigenze di flessibilità organizzativa delle banche, si è modificato il testo, sottolineando il carattere derogabile della disposizione, non solo al ricorrere di particolari esigenze, ma ogniqualvolta la banca sia in grado di motivare la scelta del regime derogatorio"*.

Nel caso di specie, ICONTO ha deciso di aderire a quanto indicato da Banca d'Italia e di attribuire le funzioni di Organismo di Vigilanza ai membri effettivi del Collegio Sindacale in carica.

L'O.d.V. è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (art. 6 co. 1 lett. b D.lgs.231/01) e deve poter svolgere l'attività di propria competenza con indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altro organo e funzione della Società e rispetto a qualsiasi collaboratore esterno alla medesima.

10.2 CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Sono ineleggibili alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza, in analogia a quanto previsto dall'art. 2399 c.c. per i membri del Collegio Sindacale, le persone:

- che abbiano riportato condanna o definito con patteggiamento un giudizio per aver commesso uno dei reati presupposto previsti dal D.lgs. 231/01;
- che abbiano riportato condanna a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici,

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

c. che siano interdette, inabilite o fallite;

d. che esercitino funzioni di amministratore delegato con deleghe operative nelle aree sensibili;

e. che siano stretti familiari di amministratori aventi deleghe operative nelle aree sensibili;

f. che siano amministratori con deleghe operative nelle aree sensibili di Società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo o loro stretti familiari;

g. che siano legati alla Società o a Società controllanti, controllate o soggette a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di collaborazione o prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Le cause di ineleggibilità di cui ai punti d), e), f) e g) potranno subire deroghe per particolari necessità dell'impresa, purché le ragioni di tali deroghe siano adeguatamente motivate e comunque non sia compromessa in concreto l'indipendenza dell'O.d.V.

I componenti dell'O.d.V. devono attestare al momento della nomina, con apposita dichiarazione scritta, di non trovarsi in condizioni di ineleggibilità alla carica da rivestire, di accettare la nomina stessa e di svolgere il compito in autonomia e secondo norma.

10.3 CARATTERISTICHE DELL'O.D.V.

L'Organo Dirigente, con la nomina dell'O.d.V., garantisce allo stesso gli autonomi poteri di iniziativa e controllo di cui all'art. 6 co. 1 lett. b) D.lgs. 231/01.

L'Organo Dirigente garantisce all'O.d.V. autonomia ed indipendenza rispetto all'Organo Dirigente stesso, alle funzioni della struttura ed agli altri organi di controllo operanti nella Società (se presenti) e così pure da qualsiasi altra struttura interna ed esterna alla Società.

È garantito dall'Organo Dirigente il potere di iniziativa e l'autonoma capacità operativa nell'espletamento delle funzioni di vigilanza, che devono essere estese a tutta l'organizzazione, compresi i vertici, in relazione alle attività esposte a rischio di cui alla normativa D.lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Organo Dirigente curerà che l'O.d.V. sia espressione di professionalità in rapporto alle necessità specifiche per lo svolgimento dei propri compiti secondo norma.

L'O.d.V. dovrà svolgere i propri compiti secondo le norme di competenza al fine di eseguire vigilanza con continuità di azione, per monitorare tutte le attività sensibili e per poter curare il costante aggiornamento del Modello.

10.4 REQUISITI DEI MEMBRI DELL'O.D.V.

In caso di O.d.V. collegiale i componenti dell'O.d.V. stesso devono essere scelti dall'Organo Dirigente tra persone interne od esterne alla Società dotate di esperienze e competenze in materia di organizzazione societaria e gestione aziendale o professionalità comunque tali da poter utilmente interpretare le norme in materia e saper individuare le fattispecie di reato presupposto, per la valutazione delle condotte delle persone fisiche che presentino rischi o probabilità di comportamenti illeciti previsti dal D.lgs. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

Comunque, è sempre possibile per l'O.d.V. richiedere una consulenza esterna tecnico-specialistica. Nel caso di scelta di O.d.V. monocratico, costituito da una sola persona, questa dovrà essere in possesso dei requisiti e caratteristiche sopra indicati e comunque necessari per lo svolgimento del particolare compito.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

10.5 AUTONOMIA E INDIPENDENZA DELL'O.D.V., RISORSE E COMPENSI

L'Organo Dirigente costituisce un budget al quale l'O.d.V. possa attingere per le esigenze di servizio al fine di assicurargli autonomia ed indipendenza nell'organizzazione ed espletamento dei propri compiti, senza che abbia a dipendere da autorizzazioni o controllo alcuno da parte di organi e funzioni dell'impresa.

Il budget viene determinato dall'Organo Dirigente nella deliberazione di nomina e, ove necessario, su richiesta dell'O.d.V. per ragioni motivate, potrà essere congruamente aumentato dall'Organo Dirigente stesso.

L'Organo Dirigente con propria deliberazione determinerà di corrispondere ai componenti dell'O.d.V. un compenso proporzionato alle dimensioni dell'organizzazione, alla struttura della Società e soprattutto alle esigenze di vigilanza in relazione al Modello specifico.

Le spese sostenute in ragione dello svolgimento dei propri compiti saranno corrisposte a parte.

10.6 REGOLAMENTO INTERNO

La costituzione ed il corretto funzionamento dell'O.d.V. sono dettati dal Regolamento interno adottato dallo stesso Organismo di Vigilanza e comunicato all'Organo Dirigente.

10.7 ATTRIBUZIONE ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA DEI COMPITI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Si rappresenta che l'art. 14 del D.lgs. 150/2009 ha stabilito che ogni Amministrazione si doti di un Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) che monitori il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, redigendo una relazione annuale sullo stato dello stesso. Successivamente, l'art. 44 del D.lgs. 33/2013 ha stabilito che il rispetto degli obblighi di pubblicazione dei dati, nonché della loro qualità in termini di completezza ed aggiornamento sia oggetto di verifica, conferendo la mansione all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Considerato che l'Organismo di Vigilanza (OdV) di ICONTO - è dotato di autonomi poteri di iniziativa, verifica e monitoraggio delle attività della società., vista la stretta connessione fra le attività di controllo e vigilanza riconosciute a carico dei due Organi (OIV e OdV) e considerato inoltre che i compiti dell'Organismo Indipendente di Valutazione possono essere efficacemente attribuiti all'Organismo di Vigilanza, si ritiene funzionale ricondurre le funzioni spettanti nella PA a quest'ultimo.

10.8 COMPITI E POTERI DELL'O.D.V.

Compiti dell'O.d.V.

L'O.d.V., avvalendosi di autonomi poteri di iniziativa e controllo, conferiti e riconosciuti dall'Organo Dirigente, svolge il compito allo stesso attribuito dall'art. 6 D.lgs.231/01 di: (a) vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello; (b) curare l'aggiornamento del Modello.

Alla luce di tale previsione normativa, l'O.d.V.:

- esamina l'adeguatezza del Modello, valutando la sua reale efficacia sia nel prevenire i comportamenti illeciti sia nel far prontamente emergere il concretizzarsi degli stessi;
- richiede e acquisisce informazioni e documentazione di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società;
- compie verifiche e ispezioni al fine di accertare eventuali violazioni del Modello 231;
- assicura l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- mantiene i rapporti e assicura i flussi informativi verso e da l'Organo Dirigente, eventuali altri Organi societari e le diverse funzioni aziendali;

- contribuisce, in collegamento con le altre funzioni interessate, alla verifica del continuo aggiornamento e adeguamento del Modello 231;
- formula all'Organo Dirigente le proposte per eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello 231 da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni al Modello stesso, che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
 1. significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
 2. modifiche normative;
 3. significative violazioni delle prescrizioni del Modello 231;
- rileva gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- segnala tempestivamente all'Organo Dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società e rapporta le infrazioni dei vari soggetti per i provvedimenti disciplinari del caso;
- contribuisce ad assicurare il costante aggiornamento della mappatura delle aree ritenute sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001;
- segnala all'Organo Dirigente l'opportunità dell'adozione di sanzioni disciplinari nei casi di violazione del Modello 231;
- verifica e valuta l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 231/2001;
- monitora, promuove e definisce le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello 231, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi contenuti nel Modello 231;
- predispone un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del D.lgs. 231/01, garantendo la tutela e riservatezza del segnalante;
- mantiene un collegamento costante con i consulenti e collaboratori coinvolti nelle attività di efficace attuazione del Modello 231;
- rilascia l'attestazione obblighi di pubblicazione individuati dalle delibere ANAC;
- riceve le segnalazioni di cui all'art. 6, comma 2-bis del D.lgs. 231/2001 (come aggiornato dal D.Lgs. n. 24/2023);
- è coadiuvato dal RPCT, nella gestione delle segnalazioni Whistleblowing secondo il D.Lgs. 24/2023.
- Gestisce la segnalazione qualora riguardino violazioni del Modello 231 o illeciti ex d.lgs.231/01, in questi casi il RPCT trasmette la segnalazione OdV per competenza.
- Quando competente non dà seguito alla segnalazione nel caso di:
 - manifesta assenza dei requisiti previsti dal d.lgs. 24/2023;
 - manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - manifesta genericità della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti;
 - produzione della sola documentazione in assenza della segnalazione di condotte illecite.
- informa il segnalante dell'archiviazione della segnalazione tramite le funzioni disponibili nella piattaforma.
- Negli altri casi avvia un'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Il segnalante è informato dell'avvio.
- Nell'ambito dell'istruttoria può chiedere al segnalante chiarimenti, documenti o informazioni ulteriori,

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

acquisire atti e documenti da altri uffici dell'azienda o sentire la persona coinvolta o terze persone.

- Nell'ambito dell'istruttoria non rivela in alcun modo a terzi l'identità del segnalante anche celando tutti gli elementi della segnalazione da cui si possa risalire a tale identità. Il termine per la definizione dell'istruttoria è di 90 giorni.
- A seguito dell'istruttoria, possono sussistere le seguenti fattispecie:
 - ravvisa che la segnalazione è infondata, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione dandone comunicazione al segnalante.
 - ravvisa elementi di fondatezza della segnalazione provvederà, a seconda della natura della violazione, a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente e/o ad attivare il procedimento disciplinare, dandone comunicazione al segnalante.
 - tiene traccia dell'attività svolta e fornisce informazioni al segnalante sullo stato di avanzamento dell'istruttoria, almeno con riferimento ai principali snodi decisionali.

Si segnala che il D.Lgs. n. 24/2023 stabilisce che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Il trattamento di tutti questi elementi va quindi improntato alla massima cautela, a cominciare dall'oscuramento dei dati personali, specie quelli relativi al segnalante ma anche degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata, qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata.

Per questa ragione, l'O.d.V. è tenuto a mantenere segrete tali informazioni, altresì garantendo l'impossibilità d'accesso ad esse da parte del segnalato e dei soggetti terzi non deputati alle indagini o alla successiva attività sanzionatoria.

L'identità del whistleblower viene protetta in ogni fase della segnalazione, a partire dalla registrazione e comunicazione fino all'istruttoria e gestione conclusiva della segnalazione.

Nel solo caso di procedimento disciplinare che dovesse derivare in seguito ad una segnalazione, l'identità del segnalante potrà essere rivelata a chi irroga la sanzione disciplinare e al destinatario della stessa, esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti: 1) consenso espresso del segnalante; 2) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità sia assolutamente indispensabile per la difesa del destinatario della sanzione disciplinare.

Al riguardo, sono previsti gli specifici casi di deroga e le relative garanzie. In particolare, la divulgazione dell'identità è ammessa solo qualora la deroga rappresenti un obbligo necessario e proporzionato imposto dal diritto dell'Unione o nazionale nell'ambito di indagini da parte delle autorità nazionali o di procedimenti giudiziari, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona coinvolta. Quanto alle garanzie, la persona segnalante deve essere informata prima della divulgazione della sua identità, a meno che ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari.

Nei confronti del segnalante non è consentita, conformemente alla normativa vigente, alcuna forma di ritorsione definita come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto".

A fronte della rilevanza della buona fede del segnalante, ai fini della protezione sono invece del tutto irrilevanti i motivi che hanno indotto lo stesso ad effettuare la segnalazione.

Le tutele non sono garantite – ed è irrogata sanzione disciplinare – nel caso in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Quanto alla tutela del segnalante anonimo, si presuppone che la segnalazione anonima non consenta

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

l'identificazione del whistleblower, ma laddove la persona segnalante sia stata successivamente identificata e abbia subito ritorsioni, si applicano le misure di tutela e protezione previste dal decreto whistleblowing.

Poteri dell'O.d.V.

L'O.d.V., nello svolgere i sopracitati compiti, ha il potere di:

- accedere senza limiti e condizioni a tutta la documentazione ed alle informazioni aziendali di ogni singola funzione e di ogni dipendente, nonché a conoscere tutti i rapporti di qualsivoglia forma di collaborazione esterna;
- accedere in tutti i luoghi in cui si svolge l'attività della Società;
- interpellare ed intervistare qualsiasi soggetto della Società e dell'organizzazione aziendale per ricavare informazioni sull'andamento delle attività svolte e in programma, sulla corretta applicazione delle procedure e dei processi che possano rientrare nel quadro delle operazioni valutate a rischio;
- interpellare ogni entità che abbia instaurato rapporti di qualsiasi genere con la Società per ottenere informazioni sui fatti e sugli eventi che possano avere riferimento ai reati previsti dalle norme in oggetto;
- controllare tutte le transazioni economico-finanziarie, progetti ed offerte riscontrando i vari passaggi e la corretta applicazione delle procedure previste dal Modello 231 nonché i controlli istituzionali delle varie funzioni interessate;
- effettuare verifiche e controlli programmati ed ulteriori a sorpresa che si rendessero necessari per lo svolgimento delle attività di competenza secondo norma.

10.9 MODALITÀ E SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELL'O.D.V.

L'O.d.V. opera come "Organismo dell'Ente" con decisioni assunte a maggioranza dei membri, salvo diverse determinazioni previste nel Regolamento dell'O.d.V. Lo stesso, qualora nominato in composizione collegiale, può prevedere nella propria organizzazione interna di assegnare a singoli componenti attività di vigilanza, quali ispezioni, controlli, accessi, raccolta di informazioni e di elementi utili all'aggiornamento del Modello. In tal caso, gli elementi raccolti dai singoli dovranno essere condivisi, esaminati e valutati dall'Organismo nella sua collegialità, che prenderà posizione verso l'esterno con decisione assunta all'unanimità o con voto prevalente del Presidente, nell'ipotesi di organismo collegiale.

L'O.d.V. opera nel massimo rispetto dei criteri di segretezza e tutela della privacy e con salvaguardia della dovuta discrezionalità, senza che tali principi possano essere utilizzati dall'Ente o da terzi quale scusante per poter paralizzare il potere di indagine.

L'O.d.V. provvede a documentare le proprie attività ed operazioni, conservando i documenti ai fini della tracciabilità.

L'O.d.V. opera nel rispetto dell'organizzazione societaria esistente ed in particolare di ogni altro organo o funzione di direzione e controllo (quali ad esempio amministratori, organi sociali, responsabili di direzioni, dirigenti ed altresì preposti) tutti responsabili in via primaria ed organicamente delle proprie competenze di fatto.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura della Società. L'Organo Dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'operato dell'O.d.V., in quanto è l'Organo Dirigente stesso che ha la responsabilità del funzionamento e dell'efficacia del Modello 231.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

10.10 L'O.D.V. E I RAPPORTI CON IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

ICONTO, come precisato sopra, è destinataria sia della normativa prevista dal d.lgs. 231/2001 che della L. 190/2012. Tale disposizione legislativa, prevede che l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito, per brevità, RPCT), disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1 comma 7, riformulato dal D.lgs. 97/2016).

ICONTO, tenuto in considerazioni le dimensioni della Società, la composizione dei profili professionali e i carichi operativi e funzionali delle risorse disponibili, provvedeva a nominare, in data 29 ottobre 2019, il Direttore Generale, quale RPCT, trattandosi di unico dirigente apicale in servizio, seppure distaccato a tempo parziale¹¹ dalla capogruppo InfoCamere.

Si riportano di seguito i compiti assegnati al RPCT e i rispettivi doveri al fine di identificare le aree di intervento nelle quali O.d.V. e RPCT collaborano e/o che costituiscono oggetto di flussi informativi specifici.

Il RPCT ha il compito di:

- Elaborare e aggiornare entro i termini di legge (e in stretto coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001), il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito PTCP) proponendo quest'ultimo al Consiglio di Amministrazione per la relativa approvazione, verificando l'efficacia dell'attuazione e l'idoneità delle misure di prevenzione della corruzione adottate;
- Definire le procedure appropriate, supportato dalla Direzione Risorse Umane di Infocamere, per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in particolare in settori di attività esposti alla corruzione;
- Ricevere le segnalazioni dei reati o irregolarità da parte dei soggetti, che sono parte di rapporto di lavoro con la Società, curando le rispettive istruttorie ai sensi del D.Lgs. 24/2023 in termini di whistleblowing;
- Gestire le segnalazioni e dare avviso entro 7 giorni al segnalante del ricevimento. Il RPCT è coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza (OdV) nella gestione della segnalazione.
- Valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione, come previsti dal D.Lgs. 24/2023, al fine di poter accordare al segnalante le tutele previste dalla normativa. Tale valutazione è svolta in quindici giorni lavorativi dal ricevimento della segnalazione, anche chiedendo al segnalante elementi integrativi tramite la piattaforma o anche di persona se il segnalante acconsente.
- informare l'OdV, nel caso in cui la segnalazione ricada tra i fatti rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001, allo scopo di condividere le modalità con le quali dare seguito alla segnalazione, gestendo l'istruttoria nei limiti e nel rispetto della procedura whistleblowing adottata e della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- All'esito dell'istruttoria, fornire un riscontro alla persona segnalante: ossia comunica al segnalante le informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione.
- Eventualmente coadiuvato dall'OdV - attraverso l'utilizzo della piattaforma whistleblowing dedicata, assicurare la tracciabilità del processo di gestione delle Segnalazioni unitamente alla corretta conservazione ed archiviazione della documentazione prodotta in sede di Segnalazione e successivamente durante tutto il processo di analisi e verifica, al fine di permettere la ricostruzione dell'intero processo di gestione della Segnalazione stessa.
- Redigere entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione annuale relativa ai risultati dell'attività svolta e trasmetterla all'Organo di indirizzo;

¹¹ Dal 22 settembre 2023 al 31 dicembre 2024, InfoCamere ha chiesto il distacco del Direttore Generale nella misura dell'70%. Il Consiglio di Amministrazione di ICONTO in data 27 ottobre 2023 ha approvato il distacco all'70% con tale limitazione temporale

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- Proporre modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- Controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nella sezione web di ICONTO "Società trasparente";
- Curare che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs 39/2013 sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi, segnalando al CdA o OdV, eventuali casi anomali.

Il RPCT, al fine di attuare i compiti sopra riportati, procede a:

- effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione o O.d.V.;
- collaborare con le strutture aziendali competenti (incluse le strutture interne di InfoCamere) alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- interfacciarsi con il CdA, il Collegio sindacale/ O.d.V. e ciascun Referente aziendale al fine di coordinare varie attività (attinenti all'adozione di piani formativi, all'implementazione di azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, svolgendo inoltre attività di verifica e monitoraggio quanto all'attuazione delle misure adottate).

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere a tal fine informazioni rilevanti per le attività di competenza a qualunque funzione aziendale (anche della società controllante), che è tenuta a rispondere al fine di un efficace coordinamento in materia.

Il RPCT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679 e D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.).

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito. La relazione viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, anche al Collegio Sindacale/O.d.V.

In particolare, il RPCT informa il CdA e gli organi di controllo della Società su:

- l'attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle verifiche;
- gli eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell'ANAC;
- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
- l'andamento dei Piani di azione e di nuovi Piani di azione.

Il RPCT definisce, in accordo con il Collegio sindacale/O.d.V., appositi flussi informativi tra le due funzioni, scambiando informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello, nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e/o di violazioni del PTPC.

Il RPCT, nello svolgimento dei propri compiti, può avvalersi del supporto di altre funzioni aziendali. In particolare, il RPCT si avvale delle funzioni di controllo per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo di cui al Piano Integrato dei Controlli.

10.11 REVOCA E CESSAZIONE DELL'INCARICO DELL'O.D.V.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

La revoca del componente/dei componenti dell'O.d.V. è di competenza esclusiva dell'Organo Dirigente e può avvenire soltanto per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) l'esercizio da parte dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente di funzioni operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione;
- 2) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- 3) una sentenza di condanna della Società ai sensi del D.lgs. 231/01, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove sia accertata "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'O.d.V. in relazione al fatto reato presupposto verificatosi, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 1 lett. d) D.lgs. 231/01;
- 4) il sopraggiungere di una delle cause di ineleggibilità. In caso di cessazione dall'incarico per rinuncia, revoca o per altra causa, l'Organo Dirigente provvederà alla nomina dei nuovi componenti dell'O.d.V. in composizione collegiale. L'incarico dei nuovi componenti cesserà allo scadere del termine previsto per i componenti in carica all'atto della loro nomina.

10.12 RESPONSABILITÀ DELL'O.D.V. E RISARCIMENTO DANNI

L'Organismo di Vigilanza svolge le funzioni e i compiti che gli sono attribuiti con la diligenza e la professionalità richieste dalla particolarità della funzione svolta.

Per le carenze riscontrate nei compiti dell'O.d.V., l'Organo Dirigente potrà richiedere il risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale a norma art. 1218 c.c. e, ove sussistano i requisiti, per responsabilità extracontrattuale, a norma dell'art. 2043 c.c.

Inoltre, in materia di antiriciclaggio l'O.d.V. potrà rispondere ai sensi dell'art. 55, co. 5 D.lgs. 231/07 per inosservanza degli obblighi di vigilanza e comunicazione previsti dal D.lgs. 231/07, ove ne sussistano i presupposti normativi.

L'O.d.V. in composizione collegiale risponde del proprio operato come soggetto collettivo, per cui eventuali responsabilità incombono solidalmente su tutti i singoli membri, con esclusione unicamente del componente che eventualmente risulti documentalmente aver assunto posizione contraria.

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

11. FLUSSI INFORMATIVI

11.1 PREMESSA

Il D.lgs. 231/2001 impone la previsione nel Modello di obblighi informativi:

- da parte degli organi sociali (Organo Dirigente e RCPT) e da parte dei Responsabili di funzione, nei confronti dell'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dello stesso (Flussi informativi verso l'O.d.V.);
- da parte dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli organi Sociali (Organo Dirigente e RCPT) tenuto a relazionare in ordine alla propria attività di vigilanza (Flussi informativi dall'O.d.V.).

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed efficienza del Modello e per l'eventuale accertamento *a posteriori* delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto, nonché allo scopo di conferire maggiore autorevolezza alle richieste di documentazione che si rendano necessarie all'Organismo di Vigilanza nel corso delle sue verifiche.

11.2 PROTOCOLLO PER I FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'O.D.V.

I flussi informativi verso l'O.d.V. possono provenire:

a. dal **RESPONSABILE DI FUNZIONE** aziendale (es. Direttore Generale, Responsabile Amministrativo, ecc.).

Possono essere di due tipi:

1. Flussi periodici: questi flussi devono essere inviati dal Responsabile della funzione all'O.d.V. con *cadenza semestrale* e devono avere ad oggetto:

- un'autovalutazione sull'applicazione del Modello;
- l'indicazione di eventuali problematiche sorte nell'applicazione dei protocolli;
- eventi significativi che determinino un rischio di reato presupposto;
- eventuali proposte di aggiornamento dei protocolli.

2. Flussi tempestivi: questi flussi riguardano notizie occasionali, rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, delle quali è opportuno dare immediato riscontro all'O.d.V. Il Responsabile di Funzione deve

b. da un **ORGANO SOCIALE** (es. Organo Dirigente).

Possono essere di due tipi:

1. Flussi periodici: questi flussi devono essere inviati dall'organo sociale all'O.d.V. con *cadenza annuale* e devono avere ad oggetto delibere o provvedimenti analoghi che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello.

2. Flussi tempestivi: questi flussi riguardano notizie occasionali, rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, delle quali è opportuno dare immediato riscontro all'O.d.V. L'organo sociale deve in particolare comunicare:

- notizie relative a procedimenti e indagini eventi

in particolare comunicare:

- a. commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- b. comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello;
- c. eventuali carenze delle procedure vigenti;
- d. eventuali variazioni nella struttura organizzativa societaria;
- e. eventuali violazioni del Codice Etico per i reati previsti dal Modello;
- f. operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- g. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- h. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i. rapporti o segnalazioni preparati dai Responsabili di altre Funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- j. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.
- k. segnalazioni Whistleblowing secondo quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

significativi che determinino un rischio di reato presupposto;

- b. risultanze di indagini interne per le quali sono emerse infrazioni;
- c. procedimenti disciplinari per infrazioni del Modello/Codice Etico;
- d. possibili commissioni di reati;
- e. possibili violazioni del Modello.

11.3 PROTOCOLLO PER I FLUSSI INFORMATIVI DALL'O.D.V.

I flussi informativi dall'O.d.V. sono **destinati all'Organo Dirigente** (e al RPCT ove opportuno)

I flussi possono essere di due tipi:

1. Flussi periodici: questi flussi devono essere inviati dall'O.d.V. all'Organo Dirigente *con cadenza annuale* e devono avere ad oggetto:

- a. il funzionamento complessivo del Modello con l'indicazione di eventuali problematiche sorte nell'applicazione dei protocolli;

- b. l'aggiornamento del Modello;
- c. fatti emersi dall'attività di controllo;
- d. il numero e data delle riunioni tenutesi nel periodo;
- e. la descrizione dell'attività svolta;
- f. le segnalazioni ricevute e le indagini svolte;
- g. le criticità rilevate;
- h. i rilievi da sottoporre all'organo dirigente per assicurare l'aggiornamento, l'effettività e efficacia del Modello;
- i. le sanzioni proposte per la violazione del Modello;
- j. il rendiconto e richiesta mezzi finanziari per l'anno;
- k. la pianificazione dell'attività per il periodo successivo.

2. Flussi tempestivi: questi flussi riguardano notizie occasionali, rilevanti ai fini dell'applicazione del Modello, delle quali è opportuno dare immediato riscontro all'Organo Dirigente (e al RPCT ove opportuno). L'O.d.V., in particolare, comunica:

- a. commissione di reati o compimento di atti idonei diretti alla realizzazione degli stessi;
- b. comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal Modello;
- c. eventuali carenze delle procedure vigenti;
- d. eventuali variazioni nella struttura organizzativa;
- e. eventuali violazioni del Codice Etico per i reati previsti dal Modello;
- f. operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- g. provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- h. richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti e/o collaboratori in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i. rapporti o segnalazioni preparati dai Responsabili di altre Funzioni nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- j. notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

11.4 FLUSSI INFORMATIVI SPECIFICI VERSO L'O.D.V.

I protocolli per la gestione dei flussi informativi a valenza generale (sia periodici che tempestivi) sono poi integrati con eventuali ulteriori flussi informativi previsti all'interno dei protocolli concernenti specifici processi decisionali. A tale proposito si fa riferimento ai c.d. **Flussi specifici**, cioè riguardanti segnalazioni che solo determinati Responsabili di Funzione, in quanto preposti alla gestione di uno specifico processo decisionale, dovranno trasmettere all'O.d.V.

Questi flussi specifici, sono indicati espressamente, nei protocolli di cui la Società si è dotata in attuazione del presente Modello di Organizzazione.

L'O.d.V., ove lo ritenga opportuno, potrà prevedere e comunicare alla Funzioni interessate, un piano integrativo di flussi specifici, ulteriori rispetto a quelli pianificati all'interno dei vari protocolli. In questo caso i Responsabili di Funzione trasmettono le informazioni richieste dall'O.d.V. nel rispetto delle tempistiche e con le modalità previste dal piano integrativo.

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

12. SEGNALAZIONI

12.1 I CANALI PER LE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE RILEVATI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L'art. 6, comma 2-bis, del D.lgs. 231/2001, definisce che i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e). (48), che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione. I Modelli devono inoltre prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

I soggetti che constatino delle condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 possono segnalarle all'Organo di Vigilanza (O.d.V.) a mezzo della piattaforma di segnalazione illeciti (Whistleblowing) secondo il D.lgs. n.24/2023.

ICONTO ha adottato una piattaforma informatica integrata web-based, che garantisce, attraverso la cifratura delle informazioni, la totale riservatezza dell'identità del Segnalante, unitamente alla conservazione dell'integrità del dato.

La piattaforma consente al R.P.C.T., coadiuvato per quanto di rispettiva competenza dall'OdV, di interloquire con il segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell'istruttoria, se avviata, nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida ANAC in materia e della normativa vigente.

Con esclusivo riferimento a eventuali segnalazioni di violazioni del Modello 231 le stesse, in aggiunta al canale sotto riportato, potranno essere inviate anche alla casella mail dell'Organismo di Vigilanza della società: segnalazioni.odviconto@pec.infocamere.it

Le segnalazioni possono essere inviate attraverso l'apposita piattaforma in forma scritta o in forma orale (la piattaforma consente anche l'invio di messaggi vocali) o nell'ambito di un incontro con il R.P.C.T.; il colloquio con il R.P.C.T. è fissato scrivendo alla casella 'rpct.iconto@pec.infocamere.it' a cui accede solo quest'ultimo.

La piattaforma - raggiungibile all'indirizzo <https://iconto-infocamere.segnalazioni.net> - consente l'accesso sia agli utenti registrati che agli utenti non registrati (anonimi).

Si specifica che il canale ivi descritto assicura con meccanismi di crittografia l'anonimato/riservatezza del segnalante, e fornisce allo stesso adeguata informativa sul trattamento dei dati personali.

Il segnalante è tenuto a fornire tutti gli elementi utili a consentire all'O.d.V. di procedere alle necessarie ed appropriate verifiche relative alla fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

La segnalazione deve preferibilmente contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione e della funzione svolta all'interno della Società, eccezion fattasi per il caso in cui il soggetto segnalante preferisca rimanere anonimo;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti in oggetto (qualora esse siano conosciute);
- le generalità ed ogni altro elemento identificativo del soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati (quali ad esempio: qualifica, funzione, settore d'attività, etc);
- eventuali documenti che possano comprovare e confermare la fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione;

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Al fine di assicurare che il processo di segnalazione sia utilizzato, evitando qualsivoglia tipo di strumentalizzazione, il segnalante è chiamato a dichiarare l'esistenza o meno di eventuali conflitti di interesse.

Si evidenzia che il presente Modello, nella sezione dedicata al Sistema Disciplinare, sanziona esplicitamente la condotta dei soggetti che effettuino delle segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave.

L'O.d.V., all'esito della ricezione della segnalazione, provvede a svolgere, se necessario, indagini più approfondite, fornendo al segnalante apposito riscontro al termine delle stesse.

Il Decreto whistleblowing, ha provveduto ad ampliare i canali a disposizione dei segnalanti, tramite la previsione di un c.d. canale di segnalazione esterna, predisposto e gestito dall'ANAC. L'accesso al canale esterno dell'ANAC, a norma di legge, è consentito nelle ipotesi in cui il soggetto segnalante:

- operi in un contesto lavorativo nel quale non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale o la sua predisposizione non è conforme ai requisiti normativi;
- abbia già effettuato una segnalazione alla quale non è stato dato seguito;
- abbia fondato motivo di ritenere che una segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsione;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

13. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

13.1 L'INFORMAZIONE SULL'ADOZIONE DEL MODELLO

L'Organo Dirigente deve organizzare ed assicurare la massima diffusione dell'informazione sul Modello 231 nei confronti di organi societari, funzioni aziendali, uffici, responsabili socio-aziendali, lavoratori ed altresì di collaboratori della Società, con i mezzi ritenuti più idonei per conseguire la conoscibilità più estesa, ricorrendo a sistemi cartacei e telematici.

L'informazione dovrà essere:

- indirizzata anche ai soggetti esterni con i quali la Società abbia contatti o rapporti che interessino operazioni a rischio reato presupposto;
- svolta almeno una volta all'anno;
- continua, comprendente di ogni nuova circostanza influente sul panorama rischio reato e continuamente implementata.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello 231 dovrà essere data diligente informazione a tutti i soggetti e parti interessate.

13.2 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

In linea con quanto disposto dal D.Lgs 231/01, dalle Linee Guida di Confindustria e dall'ANAC, ICONTO, con l'obiettivo di dare efficace attuazione al Modello, si impegna ad assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione. In particolare, obiettivo di ICONTO è estendere la comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, seppur occasionalmente, operano in forza di rapporti contrattuali per il conseguimento degli obiettivi della Società.

Si prevede, pertanto, una efficace attività di comunicazione e diffusione del Modello ed una correlata attività di formazione.

Tutti i dipendenti ricevono comunicazione dal Direttore Generale in merito all'adozione del Modello e delle sue revisioni effettuata su delibera del Consiglio di Amministrazione.

I neoassunti ricevono comunicazione in merito al Modello e al Codice etico al momento dell'inserimento in azienda e ne sottoscrivono una dichiarazione di presa conoscenza e accettazione; successivamente sono inseriti nei programmi formativi erogati a tutto il personale dipendente.

La Società garantisce ai destinatari del Modello la possibilità di consultare la documentazione relativa al Modello nelle seguenti principali modalità:

- intranet aziendale: Modello Gestione Responsabilità amministrativa delle imprese ex d.lgs. 231/01;
- sito istituzionale della Società [<http://www.iconto.infocamere.it/>]: sono rese disponibili all'interno della sezione "Società Trasparente", in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, le nuove versioni del Modello ivi compreso il Codice Etico e le "Misure integrative idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità" in coerenza con le finalità della L. 190/2012 o dei suoi aggiornamenti.

13.3 INCONTRI INFORMATIVI

L'Organo Dirigente deve organizzare riunioni informative per livelli o categorie in merito all'adozione del Modello 231 per rendere noto che l'osservanza dello stesso costituisce un'obbligazione del contratto di lavoro (o di eventuale altro tipo di contratto) e che deve essere attuata a pena di sanzioni disciplinari (o di sanzioni a

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

carattere contrattuale: es. penali/risoluzione del contratto).

Si segnala inoltre che l'attività di formazione svolta deve fornire idonee informazioni anche in merito ai sistemi di segnalazione della commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 ed altresì informazioni in merito agli illeciti disciplinari introdotti con le modifiche al D.lgs. 231/2001 apportate dalla D.Lgs n. 24/2024 e alle relative sanzioni.

Qualora nel corso delle riunioni organizzate dall'Organo Dirigente, o su richiesta specifica dell'O.d.V., sia rilevata l'esigenza di elevare il livello conoscitivo di lavoratori e collaboratori, saranno disposti nuovi incontri informativi o disposti ulteriori sessioni di diffusione informativa.

Degli incontri informativi deve essere redatto apposito registro, che dovrà essere sottoscritto dai partecipanti indicando l'oggetto e la data e conservato a cura della Società.

13.4 INFORMAZIONE AI SOGGETTI DI VERTICE

L'Organo Dirigente provvede ad organizzare una riunione informativa con soci e consulenti esterni della Società per effettuare la presentazione del Modello 231 adottato dalla Società e la contestuale illustrazione di:

- a) fonti normative;
- b) caratteristiche della responsabilità amministrativa;
- c) reati specifici dai quali discende la responsabilità amministrativa della Società;
- d) analisi dei rischi ed aree di vulnerabilità della Società;
- e) protocolli di prevenzione adottati.

13.5 INFORMAZIONE AI LAVORATORI E AI TERZI

L'Organo Dirigente si adopera affinché:

- a) sia data puntuale informazione dell'introduzione del Modello 231 a tutti i soggetti che operano nella Società, nelle loro rispettive funzioni e mansioni, affinché abbiano a prendere conoscenza diretta del Modello 231 per la corretta applicazione;
- b) sia data puntuale informazione dell'introduzione e dell'attuazione del Modello 231 a tutti i collaboratori ed ai terzi che intrattengono rapporti con la Società perché si conformino all'applicazione dei protocolli dello stesso nei compiti, incarichi o attività da questi ultimi svolti nell'ambito dei processi individuati a rischio reato presupposto;
- c) sia data puntuale informazione dell'introduzione del Modello previsto dal D.lgs. 231/01 alle società terze con cui la Società venga in contatto per l'espletamento delle proprie attività, per quanto concerne operazioni ed aree a rischio reato presupposto.

13.6 ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE

L'Organo Dirigente deve programmare l'attività di formazione mirata e congrua sul Modello 231 e la partecipazione alla stessa da parte di tutti i vari soggetti dell'organizzazione della Società.

L'attività di formazione deve essere svolta per consentire e garantire l'attuazione del Modello 231 nello svolgimento delle attività sociali.

L'attività di formazione:

- dovrà essere organizzata, quando non sussistano risorse interne idonee allo svolgimento dell'attività formativa, con soggetti esterni che abbiano la preparazione necessaria e specifica in materia;
- deve essere continua per assicurare la costante applicazione dei protocolli di prevenzione nelle operazioni a rischio;
- deve prevedere programmi di formazione almeno annuali.

Per ogni variazione ed implementazione dei protocolli del Modello dovrà essere organizzata tempestiva formazione programmata per livelli.

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

SISTEMA DISCIPLINARE

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

14. IL SISTEMA DISCIPLINARE

14.1 PRINCIPI GENERALI

a. Caratteri del sistema disciplinare

Il D.lgs. 231/01 agli artt. 6, comma II, lett. e), e all'art. 7 comma IV, lett. b) prevede la necessità di introdurre un "Sistema Disciplinare". Quest'ultimo è diretto a sanzionare, in forma idonea, il mancato rispetto dei protocolli previsti nel Modello. Il sistema disciplinare è un elemento essenziale del Modello per garantirne l'efficacia e l'attuazione.

Le prescrizioni del Modello ed i protocolli elaborati *ad hoc* per la prevenzione dai rischi dei reati presupposto sono stabiliti ed introdotti nella Società grazie al potere decisorio dell'Organo Dirigente che dispone regole, procedure aziendali e prevede sanzioni per i lavoratori, eventuali lavoratori parasubordinati ed altresì nei confronti dei collaboratori esterni e terzi per i quali la fonte degli obblighi e delle sanzioni sarà costituita dallo stesso contratto stipulato con la Società.

Il Sistema sanzionatorio introdotto nel Modello prevede:

- le modalità di acquisizione della notizia dell'inosservanza;
- i precetti che individuano i comportamenti da punire con particolare attenzione alle violazioni dei protocolli del Modello, delle modalità di attuazione, dei controlli previsti e delle informazioni da fornire sul Modello per il suo adeguamento ed attualità;
- i soggetti incaricati dell'accertamento dell'inosservanza;
- le regole ed i poteri di acquisizione degli elementi utili ad accertare la violazione;
- le sanzioni da applicare per la violazione dei precetti;
- la procedura di applicazione delle sanzioni;
- i parametri per la proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità della violazione;
- le norme per la contestazione della violazione;
- la difesa;
- i poteri di decisione;
- le norme per l'esecuzione della sanzione.

Le regole sopra indicate dovranno essere conformi alle leggi vigenti, alle quali il potere contrattuale e quello negoziale dell'Organo Dirigente rimangono ovviamente subordinati.

L'Organo Dirigente, come previsto dall'art. 6 D.lgs. 231/01, in rapporto alla natura, all'organizzazione ed all'attività svolta, esercita il potere disciplinare prevedendo le sanzioni dirette a punire i soggetti interni ed esterni della struttura, per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

A seguito dell'entrata in vigore della D.Lgs. n. 24/2024, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali; l'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che i modelli di cui al comma 1, lettera a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e).(48). Per tale ragione, il sistema disciplinare sanziona esplicitamente il comportamento di tutti coloro che compiano atti di ritorsione e/o discriminatori nei confronti di suddetti segnalanti.

Al contempo, è sanzionato anche il comportamento di tutti coloro che effettuano, con dolo o colpa grave,

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

segnalazioni di illeciti rilevanti per il D.lgs. 231/2001 infondate.

Le sanzioni previste per questo genere di illeciti disciplinari sono indicate nei paragrafi che seguono del presente Sistema Disciplinare e vengono comminate con le modalità ivi indicate.

b. Sorveglianza sul Modello e sistema disciplinare

La sorveglianza del Modello adottato dalla Società è demandata all'Organismo di Vigilanza che, nell'esercizio delle proprie funzioni, è chiamato anche a rilevare eventuali violazioni del Modello stesso:

	AZIONE DEL'O.D.V.	PRECISAZIONI
1	All'O.d.V. dovranno essere indirizzate segnalazioni da parte di ogni funzione e di ogni responsabile o preposto a processi ed attività su eventuali infrazioni al Modello.	- L'O.d.V. prenderà in esame anche le segnalazioni non sottoscritte, nonché le segnalazioni presentate in forma anonima, ed anche su di esse svolgerà l'opportuna istruttoria per verificare il fondamento o meno della notizia. - Le segnalazioni sottoscritte, non sottoscritte ed anonime non possono dare adito a forme di ritorsione nei confronti delle persone.
2	Una volta rilevate le infrazioni direttamente o ricevute segnalazione, l'O.d.V. eseguirà un'istruttoria sul fondamento, sulle cause e sulle eventuali possibilità di risoluzione degli effetti negativi dell'infrazione e su tutto ciò che possa essere utile per prevenire il rischio reato presupposto.	L'O.d.V. potrà richiedere informazioni e documenti alle varie funzioni per avere dati, elementi e quanto di necessità per formare un quadro il più chiaro possibile di ogni posizione concernente infrazioni.
3	L'O.d.V. all'esito della propria attività di vigilanza e a conclusione degli accertamenti, assumerà le proprie valutazioni in merito alla sussistenza o meno dell'infrazione segnalata/rilevata, alle cause della stessa e ad eventuali necessità di interventi correttivi sul Modello.	
4	Nel caso sia ritenuta fondata la segnalazione o sia comunque rilevata la necessità di un aggiornamento del Modello al fine di evitare il ripetersi di analoghi comportamenti, l'O.d.V. trasmetterà la documentazione corredata da un parere scritto: - all'Organo Dirigente; - al RCPT (qualora opportuno); - alla funzione competente.	L'O.d.V. fornirà indicazioni per l'azione correttiva o gli opportuni suggerimenti per l'intervento di competenza da assumere e, ove previsto, perché sia attivata la procedura disciplinare prevista dal Sistema sanzionatorio, con il correlato procedimento da parte dell'Organo Dirigente.

c. Contestazione della violazione del Modello

Le violazioni delle disposizioni contenute nel Modello devono essere accertate e portate a conoscenza dell'Organo Dirigente.

Successivamente dovranno essere tempestivamente e specificamente contestate dall'Organo Dirigente o dall'Assemblea o da altro soggetto delegato, per iscritto a mezzo raccomandata a.r. presso il domicilio del

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

trasgressore.

La contestazione deve contenere l'indicazione espressa del fatto che vi ha dato causa e delle circostanze di tempo e luogo dell'accadimento, e ciò indipendentemente dall'eventuale contestazione del fatto di reato da parte dell'autorità giudiziaria competente.

L'Organo Dirigente non potrà emettere alcun provvedimento senza che siano stati preventivamente contestati per iscritto l'indicazione espressa del fatto che vi ha dato causa e le circostanze di tempo e di luogo.

Ad ogni modo deve essere assicurato al trasgressore un periodo di tempo congruo, dalla contestazione stessa, per la propria difesa e per essere sentito, ove lo richieda. Il trasgressore avrà facoltà di presentare una propria difesa anche scritta.

Il provvedimento decisorio dovrà essere motivato e comunicato per iscritto al domicilio del soggetto trasgressore a mezzo raccomandata a.r. o mezzo pec.

d. Il sistema sanzionatorio

Le sanzioni sono decise dall'Organo Dirigente e sono graduate in rapporto:

1. alla gravità delle violazioni;
2. alle mansioni del soggetto;
3. ai compiti del collaboratore esterno;
4. all'intenzionalità;
5. al grado di negligenza e imperizia;
6. all'entità del danno potenzialmente derivante dai comportamenti che integrano le ipotesi di reato presupposto richiamate dal D.lgs. 231/01.

Per le sanzioni dell'Organo Dirigente è competente a decidere l'Assemblea dei Soci.

e. I destinatari delle sanzioni

Sono destinatari delle sanzioni: l'Organo Dirigente, i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati i collaboratori, i fornitori e subfornitori, i consulenti, l'O.d.V. e ogni altro soggetto che a qualunque titolo entri in rapporto con la Società, in quanto per tale fatto diviene obbligato all'osservanza del Modello di organizzazione e di gestione in relazione agli aspetti di propria competenza. Le sanzioni si applicano anche nel caso di realizzazione di attività di elusione od ostacolo ai compiti di controllo dell'Organismo di Vigilanza.

Sono destinatari delle sanzioni anche tutti i soggetti obbligati per la sicurezza. Per il procedimento sanzionatorio e le sanzioni da irrogare dovrà farsi riferimento ai rapporti in essere con la Società ed alla posizione da questi ricoperta, applicando i criteri di seguito indicati.

f. Obblighi di comunicazione della Società

La Società avrà cura di comunicare:

- (i) nelle *forme più idonee* il Sistema sanzionatorio a:
 - a. Organo Dirigente
 - b. Soci
 - c. Lavoratori
 - d. Collaboratori
 - e. Tutti i soggetti interessati,

evidenziando le possibili conseguenze della violazione del Modello.

- (ii) *formalmente* a tutti i soggetti terzi con i quali vengano instaurati rapporti

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- a. professionali
- b. commerciali
- c. di servizi
- d. di qualsiasi natura e tipo

che ha adottato il Modello 231 e il relativo Sistema sanzionatorio.

In ciascun contratto che disciplinerà il rapporto, la Società dovrà convenire clausole che prevedano per il terzo l'obbligo di osservanza dei comportamenti e delle procedure del Modello di Organizzazione e di Gestione nello svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con relativa indicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza.

Tali clausole dovranno essere espressamente accettate dal terzo ai sensi degli artt. 1341 e/o 1342 c.c.

g. Obbligo di risarcimento del danno

Chiunque contravvenga alle disposizioni del Modello di organizzazione e di gestione adottato è tenuto a risarcire gli eventuali danni diretti od indiretti comunque derivati alla Società, indipendentemente dalla sanzione disciplinare che potrà essere irrogata. È fatta salva l'esperibilità dell'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo Dirigente a norma del Codice Civile.

14.2 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (C.D. WHISTLEBLOWER)

Come stabilito dalla normativa vigente, ed in particolare dalla D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 inerente le “Attuazioni alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto delle disposizioni normative nazionali”, la Società ha adottato, a partire dal 2017 e aggiornata nel 2023, una procedura per gestire la segnalazione di condotte illecite ed irregolarità da parte dei dipendenti e dei collaboratori di imprese fornitrici di beni e di servizi.

La procedura interna nel dettaglio:

- individua l'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, nonché le definizioni rilevanti;
- reca norme in materia di segnalazioni interne, esterne e di divulgazioni pubbliche, fissando al contempo puntuali obblighi di riservatezza;
- predispone strumenti per la tutela dei segnalanti, fissando le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione e prevedendo presidi a fronte di eventuali ritorsioni, misure di sostegno e ipotesi di limitazioni della responsabilità;
- stabilisce uno specifico impianto sanzionatorio (riferimento art. 21 del d.lgs. n.24/2023).

Il R.P.C.T., unitamente al O.d.V., è competente a conoscere i fatti illeciti segnalati al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure integrative del Modello 231/01, per la prevenzione della corruzione.

Per le modalità di segnalazione si veda quanto previsto nel Codice Etico della Società.

Le sanzioni disciplinari a carico dei lavoratori (quadri, impiegati, lavoratori) della Società costituiscono per il prestatore di lavoro subordinato delle obbligazioni contrattuali ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2104 c.c. e 7, co. 4 lett. b) D.lgs. 231/01.

Le sanzioni che saranno applicate saranno quelle previste dal CCNL vigente per i lavoratori addetti al settore di competenza (CCNL Metalmeccanica-Industria). Ricorrendo la trasgressione, l'Organo Dirigente o suo incaricato, provvede alla formulazione della contestazione uniformandosi rigorosamente alla disciplina prevista all'art. 7 L. 300/70.

Le sanzioni previste sono:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
- e) licenziamento.

14.3 RAPPORTI CON L'ORGANO DIRIGENTE E RELATIVE SANZIONI

All'Organo Dirigente viene richiesto, all'atto dell'accettazione dell'incarico, l'impegno a rispettare le disposizioni del Modello e del Codice Etico e di Comportamento, con le conseguenti sanzioni in caso di inadempimento.

In caso di inadempienza, l'O.d.V. informa tempestivamente l'Assemblea dei Soci, al fine di valutare i provvedimenti ritenuti più adeguati o, nel caso di Amministratori, la revoca di deleghe eventualmente conferite.

Le sanzioni che possono essere irrogate all'Organo Dirigente che violi le disposizioni del Modello di organizzazione e sono costituite da:

- a. **richiamo** formale scritto e intimazione a conformarsi, che censuri la violazione delle disposizioni del Modello e intimazione di conformarsi;
- b. **sospensione** dalla carica e dal compenso per un periodo compreso tra mesi uno e mesi sei nel caso di violazioni gravi, reiterate o molteplici;
- c. **revoca** dalla carica con effetto immediato per violazioni di particolare gravità tali da compromettere il rapporto fiduciario, costituendo il fatto giusta causa.

Le sanzioni saranno irrogate dall'Assemblea dei Soci previo parere non vincolante richiesto all'O.d.V.

Quando siano rilevate infrazioni all'osservanza del Modello da parte dell'Organo Dirigente, su segnalazione dell'O.d.V., quest'ultimo dovrà convocare con urgenza l'Assemblea dei Soci secondo Statuto e con osservanza del Codice Civile.

L'Assemblea dei Soci esamina i fatti oggetto dell'inosservanza indicata nell'ordine del giorno e formula la contestazione con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo inerenti all'inosservanza stessa e che hanno dato causa alla convocazione, fissa altresì la data della propria riconvocazione per l'esame delle difese orali e/o scritte del trasgressore e quindi per provvedere in merito.

L'O.d.V. provvederà alla comunicazione della contestazione al trasgressore, come formalizzata, mediante lettera raccomandata a/r indicando la data della successiva Assemblea per le incombenze di cui sopra.

Tra la data di ricezione della contestazione e la data prefissata dell'Assemblea dovrà intercorrere un termine non inferiore a giorni venticinque e non superiore a giorni quaranta.

All'atto della formalizzazione della contestazione da parte dell'Assemblea, qualora la stessa ritenga sussistere violazioni di particolare gravità, a proprio giudizio, potrà disporre, sino alla conclusione del procedimento, l'immediata sospensione provvisoria del rapporto in essere con il trasgressore che sarà comunicata unitamente alla contestazione.

È fatta salva l'azione sociale di responsabilità da parte della Società prevista dal Codice Civile e ogni correlata azione di richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalle infrazioni contestate.

14.4 SANZIONI NEI CONFRONTI DI TERZI CON CUI LA SOCIETÀ INSTAURI RAPPORTI

Nel caso di collaborazioni con liberi professionisti, consulenti, fornitori, Società terze i rapporti dovranno essere formalizzati, disciplinati e definiti con contratto *ad hoc*, ovvero con altra documentazione equipollente.

Nel contratto è inserita la clausola nella quale è prevista l'informativa dell'adozione da parte della Società del Modello 231 e la messa a disposizione della relativa documentazione per quanto concerne il rapporto instaurato, al fine dell'osservanza del Modello stesso, per le parti di competenza, nello svolgimento del rapporto contrattuale.

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

Nel contratto è prevista una apposita clausola che preveda l'assunzione degli obblighi relativi all'osservanza del Modello, per quanto di competenza, e delle correlate responsabilità.

L'inosservanza o le violazioni del Modello comporteranno l'applicazione delle seguenti sanzioni, in relazione alla gravità delle stesse, che dovranno essere espressamente previste nel contratto:

- a. clausola penale nel massimo di € 3.000,00 o, se del caso, il 10% dell'importo del contratto o altre particolari modalità che la Società riterrà opportuno adottare per le diverse tipologie di rapporto instaurate con i terzi;
- b. la sospensione della prestazione e la contestuale intimazione di un termine perentorio entro il quale dovranno essere integralmente eliminati gli effetti della violazione contestata, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto;
- c. immediata risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti subiti dalla Società.

Su disposizione dell'Organo Dirigente, l'infrazione dovrà essere contestata formalmente per iscritto a mezzo raccomandata a/r o PEC al soggetto trasgressore specificando i fatti che vi hanno dato causa con indicazione delle circostanze di tempo e di luogo.

L'Organo Dirigente non potrà irrogare alcuna sanzione se non sarà stata preventivamente contestata l'infrazione per iscritto, specificando il fatto che vi ha dato causa e comunque se non siano trascorsi quindici giorni dalla contestazione stessa, nel corso dei quali il soggetto terzo dovrà essere sentito e avrà facoltà di presentare la propria difesa anche scritta.

L'irrogazione della sanzione sopra descritta dovrà essere motivata e comunicata per iscritto al domicilio del soggetto terzo trasgressore a mezzo raccomandata a/r o pec.

La valutazione e la scelta sul tipo di sanzione da irrogare tra quelle possibili previste dovrà tenere conto della gravità e reiterazione delle condotte.

La reiterazione nel tempo di azioni, omissioni e condotte sopra segnalate costituisce sintomo di maggiore gravità delle violazioni.

14.5 SANZIONI PER ATTI DI RITORSIONE E/O DISCRIMINATORI

Il Modello, riprendendo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, lett. d., stabilisce il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

Le sanzioni per questo genere di condotta illecita sono le medesime stabilite nei paragrafi precedenti per le diverse categorie di lavoratori, e vengono graduate in base agli indici dell'intensità dell'atto illecito e della sua eventuale reiterazione.

14.6 SANZIONI PER SEGNALAZIONI INFONDATE

Il presente Sistema Disciplinare, riprendendo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2-bis, lett. d., sanziona la condotta di coloro che effettuino segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave.

Le sanzioni per questo genere di condotta illecita sono le medesime stabilite nei paragrafi precedenti per le diverse categorie di lavoratori, e vengono graduate in base agli indici dell'intensità dell'atto illecito e della sua eventuale reiterazione.

 L'Istituto di Pagamento InfoCamere	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

FONTI NORMATIVE

	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

15. FONTI NORMATIVE

15.1 LE FONTI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **Convenzione di Bruxelles 26/7/95**, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea
- **Convenzione di Bruxelles 26/5/97**, sulla lotta alla corruzione di funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri
- **Convenzione OCSE del 17/12/97**, sulla lotta alla corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali
- **Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite**, contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15/11/2000 ed il 31/05/2001, ratificati con Legge n. 146 del 2006
- **Convenzione delle Nazioni Unite**, contro la Corruzione Merida del 2003, ratificata con Legge n. 116 del 2009.
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla criminalità informatica redatta a Budapest nel novembre 2006
- **Convenzione del Consiglio d'Europa**, sulla prevenzione del terrorismo firmata a Varsavia nel 2005
- **Foreign Corrupt Practices Act**, (di seguito "FCPA") del 1997 (con le successive modifiche apportate nel 1988 e nel 1998)
- **Bribery Act**, una legge anticorruzione che si applica ad Enti e Società ("*commercial organizations*") inglesi operanti sia all'interno sia fuori dal Regno Unito e agli Enti e Società non inglesi che svolgono attività, o parte delle attività, nel Regno Unito.

15.2 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ PENALE D'IMPRESA

- **L. 300/2000 art. 11**, (Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli Enti privi di personalità giuridica)
- **D.lgs. 231/2001**, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni
- **Codice Civile Libro V Titolo V capo IV c.c.**, Delle Società
- **L. 409/2001**, Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25 settembre 2001 n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
- **D.lgs. 61/2002**, Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le Società commerciali, a norma dell'art. 11 della Legge 3 ottobre 2001 n. 366
- **D.lgs. 6/2003**, Riforma organica della disciplina delle Società di capitali e Società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366
- **L. 7/2003**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento al terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **L. 228/2003**, Misure contro la tratta di persone
- **D.lgs. 310/2004**, Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia
- **L. 62/2005**, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, Legge Comunitaria 2004
- **L. 38/2006**, Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet

- **L. 146/2006**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001
- **D.lgs. 231/2007**, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione
- **D.lgs. n. 162 del 10 agosto 2007**, e ss. mm. ii. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- **L. 48/2008**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno
- **D.lgs. 81/2008 art. 2 lett. dd)**, Definizione di "Modello di Organizzazione e di Gestione"
- **D.lgs. 81/2008 art. 300**, Modifiche al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
- **D.lgs. 81/2008 art. 30**, Modelli di Organizzazione e di Gestione
- **D.lgs. 81/2008 art. 16**, Delega di funzioni
- **L. 94/2009**, Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
- **L. 99/2009**, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese nonché in materia di energia
- **L. 116/2009**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale
- **L. 121/2011**, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni
- **L. 183/2011**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
- **D.lgs. 109/2012**, Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- **DPR 27 gennaio 2012, n. 43**, Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra
- **L. 186/2014**, Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di Autoriciclaggio
- **L. 68/2015**, recante disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
- **L. 69/2015**, Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
- **L. 38/2017**, rubricata "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"
- **L. 161/2017**, Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega la governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate
- **L. 167/2017**, Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017
- **L. 3/2019**, Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici

- **D.L. 135/2018**, Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la pubblica amministrazione”, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019 n. 12, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione
- **L. 39/2019**, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive
- **L. 43/2019**, Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di voto di scambio politico-mafioso
- **Linee guida Confindustria** approvate il 7 marzo 2002 ed aggiornate a marzo 2014
- **D. Lgs. 24/2023**, Attuazioni alla direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto delle disposizioni normative nazionali
- **Linee guida approvate con Delibera n.311 del 12 luglio 2023** in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni dalle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne
- **Sentenze ed ordinanze della magistratura pubblicate**
- **Decreto legislativo 14 Luglio 2020 n. 75 per attuazione Direttiva 2017/1371/UE**

15.3 LE FONTI NAZIONALI APPLICABILI ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA P.A.

- **L. 190/2012**, Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
- **D.Lgs. 33/2013** Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – agg. D. Lgs. 97/2016
- **D.Lgs. 39/2013** Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190

15.4 LE FONTI NAZIONALI IN MATERIA BANCARIA

- **Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)** e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)** e successive modifiche;
- **Linee Guida dell'Associazione Bancaria Italiana per l'adozione di modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa delle banche** (Circolare ABI, serie Legale n. 16 del 22 maggio 2002 e successivi aggiornamenti);
- **Direttiva 2004/39/CE e Direttiva 2006/73/CE** (le “Direttive MiFID”) e la normativa interna di recepimento (modifiche al TUF e nuovi Regolamenti di attuazione Consob);
- **Legge 28 dicembre 2005, n. 262** recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;
- **Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231** e successive modifiche e integrazioni e disposizioni correlate;
- **Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010** di recepimento della direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la c.d. Payment Service Directive – PSD);

	
	– Rev.4 data 12/12/2024
	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO (D.LGS. 231/01)

- **Legge 15 dicembre 2014, n. 186** “Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”;
- **Direttiva 2014/65/EU (c.d. MiFID II)** e MiFIR o *Markets in financial instruments regulation* (Regolamento EU n. 600/2014) e normativa interna di recepimento (modifiche al TUF e nuovi Regolamenti di attuazione Consob);
- **Decreto legislativo 16 aprile 2012, n. 45, ai sensi dell'art. 6 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (legge comunitaria 2010)**, recante “Attuazione della Direttiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica”;
- **Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014**, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base Testo rilevante ai fini del SEE;
- **Orientamenti finali sulla sicurezza dei pagamenti a mezzo internet emanati dall'Autorità Bancaria Europea in data 19 dicembre 2014**;
- **Direttiva 2015/2366/UE** sui servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD2) e Regolamento UE n. 2015/751 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (c.d. IFR);
- **Provvedimento Banca d'Italia del 17 maggio 2016** recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” e relativa Nota esplicativa;
- **Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218**, di recepimento della Direttiva (EU) 2015/2366 sui servizi di pagamento (c.d. PSD2);
- **Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018** relativo ai servizi di pagamento, in materia di notifiche dovute dagli operatori telefonici e dai soggetti commerciali che emettono strumenti cd. a spendibilità limitata;
- **Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018** relativo ai servizi di pagamento, che disciplina gli obblighi informativi in capo agli schemi di carte di pagamento introdotti dal Regolamento IFR;
- **Provvedimento Banca d'Italia 11 ottobre 2018** di abrogazione del provvedimento di “Attuazione del Titolo II del D.lgs. n. 11/2010 (Diritti e obblighi delle parti)”;
- **Provvedimento Banca d'Italia 9 marzo 2019** di modifica del Provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009, in attuazione della normativa PSD2;
- **Provvedimento Banca d'Italia 18 giugno 2019** di modifica del Provvedimento “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” adottato il 29 luglio 2009, in attuazione della Direttiva 2014/92/UE (Payment Account Directive, c.d. PAD);
- **Provvedimento Banca d'Italia 23 luglio 2019** recante “Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica” e smi;
- **Linee guida EBA.**
- **Direttiva 2017/1371/UE** recante “norme per la “lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale”